

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

144° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	10
3 ^a - Affari esteri.....	»	20
4 ^a - Difesa	»	25
5 ^a - Bilancio.....	»	31
6 ^a - Finanze e tesoro	»	36
7 ^a - Istruzione.....	»	41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	55
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	67
10 ^a - Industria.....	»	75
11 ^a - Lavoro.....	»	222
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	248
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	258

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	<i>Pag.</i>	302
--------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	306
Informazione e segreto di Stato.....	»	321
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	322
Anagrafe tributaria	»	324

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i>	326
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	»	331
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	332
10 ^a - Industria - Pareri	»	333

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	334
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

144^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati

(9) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(36) CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi

(1017) RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse

(1174) MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi

(1250) ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi

(1255) VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 14 maggio.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1206, assunto a base dell'esame, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 16 aprile.

Il ministro FRATTINI riformula l'emendamento 2.14 sopprimendo, al termine delle lettere *f)* e *g)* le parole «anche autonomo».

I subemendamenti all'emendamento 2.14, posti separatamente in votazione, sono respinti. L'emendamento 2.14 è accolto, previa dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE, il quale sottolinea come esso consolidi la già denunciata violazione del principio di uguaglianza, che deriva dalla circostanza che le incompatibilità riferite ad attività sono destinate a rimanere inoperanti.

Gli emendamenti da 2.286 fino a 2.292, nonché l'emendamento 2.36 risultano preclusi. Gli emendamenti fino al 2.104 sono respinti.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 2.15, che il Governo ha motivato in accoglimento delle proposte dell'opposizione. In realtà la soppressione del comma 2 di per sé non modifica il contenuto normativo dell'articolo, perché già dalla lettura del comma 1 si evince che la proprietà di quote azionarie non è inclusa fra le cause di incompatibilità. Tuttavia, si sarebbe potuta ammettere una interpretazione che, escludendo solo la mera proprietà dai motivi di incompatibilità, implicitamente riconoscesse il vincolo per le funzioni comunque connesse a quel diritto. Di fronte alla totale preclusione opposta dal Governo, la soppressione del comma 2 assume un significato emblematico, perché comporta l'esclusione in via assoluta dalle cause di incompatibilità di una serie di attività imprenditoriali.

Il senatore VILLONE preannuncia un voto di astensione, in dissenso dal Gruppo. L'emendamento del Governo risponde alla logica di escludere anche la più remota possibilità di estensione delle cause di incompatibilità all'imprenditoria e al Presidente del Consiglio in carica. Ribadisce la convinzione che l'istituto dell'incompatibilità riferito ad alcune attività rimarrà del tutto inoperante, per cui la soppressione del comma 2, dopo la riformulazione, al comma 1, della lettera *c)* e la soppressione della successiva lettera *d)*, appare del tutto ininfluente.

Il senatore PASSIGLI annuncia, in dissenso dal Gruppo, un voto di astensione. Gli emendamenti soppressivi presentati dai Gruppi di opposizione, identici alla proposta del Governo, devono essere letti congiuntamente alle formulazioni alternative proposte con altri emendamenti, che hanno portata ben maggiore. Secondo quanto già argomentato dal senatore Bassanini, il comma 2 è suscettibile di un'interpretazione estensiva, tale da ammettere l'incompatibilità per situazioni diverse dalla mera proprietà.

Deve, tuttavia, prendere atto che le logiche prospettate dal Governo e dalla sua parte politica appaiono insanabilmente contrapposte e che non è dato vedere uno spazio per un confronto di merito. Per tale ragione ritira gli emendamenti di cui è primo firmatario nonché il sostegno agli altri emendamenti, per favorire un più spedito esame del disegno di legge. Chiede, inoltre, al Governo e alla maggioranza di impegnarsi affinché il provvedimento sia discusso nelle Assemblee del Senato e dalla Camera dei deputati prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

La senatrice DENTAMARO ritira l'emendamento 2.185, anch'esso soppressivo del comma 2 e preannuncia il voto contrario sugli identici emendamenti presentati dal Governo e da altre parti politiche. La soppressione del comma 2, dopo la riformulazione del comma 1, impedirebbe l'applicazione dell'istituto dell'incompatibilità al possesso e all'esercizio dell'impresa in qualsiasi forma e misura.

Si sta configurando, a suo giudizio, una legge-fotografia che, anziché disciplinare il conflitto di interessi, lo esclude in modo definitivo per una sola categoria di cittadini, cioè gli imprenditori.

Quanto al prosieguo dell'esame, il Gruppo della Margherita, pur non ritirando gli emendamenti presentati, condivide l'esigenza di giungere a una tempestiva calendarizzazione per la discussione in Assemblea. La ripetitività del dibattito deriva dalla divergenza insormontabile sull'impostazione della disciplina e solo il confronto in Aula può conferire significato all'ulteriore *iter*.

Il senatore BOCO ritira l'emendamento 2.146 e preannuncia il voto contrario del Gruppo Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 2.15.

Condivide l'opportunità di procedere senz'altro alla discussione in Aula del disegno di legge, essendo chiari i tratti essenziali e più importanti della normativa.

Il ministro FRATTINI esprime apprezzamento e gratitudine per la chiarezza delle dichiarazioni svolte dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione. Essi hanno evidenziato le divergenze che sussistono sugli aspetti fondamentali della disciplina, in particolare sull'istituto dell'incompatibilità che si vorrebbe estendere anche alla titolarità di imprese.

Ricorda che il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento si era concentrato, invece, sulla pretesa insufficienza delle sanzioni e sull'individuazione di organismi neutrali cui affidare il controllo delle attività del titolare di cariche di Governo. Tale atteggiamento ha indotto il Governo a elaborare proposte che rafforzassero il sistema sanzionatorio.

Ciò premesso, condivide l'esigenza di accelerare l'*iter* del disegno di legge e auspica che il confronto politico consenta all'opposizione di considerare con la dovuta attenzione le proposte del Governo che dispongono sanzioni giuridiche ampie e articolate, coerenti con la scelta del Governo di incentrare la disciplina in esame sul controllo degli atti.

Il senatore BASSANINI ricorda che fin dall'inizio dell'esame la sua parte politica ha evidenziato la distinzione fra proposte di modifica rilevanti politicamente e proposte di dettaglio che, in considerazione della loro marginalità, in parte sono state anche ritirate.

Ritiene opportuno che sulla proposta di accelerazione dell'*iter* legislativo si acquisisca il consenso dei Gruppi di maggioranza.

Il presidente PASTORE, relatore, conferma l'intenzione di dedicare all'esame dei disegni di legge in titolo una serie di sedute nelle due settimane che seguiranno la pausa dell'attività parlamentare in occasione delle elezioni amministrative del 26 maggio prossimo. Apprezza l'intenzione di superare una dialettica ripetitiva che può comportare un inutile allungamento dei tempi dell'esame.

I senatori MAGNALBÒ e MONTI e la senatrice IOANNUCCI, a nome dei rispettivi Gruppi, si associano, confermando l'intenzione di procedere nei termini indicati dal Presidente relatore.

Il senatore VILLONE ritiene che la dichiarazione del Ministro faccia compiere ai lavori della Commissione un passo in avanti dal punto di vista della chiarezza dei rapporti politici. Evidenzia il suo interesse a dimostrare, nel prosieguo dell'esame, che le incompatibilità riferite ad alcune attività risulteranno inefficaci e che proprio la categoria imprenditoriale, in particolare la posizione del Presidente del Consiglio in carica, è esentata da qualsiasi vincolo.

L'emendamento 2.15 è posto in votazione ed è accolto, mentre l'identico emendamento 2.37 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti fino al 2.112. L'emendamento 2.140 è respinto, mentre l'emendamento 2.140^a è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti. L'emendamento 2.111 è respinto, mentre l'emendamento 2.6 è accolto.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.69, soppressivo del comma 3, che esclude l'incompatibilità per l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e *post* universitario.

Il ministro FRATTINI sostiene che la norma è volta a evitare che siano considerate incompatibili attività di docenza temporanee svolte, ad esempio, in occasione di seminari.

Il senatore BASSANINI obietta che non essendo contemplata fra le ipotesi di cui al comma 1, l'attività di insegnamento di per sé non sarebbe incompatibile. Il comma 3, disponendo un'eccezione per l'insegnamento non di ruolo, verrebbe invece interpretato come implicita estensione dell'incompatibilità all'insegnamento.

La senatrice DENTAMARO, dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 2.342, anch'esso soppressivo del comma 3, esprime contrarietà su ogni proposta normativa che escluda l'incompatibilità per ipotesi determinate, che produce fatalmente una ambiguità interpretativa; a suo giudizio è più corretto elencare positivamente i casi di incompatibilità che, come è noto, non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

Il ministro FRATTINI, convenendo sulle argomentazioni del senatore Bassanini, esprime parere favorevole sulla soppressione del comma 3. Anche il presidente PASTORE, relatore, si pronuncia in senso favorevole.

L'emendamento 2.40 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. Gli emendamenti 2.69, 2.121 e 2.342, tutti soppressivi del comma 3, posti congiuntamente ai voti sono accolti. Risultano preclusi i successivi emendamenti fino al 2.110. L'emendamento 2.118 è respinto, mentre il 2.42 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. Previa dichiarazione di voto contraria del senatore VILLONE, che esprime dubbi di costituzionalità sul comma 4 per la possibile violazione dell'articolo 41 della Costituzione, l'emendamento 2.144, posto ai voti, è respinto. Sono respinti altresì gli emendamenti da 2.129 a 2.159.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE, che auspica la previsione di meccanismi automatici nelle ipotesi di incompatibilità, onde evitare gravi contenziosi, l'emendamento 2.7, posto ai voti, è accolto. Il successivo emendamento 2.160 risulta precluso, mentre l'emendamento 2.161 è messo ai voti ed è respinto. L'emendamento 2.16 è accolto, previa dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE. Respinto l'emendamento 2.162, sono posti ai voti congiuntamente e risultano accolti gli emendamenti di contenuto identico 2.8 e 2.17. Sono invece respinti gli emendamenti 2.163 e 2.164.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE l'emendamento 2.9 è posto ai voti ed è accolto. L'emendamento 2.43 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti. Sono respinti i successivi emendamenti, fino al 2.127.

Il senatore VILLONE dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 2.18, che sopprime la sospensione delle incompatibilità di cui al comma 1 per le cariche o uffici ricoperti e per le attività svolte alla data di entrata in vigore della legge; nel momento in cui si esclude qualsivoglia vincolo per le attività imprenditoriali la sospensione sarebbe del tutto ininfluenza.

Il ministro FRATTINI sottolinea che la proposta risponde alla richiesta avanzata ripetutamente dall'opposizione e colpisce anche retroattivamente le attività assunte precedentemente all'investitura della carica di Governo.

Il senatore BASSANINI nota che la soppressione della sospensione accentua la disparità di trattamento più volte evidenziata. In dissenso con la posizione espressa dalla sua parte politica, dichiara il voto di astensione sull'emendamento 2.18.

Il senatore VILLONE ricorda che nel disegno di legge n. 1255, a sua firma, è prevista la sospensione nella corrente legislatura dell'efficacia delle norme che stabiliscono incompatibilità delle cariche di Governo con l'esercizio di alcune attività.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 2.18 e 2.182, di contenuto identico, sono accolti. I successivi emendamenti fino al 2.174 risultano conseguentemente preclusi. Sono quindi respinti i successivi emendamenti fino al 2.113, mentre gli emendamenti 2.19 nonché gli aggiuntivi 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6 sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti. Gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.11, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1408) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Il relatore BOSSETTO illustra le ragioni di necessità e urgenza sulle quali si fonda il provvedimento adottato dal Governo, in particolare per quanto concerne la possibilità di immediata distruzione dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clandestina. Sottolinea, in proposito, che l'avvicinarsi dell'estate fa presumere che il fenomeno degli afflussi si dilaterà in modo ancor più preoccupante, con minacce anche per le condizioni sanitarie della popolazione delle città in arrivo.

Il provvedimento è fortemente dissuasivo ed elide le considerevoli spese di custodia di natanti privi dei più elementari requisiti di attitudine alla navigazione. Il secondo profilo di intervento è volto a conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2001 onde evitare pronunce di illegittimità

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(1408) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO richiama le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali e illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati in sede di conversione, con particolare riguardo all'indennità eventuale *ex* articolo 301-*bis* del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e al procedimento per l'accompagnamento coattivo alla frontiera, che dovrà essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica e non, come previsto dal decreto-legge, dal procuratore della Repubblica.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 28 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE annuncia la convocazione di una seduta della Sottocommissione per i pareri per giovedì 16 maggio, alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

83^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

indi del vice Presidente

BOREA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(735) PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Calvi, relatore designato, ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame del provvedimento in titolo licenziandolo nella sede referente il 19 febbraio scorso e propone alla Commissione – che consente – di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali. Aggiunge, poi, che dopo la conclusione dell'esame la Commissione bilancio aveva reso il proprio parere sul testo licenziato dalla Commissione, esprimendo, per quanto di competenza, un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un ulteriore articolo, formulato nel senso che dalle disposizioni del provvedimento in discussione non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Presenta, conseguentemente, l'emendamento 1.0.1. Ricorda, infine, dopo aver nuovamente dato atto delle motivazioni sottese al varo del provvedimento in discussione, che gli edifici giudiziari esistenti in Gavirate a seguito del prefigurato spostamento della sezione distaccata a Luino, saranno comunque mantenuti all'uso di giustizia, es-

sendone prevista l'utilizzazione per collocarvi gli uffici del giudice di pace.

Si apre la discussione.

Il senatore PELLICINI informa la Commissione che è stata espressa da parte del Presidente della corte di appello di Milano disponibilità a utilizzare gli edifici di Gavirate per collocarvi alcuni uffici del giudice di sorveglianza.

Nessuno chiedendo di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, si passa alla votazione degli articoli.

Il presidente Antonino CARUSO accerta la presenza del prescritto numero di senatori e mette separatamente in votazione gli articoli 1 e 2 del testo approvato dalla Commissione in sede referente e pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Messo in votazione è quindi approvato senza discussione l'emendamento 1.0.1 e successivamente il disegno di legge nel suo complesso.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che il provvedimento che la Commissione ha testé approvato molto deve all'impegno e alla capacità propositiva del relatore designato, senatore Calvi, il quale ha adempiuto egregiamente alla propria funzione di relatore già nel corso dell'esame iniziato nella XIII legislatura (AS n. 4233).

IN SEDE CONSULTIVA

(1149) *Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario).

Riferisce il relatore Luigi BOBBIO, esprimendo condivisione di fondo rispetto al provvedimento, se pur formulando osservazioni ed anche talune riserve.

In particolare, per quanto attiene l'articolo 15, che delega al Governo l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, il relatore prefigura l'esigenza di una modifica che completi il richiamo alle diverse tipologie di proprietà industriale ed intellettuale ivi menzionate, precisando che i procedimenti giudiziari in materia di marchi riguardano tutti i marchi registrati così, escludendo la possibile interpretazione che la norma si riferisca solo ai marchi nazionali, e chiarendo che la competenza in tale materia si estende ai marchi europei ed a quelli internazionali: in tal senso, anzi, gli risulta presentato apposito emendamento di cui è primo firmatario il senatore Mugnai. Occorre, inoltre, estendere la competenza delle istituende sezioni specializzate ai casi di

concorrenza sleale: trattandosi di materia interessata da una articolata giurisprudenza e suscettibile altresì di determinare, per la sua complessità, sovrapposizione di procedimenti, il relatore suggerisce di circoscrivere la competenza delle sezioni specializzate alle ipotesi in cui la concorrenza sleale si consumi con l'uso di marchi imitati o contraffatti. Perplexità determina altresì la scelta di istituire, in numero non superiore a otto presso un numero ristretto di tribunali o altrettante corti d'appello, le sezioni specializzate in questione. La scelta – prosegue il relatore – giunge all'esito del dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento che aveva inizialmente ricevuto dal Governo una diversa proposta, consistente nell'istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello le sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie già indicate. Il fine – evidente in quella iniziale formulazione – di distribuire il carico di lavoro su un più che congruo numero di uffici certamente funzionale ad un alleggerimento complessivo dell'attività delle sezioni è poi parzialmente disatteso dal testo all'esame che soffre, forse, di un problema opposto, e potrebbe – a seguito del ristretto numero di uffici previsto – creare una situazione penalizzante. La questione si colloca, poi, in uno scenario che vede all'orizzonte la riforma dell'ordinamento giudiziario con la connessa riforma della geografia giudiziaria. Di tal che, sarebbe forse opportuno tornare all'ipotesi iniziale di affidare la competenza specializzata alle sezioni presso i tribunali dei capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, in via transitoria, fino alla riforma della geografia giudiziaria. Il relatore propone, quindi, la soppressione dell'articolo 28 il quale, in tema di cessione di prodotti alimentari deteriorabili, introduce una normativa fortemente asistemica sia per quanto attiene ai principi che informano la patologia dell'adempimento dell'obbligazione sia in tema di interessi, oltrechè a prefigurare – in termini certamente troppo incisivi – che la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Il presidente Antonino CARUSO, a sua volta, richiama l'attenzione del sottosegretario Vietti sull'articolo 14 del disegno di legge che, laddove prevede il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto legislativo deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, propone una norma chiaramente derogatoria rispetto all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988: occorrerebbe pertanto sottolineare tale aspetto con una esplicita previsione ovvero riportare il testo ai principi generali di cui alla legge in questione.

A sua volta, il senatore BUCCIERO mette in rilievo l'esigenza generale di lasciare alle Commissioni parlamentari consultate sugli schemi di decreti legislativi delegati tempi congrui per l'espressione dei previsti pareri.

Il senatore FASSONE suggerisce di modificare l'articolo 15, comma 1, lettera a), con una disposizione che conferisca al Governo la delega ad istituire le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso quei dodici tribunali che, per la loro importanza, debbono essere presieduti da un magistrato avente la qualifica di consigliere di corte di cassazione con analoga qualifica per il procuratore della Repubblica. Segnala poi l'esigenza di stabilire se la competenza specializzata sia per materia ovvero o anche per territorio, al fine di un'eventuale deroga convenzionale. Infine, per economia di forze, si potrebbe pensare di ampliare le materie trattate dalle sezioni specializzate in questione. Per quanto attiene, poi, l'articolo 4, il quale reca disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge n. 64 del 1986, occorrerebbe, per rispettare l'intento semplificativo, rivedere la formulazione del comma 3 eccettuando l'ipotesi dei procedimenti penali definiti con sentenza di proscioglimento anche non definitiva.

Il relatore Luigi BOBBIO, sulla proposta di portare a dodici il numero delle sezioni specializzate, avuto riguardo alla particolare tipologia di tribunale menzionata dal senatore Fassone dubita che la scelta possa risultare compatibile con l'intento di assicurare l'avvio della sezione con un carico di lavoro pari a zero, come previsto dal comma 2 dell'articolo 15.

Il senatore BUCCIERO, a sua volta, avuto riguardo quanto osservato dal senatore Fassone circa il comma 3 dell'articolo 4, ritiene la procedura eccessivamente appesantita anche attesi i tempi della giustizia in Italia e, suggerisce pertanto non di sospendere il procedimento ma di sospendere in via cautelativa l'erogazione delle agevolazioni in questione.

Il senatore ZANCAN dichiara la propria assoluta contrarietà all'ipotesi di sezioni specializzate che rappresentano – a suo avviso – una vera contraddizione in termini.

Il senatore CAVALLARO, premesso di aver sottoscritto emendamenti soppressivi dell'articolo 15, ribadisce l'esigenza di tale soppressione, non solo considerando la non immediata cogenza delle norme comunitarie che avrebbero, in parte, ispirato l'introduzione dell'articolo in questione ma anche perché gli appare controproducente intervenire alla vigilia di una significativa riforma dell'ordinamento giudiziario. Infine, si dice convinto che il risultato ultimo cui condurrebbe l'introduzione delle sezioni specializzate sarebbe solo quella di nominare un consulente tecnico, senza contare che il comma 2, nell'affermare che «il Governo avrà cura di evitare....» reca una disposizione meramente esortativa. Il senatore Cavallaro esprime conclusivamente ferma contrarietà sulla disciplina introdotta in materia di RC auto di cui al Capo III del provvedimento all'esame sottolineando che non possono certamente risolvere il problema dell'ISVAP – che risiede piuttosto nella ridotta capacità di inci-

dere di tale organo nel settore di competenza – le previste disposizioni volte ad introdurre una banca dati presso l'organo in questione.

Replica il sottosegretario VIETTI che, riepilogati i diversi passaggi che – nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in titolo – hanno portato ad approvare il testo attualmente all'esame della Commissione, ricorda in particolare che il Governo italiano era stato oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per non aver provveduto ad istituire i tribunali del marchio comunitario, previsti da un apposito regolamento e che, nelle disposizioni del regolamento in questione avrebbero dovuto essere «per quanto possibili ridotti». L'articolo 15 intendeva, in qualche modo, ovviare agli addebiti della procedura d'infrazione stessa, il che ne spiega anche il ridotto numero di sezioni preposto ma altresì la mancata introduzione della competenza in tema della concorrenza sleale. D'altra parte – egli sottolinea – è innegabile che la materia del marchio sia estremamente complessa, anche alla luce degli sviluppi connessi al diritto dell'informatica. Gli appare comunque ragionevole l'ipotesi del relatore di introdurre la materia dei marchi registrati ed esprime infine condivisione rispetto alla proposta del senatore Fassone che porterebbe a dodici le sedi individuate per le sezioni speciali stesse.

Si passa, quindi, all'espressione del parere sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Su proposta del relatore la Commissione esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 20.8, segnalando che occorre introdurre dopo la parola «sanzione» la parola «amministrativa»; parere di nulla osta sugli emendamenti 20.49, 20.3, 20.6, 20.4, 20.0.19, 20.0.5, 20.0.34, 20.0.26, 20.0.14, 20.0.24, 20.0.36, 20.13, 36.0.1, 36.1, 27.0.2. Sull'emendamento 20.22 – di contenuto identico all'emendamento 20.0.19 nella sua parte relativa alle controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990 del 1969 e successive modifiche – dopo una richiesta di chiarimenti del senatore BUCCIERO, la Commissione esprime parere contrario limitatamente alla lettera b) in base a valutazioni di carattere generale sull'esigenza di rispettare il principio del giudice naturale; contrario infine è il parere sugli emendamenti 20.0.21 e 20.0.3 dopo interventi del senatore BUCCIERO che ritiene pericolosa la introduzione della punibilità a querela del delitto di truffa in assicurazione e del RELATORE che si richiama alle stesse esigenze che avevano indotto la Camera dei deputati a sopprimere l'articolo 13 dell'Atto Camera 2031, presentato dal Governo, in tema di truffa in assicurazione e obbligo di dichiarazioni veritiere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore Luigi Bobbio a predisporre un parere nei termini emersi dal dibattito e richiedendo la pubblicazione del parere ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(1369) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia

(Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente il relatore PIROVANO, mettendo in rilievo che il provvedimento in titolo si presenta come un adempimento doveroso rispetto alla tragedia che ha colpito la regione Lombardia nella giornata del 18 aprile scorso. Pertanto, in analogia con quanto operato in occasione di altre gravi calamità, si dispone la sospensione fino al 31 ottobre 2002 dei termini processuali pendenti alla data suddetta, dei processi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, al fine di evitare che si possano verificare nelle more preclusioni processuali. Il decreto provvede anche a sospendere per lo stesso periodo i termini sostanziali, legali e convenzionali in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto sia tenuta la regione, anche ai fini tributari, nonché quelli relativi ai procedimenti amministrativi in cui sia interessata la regione medesima. Restano fermi i poteri di differimento degli obblighi tributari da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della legislazione vigente.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori ZANCAN e FASSONE in merito al possibile ampliamento dell'ambito di operatività del provvedimento in titolo anche ai procedimenti penali.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO la Commissione conviene, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 27 maggio alle ore 20,00.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

(885) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(505) DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone

(576) TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO dà atto che il Comitato ristretto istituito per i disegni di legge in titolo, tenutosi ieri, ha convenuto di non proseguire nei propri lavori ed informa pertanto la Commissione che l'esame congiunto proseguirà nella sede plenaria.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri prevista per oggi non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata per domani al termine dell'Ufficio di presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (n. 96)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Il Presidente avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, riprende alle ore 20,13.

Il PRESIDENTE prendendo atto che alla ripresa della seduta manca il prescritto numero dei senatori per la votazione del parere nonché verificato l'impedimento del Governo ad essere presente, apprezze le circostanze rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è nuovamente convocata domani alle ore 9,45.

La seduta termina alle ore 20,14.

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 735

Art. 1.

1. La Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è modificata, con riferimento al Tribunale di Varese, come segue:

«Tribunale di Varese:

"Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Besano, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brinzio, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castigione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gornate Olona, Induno Olona, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Cerpino, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Marzio, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Porto Ceresio, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, Travedona Monate, Varano Borghi, Varese, Veduggio, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù".

Sezione di Luino:

"Agra, Bedero Valcuvia, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelvecchio, Cittiglio, Cremenaga, Cugliate Fabbiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena-Ponte Tresa, Luino, Maccagno, Marchirolo, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Portovaltravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Veduggio".

2. La Tabella B allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, è modificata con riferimento alla corte d'appello di Milano, come segue:

"9 – Tribunale di Varese

Sezione distaccata di:

1) Luino».

«Art. 1-*bis*.

1. Le cause civili e penali attualmente in corso avanti la Sezione Civile e Penale di Gavirate, saranno assegnate al Tribunale di Varese e alla Sezione Distaccata di Luino, secondo i criteri della competenza territoriale».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 735

Art. 1.

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, Adrian Severin.

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul Patto di stabilità per l'Europa del sud-est: audizione del Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa l'8 maggio scorso.

Il presidente PROVERA rivolge un cordiale benvenuto al presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, Adrian Severin e, dopo averlo ringraziato per aver accolto l'invito ad intervenire nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale, gli dà senz'altro la parola.

Il presidente SEVERIN sottolinea in primo l'opportunità di collocare al centro dell'odierna riflessione il sistema complessivo sul quale si basa la stabilità dell'Europa sud-orientale, al di là della pur essenziale realtà organizzativa del Patto di stabilità.

In effetti, il Patto non rappresenta un punto d'arrivo, ma una tappa intermedia nel processo di affermazione della pace, della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo economico promosso dall'Unione europea per contrastare le tendenze involutive che avevano accompagnato la dissoluzione della Jugoslavia.

Nel mutato contesto geo-strategico che ha soppiantato i precedenti assetti bipolari, i Balcani possono essere considerati a tutti gli effetti come l'appendice sud-orientale dell'Europa centrale, ed in quanto tali rivestono un'importanza fondamentale per un Paese come l'Italia. Il ruolo dell'Italia nell'area è del resto già da tempo improntato a notevole dinamismo, ed è auspicabile che continui ad essere incisivo, anche attraverso la partecipazione attiva alle iniziative promosse dall'OSCE, Organizzazione che per la sua natura può assicurare il miglior raccordo fra i Paesi che possono contare su un'integrazione in tempi ravvicinati nell'Unione europea e nella NATO e Paesi per i quali tale prospettiva è invece più remota.

Il Patto di stabilità può a sua volta giocare un ruolo molto efficace nel processo di integrazione euro-atlantica, anche in virtù della sua filosofia operativa, che tende a promuovere la sicurezza e la stabilità attraverso lo sviluppo economico e sociale e il rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Deve però realisticamente constatarsi che, almeno finora, i risultati conseguiti nella cornice del Patto, dopo l'iniziale entusiasmo, non sono stati pari alle attese.

In particolare, può rilevarsi la mancata affermazione della percezione, nelle realtà statuali dell'Europa sud-orientale, di una comunanza di interessi a livello regionale, ciò che pregiudica la promozione di progetti congiunti pur essenziali, ad esempio nel settore energetico e in quello delle infrastrutture stradali. Di fatto, ognuno dei Paesi dell'area si rivolge al Patto di Stabilità in modo individuale, trascurando le possibili sinergie a livello regionale.

A fronte di ciò, gli organi e le strutture del Patto tendono a limitarsi a fornire generiche esortazioni a favore di un approccio integrato, senza però assumere quei concreti impegni politici che potrebbero effettivamente incoraggiare la collaborazione fra gli Stati destinatari degli interventi.

Per contro, si è registrato un certo successo nella mobilitazione del sostegno finanziario dei Paesi donatori, grazie alla diffusa consapevolezza fra i Paesi dell'Europa occidentale della centralità del problema dello sviluppo ai fini della affermazione di equilibri più stabili nei Balcani.

Nelle presenti condizioni, gli sforzi della comunità internazionale dovrebbero essere indirizzati in via prioritaria a stemperare i conflitti etnici, mettendo al centro dell'attenzione la realizzazione di progetti di interesse comune, in modo tale da favorire l'affermazione dell'elemento razionale rispetto a quello, più emotivo, che attiene all'identità culturale.

Essenziale è poi favorire il superamento della perdurante incertezza circa i confini geografici delle varie entità statuali, che si ripercuotono negativamente sulle prospettive di dialogo interetnico. Ciò postula la necessità di un'iniziativa internazionale capace di riaffermare la validità degli attuali confini politici, evidenziando come la loro importanza sia destinata a diminuire sensibilmente in un contesto di accresciuta integrazione economica, sociale e culturale.

Sul versante delle istituzioni politiche, in molte aree dei Balcani si è in presenza tuttora di situazioni insoddisfacenti. Purtroppo si tende spesso a sottovalutare la portata dei problemi istituzionali che nascono allorché si tenta di affermare meccanismi e istituzioni proprie della democrazia parlamentare in contesti nei quali è fortemente radicata la logica dei legami di clan. Allorché culture istituzionali tanto diverse si confrontano, si assiste purtroppo al manifestarsi di tensioni ed incomprensioni, con un inevitabile portato in termini di traffici illegali e talvolta di permeabilità al terrorismo.

Passa quindi ad illustrare i meccanismi di raccordo esistenti fra le varie istituzioni operanti in Europa con finalità di promozione della stabilità e dello sviluppo socio-economico dei Balcani. Al riguardo, si sofferma, in particolare, sull'iniziativa, risalente al giugno del 2001, di una *troika* parlamentare composta dalle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, dell'OSCE e del Parlamento europeo. L'attivazione di tale meccanismo ha rappresentato un importante fattore di razionalizzazione, anche in considerazione del fatto che è prevista la partecipazione di rappresentanti della *troika* a ciascuno dei tre tavoli tematici del Patto, come pure alle conferenze regionali dello stesso. Nella stessa prospettiva, nei giorni 6 e 7 giugno prossimi la *troika* effettuerà una conferenza parlamentare a Bucarest, organizzata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE, che sarà chiamata a confrontarsi sugli aspetti culturali, economici e politici della sicurezza.

In conclusione, sottolinea come il dialogo interparlamentare possa svolgere un ruolo estremamente efficace nel promuovere l'integrazione nell'Europa sudorientale. Al riguardo, ricorda come sia già operante una Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'area, rilevando come occorra creare una serie di forum, sul modello del Consiglio nordico, che consentano la definizione di indirizzi comuni per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali. Occorre inoltre rendere più efficaci gli interventi a favore dei rifugiati, anche attraverso l'intensificazione degli sforzi per la riconciliazione post-bellica. Carattere prioritario rivestono infine le misure per l'affermazione di un clima di fiducia e del dialogo inter-religioso.

Si apre la discussione.

Il senatore GUZZANTI domanda se sia realistico, in contesti territoriali segnati dalla labilità delle istituzioni statuali, fare affidamento sul dialogo fra i Parlamenti quale veicolo per il superamento delle tensioni inter-etniche.

Il senatore ANDREOTTI manifesta preoccupazione circa la possibilità che gli Stati che non possono contare su una prospettiva concreta di inserimento nell'Unione europea o nella NATO siano sospinti ad una posizione di emarginazione che potrebbe poi alimentare in essi tentazioni di «non allineamento» conflittuale.

Al fine di scongiurare tale evenienza, l'OSCE potrebbe giocare un ruolo essenziale di raccordo, anche grazie alla circostanza che rappresentanti degli Stati Uniti partecipano attivamente ai suoi lavori.

Il senatore FORLANI domanda quali prospettive possano allo stato ravvisarsi per ciò che attiene agli assetti territoriali nel Kossovo. Al riguardo, rileva come sia oggi generalmente considerata irrealizzabile sostanziale ripristino della sovranità iugoslava sull'area, ma come anche l'ipotesi di riconoscere il Kossovo come uno Stato pienamente sovrano vada incontro a serie riserve in quanto funzionale al disegno della «grande Albania». D'altra parte, va considerato che il protrarsi dell'attuale incertezza sugli assetti finali indebolisce sensibilmente l'autorità costituita, favorendo il prosperare dei traffici criminali.

In tale contesto, sarebbe utile sapere se almeno si registri, nell'area del Kossovo, una tendenza alla riduzione delle tensioni interetniche.

Il presidente PROVERA, dopo aver ricordato come l'intervento della comunità internazionale in Kossovo fu realizzato sulla base di una chiara affermazione dell'intangibilità dei confini, domanda se un'eventuale considerazione di tale scelta non rischi di alimentare una ripresa delle tensioni, aprendo la strada a processi imitativi in altre aree, a cominciare dal Montenegro.

Replica quindi ai senatori intervenuti nel dibattito il presidente SEVERIN, sottolineando in primo luogo l'esigenza di affermare nei Balcani, ma anche nell'Europa occidentale, la consapevolezza che le identità culturali rappresentano una ricchezza da preservare. Nel contempo la sfida è quella di collegare l'identità etnica alla percezione dei legami di solidarietà fra gruppi ed etnie, legami che si devono esprimere a livello statale attraverso l'azione delle istituzioni democratiche.

Occorre in definitiva sdrammatizzare il contrasto tra le identità facendo avanzare la consapevolezza della comunanza di interessi a livello statale.

Per quanto riguarda la situazione nel Kossovo, sottolinea come sia inaccettabile il persistere, nelle *enclave* serbe, di situazioni di assoluta precarietà sotto il profilo sociale. Di fatto, vi sono comunità costrette a vivere sotto assedio, prive degli approvvigionamenti idrici, sotto il presidio delle forze internazionali. Si tratta di una situazione insostenibile dal punto di vista psicologico, che mostra in modo eloquente come sia illusorio prospettare futuri assetti statuali fintanto che non si sarà affermata una società libera e aperta.

Sotto tale profilo, vi sono state probabilmente eccessive ambiguità nella posizione della comunità internazionale, certamente funzionali all'affermazione di un compromesso, ma che rischiano ora di alimentare aspettative irrealistiche o di assecondare la logica del fatto compiuto in direzione della proclamazione di Stati indipendenti. In proposito, specie per ciò che attiene al Kossovo, appare opportuno un cambio di indirizzo,

nel senso di scoraggiare le crescenti aspettative separatiste, che rischierebbero di ingenerare fenomeni imitativi anche in altri contesti, e segnatamente in Macedonia.

In ogni caso, non sembra realistico immaginare che il Kosovo possa essere ricondotto sotto la sovranità di Belgrado. Lo scenario che sembra preferibile è quello dell'attribuzione di una amplissima autonomia, sebbene si stenti ad individuare la cornice statutale all'interno della quale essa dovrebbe esplicarsi.

In conclusione, sottolinea l'opportunità della promozione di una conferenza internazionale sul fenomeno degli «pseudo-Stati», altrimenti detti «quasi-Stati», osservando come, in difetto di un'iniziativa coerente della comunità internazionale, le situazioni di fatto siano destinate a consolidarsi, con tutto il loro carico di destabilizzazione.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il presidente Severin per l'importante contributo di riflessione assicurato all'indagine, dichiarando conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

D I F E S A (4^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PERUZZOTTI, muovendo dal fatto che un esame comparativo tra i criteri addestrativi in uso presso la Marina militare italiana e le principali marine europee costituirebbe senz'altro un utile elemento informativo per la Commissione, propone di effettuare una visita nel Regno unito allo scopo di prendere cognizione dei criteri addestrativi in uso presso la *Royal Navy*.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione nn. 3-00407 del senatore Calogero Sodano osservando preliminarmente che il poligono di Drasy, ubicato nella provincia agrigentina, riveste notevole importanza per le attività addestrative della Brigata Aosta, in quanto è utilizzabile per 260 giornate all'anno ed è ben servito dalla rete viaria. Esso è utilizzato per esercitazioni di tiro con armi individuali e di reparto, nonché per l'effettuazione di tiri con cannone da 105 millimetri della blindo Centauro. Il munizionamento impiegato è di tipo convenzionale, quindi non ricompreso tra i materiali altamente inquinanti.

Ritiene inoltre che la presenza di un parco naturale in corrispondenza di un'area addestrativa non è motivo preclusivo per un'equilibrata convi-

venza né la causa per richiedere la sospensione delle esercitazioni o lo spostamento in altro sito del poligono. Infatti, analoghe situazioni sono presenti già in altre zone del territorio nazionale, come ad esempio i poligoni di Ponticello, nell'area del Parco di Fanes in provincia di Bolzano e di Carpegna, nell'area del Parco Simone Simoncello in provincia di Pesaro.

Osserva poi che l'attuale possibilità di costruire un parco naturale nell'area in argomento è una diretta conseguenza della pluriennale esistenza della struttura militare che, con la sua presenza, ha anche contribuito a salvaguardare l'ambiente naturale.

Ricorda in ultimo che attraverso procedure di coordinamento definite dalle autorità militari e civili nell'ambito dei Comitati misti paritetici regionali, è stato sempre possibile conseguire un *modus* di convivenza tra le aree naturalistiche e quelle militari in grado di soddisfare sia le aspettative ambientalistiche e turistico- economiche degli enti locali, sia le esigenze addestrative delle unità, e ciò potrebbe essere realizzato anche per il poligono a mare di Drasy.

Replica il senatore Calogero SODANO, rammentando di aver posto il problema al ministero della Difesa sin dal 1994. Ricorda inoltre come il poligono insista su di una delle zone a più alto valore naturalistico della zona agrigentina, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di tale importante patrimonio. Osserva da ultimo che il piano regolatore della città prevede un parco marino protetto, e che sarebbe quanto mai auspicabile procedere sia ad un'opera di bonifica generale dell'area per scongiurare la presenza di materiali inquinanti, sia allo spostamento in altra zona del poligono.

Si dichiara quindi insoddisfatto delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R dello Stato maggiore della Difesa n. 2/2002 relativo al sistema satellitare di osservazione della terra COSMO-Skymed/Pleiades (n. 100)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MELELEO, relatore sul provvedimento in titolo, osserva che, considerando l'attuale situazione geopolitica, vi è l'esigenza di estendere il concetto di sicurezza e di difesa degli interessi nazionali verso aree anche non direttamente confinanti con il territorio del Paese. Tali esigenze vengono attualmente soddisfatte tramite l'utilizzo, dal 1995, del sistema satellitare militare *Helios-1*, gestito in compartecipazione da Francia (78,9 per cento), Italia (14,1 per cento) e Spagna (7 per cento), il quale necessita ormai di essere sostituito, anche tenuto conto dei tempi estremamente lunghi che lo sviluppo di un sistema satellitare normalmente richiede. Negoziazioni intercorse tra le controparti italiana e i corrispondenti

organi francesi, hanno portato quindi alla stesura di un accordo quadro firmato il 29 gennaio 2001, che prevede che i due Paesi sviluppino in comune ed impieghino un sistema *dual-use*, destinato ad utilizzare civili e militari, costituito da quattro satelliti radar e da due satelliti ottici ad alta risoluzione. Il programma di cooperazione è articolato in tre fasi: quella di definizione, già iniziata ed avente l'obiettivo di individuare l'architettura e le specifiche tecniche di sistema, il piano temporale di sviluppo, la realizzazione, il lancio ed i costi; quella di sviluppo e produzione dei satelliti e del segmento di terra e del loro lancio, che inizierà dopo la verifica dei risultati delle attività e degli studi della fase di definizione, prevedendo l'effettuazione del primo lancio di un satellite radar nel 2004 e di uno ottico nel 2005 sino a completamento della costellazione nel 2006; infine quella operativa.

Per quanto attiene agli oneri finanziari, rileva che i costi globali del programma, limitatamente alle prime due fasi, sono orientativamente 440 milioni di euro per i due satelliti ottici, 570 milioni di euro per i quattro satelliti radar e 60 milioni di euro per le stazioni di terra, per un totale di 1070 milioni di euro a condizioni economiche riferite al gennaio del 2000. Tale somma sarà coperta per 600 milioni di euro dall'Italia e per 470 milioni di euro dalla Francia. Gli oneri graveranno per 445 milioni di euro a carico dell'Asi e per la rimanente quota di 155 milioni di euro a carico della difesa, secondo una ripartizione temporale che va dal 2002 al 2006.

Pone infine l'accento sul fatto che l'accordo raggiunto mira a coprire tutte le esigenze nazionali, della difesa, governative in genere e anche commerciali, dei due Paesi, permettendo una cooperazione paritetica e globale per gli aspetti militari e civili in un settore di interesse strategico sino ad oggi controllato sul mercato europeo esclusivamente dalla Francia. In particolare la difesa italiana si vedrà assicurata sia la capacità di osservazione della Terra con sensori ottici ad altissima risoluzione, ad esclusivo uso militare, sia quella con sensori radar, come richiesto dalle esigenze nazionali.

Propone quindi alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Sulla proposta di parere formulata dal relatore intervengono, a nome del proprio Gruppo di appartenenza ed esprimendo avviso favorevole, i senatori PASCARELLA, BEDIN, PALOMBO, MINARDO e PERUZ-ZOTTI.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente un programma di utilizzazione dei contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi. (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128. Esame. Parere favorevole)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore PERUZZOTTI, osservando che l'emergenza terroristica non può ancora considerarsi esaurita. Inoltre la campagna internazionale guidata dagli Stati Uniti contro l'organizzazione Al Qaeda è ancora in corso. Lo schema di decreto all'esame della Commissione muove quindi dalla constatazione che le esigenze di protezione dei siti sensibili e dei bersagli a rischio per le quali si era a suo tempo previsto l'impiego delle Forze armate al fianco delle Forze dell'ordine non sono venute meno. Riconosce però che il rischio percepito si è attenuato, permettendo di conseguenza una riduzione delle località da proteggere e del personale militare da adibirvi: tra i siti sensibili che spetterà ai militari di sorvegliare sono state infatti escluse molte delle infrastrutture contemplate nel precedente decreto dello scorso autunno, mentre figureranno ancora le principali basi militari statunitensi e Nato in Italia, nonché le aree di sedime prossime ad alcuni aeroporti, per i quali, in particolari circostanze, i prefetti potranno anche disporre forme di sorveglianza dall'interno degli immobili. Inoltre il contingente che le Forze armate presteranno a queste funzioni di concorso nel mantenimento dell'ordine pubblico viene ridotto dai 4 mila militari, volontari e di leva, originariamente previsti a 2.252, e le province interessate scendono parallelamente da settantaquattro a quaranta. L'impiego del contingente militare risulta autorizzato per sei mesi a decorrere dal 1° aprile 2002.

Per quanto attiene agli organi finanziari, ricorda che è demandato ad un decreto del ministro dell'Economia, di concerto con i ministri dell'Interno e della Difesa, il compito di determinare la speciale indennità da corrispondere ai militari impegnati nel programma di protezione, prevista dall'articolo 20 della legge n. 128 del 2001. Non è quindi noto l'impatto monetario complessivo del provvedimento.

Conclude proponendo alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore PALOMBO rileva come, stante il perdurare dell'emergenza terroristica, così come sottolineato dallo stesso relatore, appaia contraddittorio ridurre da settantaquattro a quaranta le province interessate alla protezione e, conseguentemente, da 4 mila a 2.252 il numero dei militari da impiegare. L'apparato di sorveglianza, infatti non andrebbe ridotto, bensì potenziato. A tal riguardo ricorda che il disegno di legge n.1287 recante «Istituzione della forza di completamento», di cui egli è primo firmatario, potrebbe soddisfare tale esigenza a costi molto contenuti e ne auspica quindi una sollecita calendarizzazione.

Il senatore PASCARELLA ribadisce la propria contrarietà all'utilizzo dei militari di leva nei servizi di sorveglianza degli obiettivi considerati come sensibili. Reputa altresì opportuno destinare le risorse disponibili soprattutto nel potenziamento dei servizi di *intelligence* e nell'accrescimento delle capacità di collaborazione con altri governi, soprattutto europei, al fine di prevenire nuovi attentati da parte delle numerose cellule terroristiche presenti.

Interviene quindi il senatore MELELEO per esprimere, a nome della propria parte politica, avviso favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Non essendovi altri iscritti a parlare il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(932) STANISCI. – *Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»*

(1348) Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore designato, ricorda che tutte le Commissioni consultate hanno fatto pervenire i prescritti pareri e che nella seduta di ieri si era chiusa la discussione generale.

Previo verifica del numero legale, sono dunque separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1 e 2 del testo unificato. Il testo unificato nel suo complesso, posto quindi in votazione, risulta del pari approvato.

La seduta termina alle ore 16,15.

TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 932 E 1348

Art. 1.

(Istituzione della
«Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»)

1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare è istituita la «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare» da commemorare annualmente il giorno 12 del mese di novembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi.

2. La ricorrenza è da considerarsi solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

B I L A N C I O (5^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

119^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-A) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti 12.300 e 12.800. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'emendamento 12.300 risulta essere stato ritirato e che, pertanto, l'esame della Commissione è circoscritto all'emendamento 12.800. Tuttavia, stante l'assenza del rappresentante del Governo, ritiene che non sussistano, allo stato, le condizioni per poter esprimere il parere prescritto, rendendosi pertanto necessario sospendere la seduta.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 10,55.

In considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea e perdurando l'assenza di rappresentanti del Governo, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame dell'argomento in titolo.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per oggi pomeriggio e per domani, potrà essere integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge

n. 1298-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, ove trasmesso e assegnato in tempo utile. Avverte, inoltre, che, ove fossero trasmessi dall'Assemblea emendamenti al disegno di legge n. 1268-B, l'ordine del giorno delle predette sedute verrebbe conseguentemente integrato.

La seduta termina alle ore 11.

120ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121-A) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti 12.800 e 12.800/1. Seguito e conclusione dell'esame dell'emendamento 12.800. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame dell'emendamento 12.800/1. Parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI comunica che è stato trasmesso dall'Assemblea il subemendamento 12.800/1. Ritiene, inoltre, che la formulazione dell'emendamento 12.800 sia tale da superare i rilievi di natura finanziaria emersi dal dibattito sull'emendamento 12.300. Rileva, infatti, che la nuova formulazione dell'emendamento 12.800 risolve le questioni precedentemente emerse nel dibattito sull'emendamento 12.300. Risulta, in primo luogo, superato il rilievo per cui alla copertura di spese di natura corrente si provvede con risorse in conto capitale, perché l'emendamento ora in esame, richiamando tutte le finalità contenute nella legge n. 664 del 1984, non ha ad oggetto esclusivamente le nuove assunzioni di personale. Trattandosi, poi, di finalità più generali di investimento, l'emendamento utilizza le risorse allo scopo preordinate nella legge finanziaria da ultimo approvata, giustificando, in tal modo, la congruità della clausola di assenza di nuovi o maggiori oneri. L'ammontare di risorse stanziato è, in-

fine, configurato come un tetto di spesa. Ribadisce, altresì, che l'emendamento recepisce un accordo tra Stato e regione Calabria e che nel bilancio della stessa regione sono state già iscritte le somme stanziare dal bilancio dello Stato, secondo gli importi di cui alla tabella F della citata legge finanziaria, per le finalità ora richiamate nell'emendamento stesso.

Il senatore PIZZINATO interviene per chiedere chiarimenti sulle risorse finanziarie che, a legislazione vigente, sono impiegate per il finanziamento degli interventi previsti nella legge n. 236 del 1993 e della legge n. 422 del 1984.

Il presidente AZZOLLINI precisa che le risorse stanziare per gli interventi previsti nelle suddette leggi sono quelle indicate nella tabella F con riferimento alla legge n. 236 del 1993.

Interviene, quindi, il sottosegretario VEGAS, che esprime avviso contrario sull'emendamento 12.800.

Il senatore MORANDO, pur riconoscendo che l'attuale formulazione risulta, dal punto di vista formale, migliore rispetto alla precedente, ritiene, tuttavia, che i rilievi finanziari connessi all'emendamento 12.800 non siano sostanzialmente risolti e che rimane ferma la constatazione che l'emendamento dispone nuove assunzioni provvedendo alla loro copertura mediante risorse in conto capitale. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di introdurre una modifica del testo volta ad evitare che gli effetti finanziari connessi con i nuovi contratti a tempo determinato possano manifestarsi successivamente all'anno 2004, posto che la copertura finanziaria è limitata al triennio. Preannuncia, in ogni caso, il proprio avviso contrario.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo i rilievi da ultimo formulati dal senatore Morando, propone di introdurre una modifica del testo volta a limitare, entro il 2004, la manifestazione degli oneri connessi all'emendamento 12.800.

Al senatore PIZZINATO, che interviene per rilevare che il richiamo alla tipologia dei contratti a tempo determinato comporta l'applicazione di norme ad essa applicabili con possibili effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli connessi all'emendamento in esame, replica il presidente AZZOLLINI, precisando che tali profili saranno semmai affrontati dalla regione Calabria nell'ambito della discrezionalità rimessa alla regione stessa per la stipula dei suddetti contratti.

Il senatore MARINI fa rilevare che l'avviso contrario del Governo non trova riscontro con la prassi precedentemente seguita per il finanziamento degli interventi di forestazione. A tal proposito, ricorda che il finanziamento di alcune assunzioni del personale forestale della regione Calabria era già stato effettuato a valere sulle risorse in conto capitale. Di-

chiara, inoltre, infondate, a suo giudizio, le questioni sollevate dal senatore Pizzinato e sollecita l'esame dei profili finanziari connessi all'emendamento 12.800/1.

Dopo l'intervento del senatore BATTAGLIA Giovanni, che fa rilevare come le osservazioni da ultimo svolte sembrano avvalorare i rilievi formulati dal senatore Morando, prende di nuovo la parola il senatore MARINI per ribadire il proprio dissenso rispetto all'avviso del Governo, per segnalare che l'emendamento 12.800 non tiene conto della competenza esclusiva della regione in materia di personale e che, secondo fonti informali, le risorse per tali interventi sarebbero già state iscritte nel bilancio della regione Calabria.

Ritiene, infine, che, come previsto nel subemendamento 12.800/1, di cui è primo firmatario, sarebbe opportuno disporre la soppressione delle disposizioni che hanno vietato le assunzioni del personale forestale della regione Calabria, pur limitando entro un ammontare definito il contributo finanziario dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI precisa che, in merito al subemendamento 12.800/1, l'abrogazione del vigente divieto di assunzione dei dipendenti forestali comporta un onere avente natura permanente, laddove la clausola di copertura è limitata al triennio. Ritiene, pertanto, che la Commissione dovrebbe esprimere, per i meri profili di sua competenza, avviso contrario su tale proposta emendativa.

Interviene il senatore MARINO, per chiedere chiarimenti in merito alle ragioni dell'avviso contrario del Governo. Dichiara, inoltre, che, a suo giudizio, il comma 2 dell'emendamento 12.800 rappresenta una implicita deroga al principio dell'ordinamento contabile che vieta la copertura di spese correnti mediante ricorso a spese in conto capitale. Rilevando come tale deroga si aggiunga ad altre decisioni non conformi alle leggi vigenti di contabilità, auspica che venga ristabilito, nel prosieguo dei lavori della Commissione, il rigore che ha consentito negli anni precedenti di conseguire il risanamento finanziario.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che le motivazioni dell'avviso contrario del Governo sono state esposte nella seduta di ieri, richiama precedenti disposizioni in cui si è provveduto alla copertura finanziaria delle assunzioni dei dipendenti forestali della regione Calabria mediante risorse in conto capitale. Auspica, infine, che la questione in esame trovi una soluzione definitiva, anche dal punto di vista finanziario, attraverso un accordo tra lo Stato e la regione Calabria che, per ora, è in fase di definizione e che dovrebbe assicurare maggiore chiarezza circa la natura dei programmi di intervento.

Dopo un intervento del senatore EUFEMI, che esprime soddisfazione per il contributo offerto nel dibattito dal presidente Azzollini, prende la

parola il senatore MICHELINI, rilevando che dall'attuale formulazione del comma 1 e del comma 2 dell'emendamento 12.800 possono derivare interpretazioni contrastanti circa le entità finanziarie ivi indicate. Infatti, mentre il comma 1 richiama le risorse della legge n. 236 del 1993, il comma 2 sembra far riferimento alle risorse da ultimo stanziare con la legge finanziaria e ivi indicate nella tabella F.

Il presidente AZZOLLINI, non concordando con i rilievi formulati dal senatore Michelini, propone di esprimere avviso favorevole sull'emendamento 12.800 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga introdotta una clausola volta ad escludere la manifestazione degli oneri successivamente al 2004, nonché di esprimere avviso contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sul subemendamento 12.800/1, per le motivazioni già indicate.

La Commissione esprime, quindi, a maggioranza, parere di nulla osta sull'emendamento 12.800 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato», siano aggiunte le altre: «e che non abbiano scadenza successiva al 31.12.2004».

Esprime, altresì, sempre a maggioranza, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sul subemendamento 12.800/1.

Conviene la Commissione.

VARIAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani mattina, alle ore 9,30, avrà invece inizio alle ore 9 e che l'ordine del giorno delle sedute, già convocate per domani, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge 1298-B.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

82^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, padre Massimo Rastrelli e monsignor Alberto D'Urso, rispettivamente presidente e segretario nazionale della Consulta nazionale antiusura, don Antonio Salone e il professor Maurizio Fiasco, consulenti della medesima Consulta ed il geometra Giacomo Terracciano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione della Consulta nazionale antiusura

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver riepilogato i temi oggetto dell'indagine e dato conto delle audizioni svolte, osserva che la valutazione degli aspetti e dei profili problematici emersi nel corso della procedura informativa investe non solo le esigenze di gettito erariale e di sostegno di un settore produttivo importante, ma anche gli effetti sociali più allarmanti cau-

sati dal gioco di massa, primi fra tutti la dipendenza dal gioco compulsivo, le infiltrazioni della malavita organizzata e la diffusione dell'usura. Per tenere nella dovuta considerazione tali ultimi aspetti, la Commissione ha deciso di ascoltare i rappresentanti della Consulta nazionale antiusura.

Prende la parola padre RASTRELLI il quale, dopo aver consegnato alla Presidenza una memoria contenente relazioni e studi elaborati in seguito alle ricerche che la Consulta antiusura ha commissionato sul territorio nazionale, sollecita con accenti estremamente preoccupati una presa di coscienza da parte del legislatore per la significativa incidenza che la diffusione del gioco d'azzardo ha in relazione allo sviluppo ed alla diffusione dell'usura.

Considerate le dimensioni e gli effetti del gioco d'azzardo, egli non ritiene che un riordino complessivo della disciplina di settore possa moralizzare un'attività che, al contrario, determina la sostanziale espropriazione di rilevanti risorse economiche e l'alienazione psicologica ed umana di famiglie e di lavoratori.

Anche il gioco legale, gestito ed organizzato dallo Stato, prosegue l'oratore, determina effetti rovinosi, come si può evincere dall'osservazione degli effetti indotti dal gioco del Bingo. Tale gioco costituisce un incentivo gravissimo all'impoverimento di larghe fasce sociali poiché, come dimostrato da molti psichiatri, l'irresistibile forza della mania del gioco può travolgere completamente i singoli giocatori, vittime della illusoria speranza di una facile vincita. Secondo una ricerca effettuata dagli operatori della Consulta antiusura, nelle sale Bingo i giocatori possono perdere consistenti somme di denaro, peraltro in un brevissimo arco di tempo, ben al di là delle effettive disponibilità finanziarie.

Facendo riferimento poi alle recenti proposte di apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, egli ribadisce la netta contrarietà a tale ipotesi, ricordando, a titolo esemplificativo, le conseguenze verificatesi nelle popolazioni residenti nell'entroterra veneto in seguito all'ampliamento del casinò di Venezia Lido.

Egli contesta quindi il ruolo dello Stato quale gestore e organizzatore del gioco non riconoscendo legittimità all'azione pubblica di promozione di un bisogno non primario che, al contrario, può rivelarsi strumento di impoverimento economico ed etico. A suo parere occorre confutare l'idea che la legalizzazione del gioco possa essere uno strumento di sostegno al settore del gioco e di contrasto al gioco clandestino. Egli sottolinea la circostanza che il settore del gioco continua ad essere interessato da infiltrazioni malavitose, che partecipano al volume complessivo dei guadagni, mentre risulta certamente sovrastimato l'effetto della diffusione del gioco in termini occupazionali. Per quanto concerne invece il gettito erariale, bisogna necessariamente valutare gli introiti in rapporto agli effetti complessivi sul reddito delle fasce sociali più deboli, ragion per cui l'analisi dei costi-benefici mostra con evidenza la prevalenza di elementi negativi.

Conclude sottolineando i compiti ineludibili dello Stato nella formazione e nella educazione delle giovani generazioni, che appaiano invece

messi in forse dal ruolo pubblico nella gestione e organizzazione del gioco d'azzardo.

Interviene quindi monsignor Alberto D'URSO, il quale precisa in premessa che i contributi che la Consulta riceve dalla CEI sono finalizzati a condurre principalmente la lotta contro l'usura; il gioco d'azzardo, invece, costituisce un obiettivo indiretto, in quanto è uno dei fenomeni che favorisce maggiormente la diffusione dell'usura stessa. Egli infatti segnala la circostanza che i debiti di gioco costituiscono un elemento costante nella diffusione dell'usura, così come emerge anche dai risultati di una ricerca commissionata dalla Consulta nazionale nel 2000 sulla diffusione del gioco d'azzardo e dei debiti di gioco. Per valutare appieno le conseguenze sociali ed economiche della diffusione del gioco d'azzardo, infatti, è necessario anteporre l'analisi delle conseguenze sulle imprese e sulle famiglie rispetto alla valutazione alle tributarie ovvero del volume d'affari complessivo del settore. Occorre avere piena consapevolezza che il gioco, lungi dall'essere uno strumento risolutivo dei problemi economici, attira in un vortice perverso soprattutto i ceti più deboli, con conseguenze nefaste proprio sulle famiglie che hanno maggiore bisogno del sostegno dello Stato. L'analisi allarmata e preoccupata della Consulta si estende dal gioco legale alle case da gioco, e, soprattutto, alle sale Bingo, il più recente dei giochi introdotti negli ultimi anni. Dalle analisi compiute dalla Consulta appare evidente che le modalità di svolgimento del gioco del Bingo creano fenomeni di assuefazione, dipendenza e alienazione, che lo fanno assimilare ad una vera e propria droga, smentendo clamorosamente l'idea che esso possa costituire l'occasione di socializzazione e di divertimento per gruppi e per famiglie. Tale analisi si rafforza ulteriormente nell'ipotesi di consentire anche nelle sale Bingo l'uso di videogiochi e *videopoker*. Egli conclude richiamando l'attenzione sul fatto che tutte le fondazioni collegate alla Consulta hanno potuto sperimentare il legame tra la moltiplicazione delle occasioni di giochi e l'impoverimento dei settori della popolazione meno abbienti. Ribadisce pertanto la netta contrarietà e qualsiasi ipotesi di legalizzazione del gioco di azzardo, ovvero di estensione ulteriore del settore del gioco legale.

Interviene il professor Maurizio FIASCO, il quale dà conto degli esiti dell'approfondimento circa l'impatto sociale della diffusione del gioco d'azzardo, sottolineando l'importanza di una valutazione in termini di costo-benefici della diffusione di massa dell'azzardo. Come emerge anche dalle analisi compiute negli Stati Uniti, gli effetti del depauperamento del reddito disponibile dei ceti meno abbienti dovuti alla diffusione di massa del gioco d'azzardo può interferire in maniera significativa anche sulle politiche di *Welfare*. Va inoltre segnalata la stretta correlazione tra l'andamento negativo del ciclo economico e il ricorso al gioco d'azzardo, come ampiamente dimostrato dalla crescita del volume di affari del gioco in Italia nella seconda metà degli anni Novanta. In una logica di sistema, pertanto, l'elemento patologico non è dato solo dagli elementi di dipen-

denza del singolo giocatore, ma dall'effetto complessivo di depauperamento, consistente nel fatto che la diffusione del gioco d'azzardo accentua e non riduce le condizioni di povertà. Egli conclude revocando in dubbio l'affermazione che la diffusione del gioco possa costituire un volano per l'economia, sia dal punto di vista occupazionale che dal punto di vista imprenditoriale.

Rispondendo ad una domanda del presidente PEDRIZZI, il professor FIASCO osserva che il settore del gioco in Italia presenta il più alto volume di affari in Europa sia in termini assoluti che in termini percentuali.

Padre Antonio SALONE interviene ribadendo il concetto che nel medio lungo termine la diffusione del gioco in tutte le sue forme costituisce un fattore di riduzione della ricchezza nazionale.

Padre RASTRELLI ribadisce l'osservazione che la legalizzazione del gioco d'azzardo non consente di ridurre l'area del gioco illegale e clandestino. Ben altri sono gli strumenti che il legislatore deve porre in essere per tutelare effettivamente i singoli cittadini e le famiglie dagli effetti perversi e negativi del gioco, prima di tutto il ricorso all'usura per far fronte ai debiti contratti.

Correlativamente egli sollecita l'effettivo impegno delle istituzioni per sradicare il potere della criminalità organizzata in vaste regioni del Paese, che costituisce l'effettivo ostacolo per la rinascita economica del Mezzogiorno.

Rispondendo ad un quesito del senatore TURCI, padre RASTRELLI puntualizza che egli non considera tutti i giochi come giochi d'azzardo, ma utilizza tale espressione solo per quelle forme di gioco che presentano caratteristiche che la giurisprudenza identifica come elementi oggettivi integrativi del reato di gioco d'azzardo e cioè l'alea e la sproporzione tra le somme giocate ed il premio pagato: con tali elementi valutativi il Superegalotto ed il Bingo realizzano la fattispecie del gioco d'azzardo.

A giudizio del senatore TURCI, dalle posizioni espresse dai rappresentanti della Consulta sembrerebbe emergere un orientamento di contrarietà assoluta ad ogni forma di gioco legale: egli chiede pertanto di avvalorare o meno tale impressione.

Padre RASTRELLI osserva che l'obiettivo principale della Consulta è quella di indagare sulle cause di diffusione del gioco e di affrontare con decisione gli aspetti negativi e patologici di tale fenomeno, avendo la consapevolezza che nessun obiettivo di gettito e nessun risultato economicamente apprezzabile può far sottovalutare i danni alle persone ed alle famiglie creati dal gioco d'azzardo.

Monsignor D'URSO risponde alla domanda del senatore Turci osservando che l'obiettivo della Consulta non è quello di eliminare il gioco legale, ma di porre la persona umana al centro delle attenzioni e delle preoccupazioni del legislatore.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia gli auditi per i suggerimenti e le osservazioni svolte e li congeda.

Informa quindi la Commissione che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di Gruppo svoltosi ieri, ha valutato positivamente la proposta di svolgere una serie di sopralluoghi all'estero, per approfondire, in una prospettiva comparata, le questioni concernenti la riorganizzazione dei giochi e delle scommesse.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

82^a Seduta*Presidenza del Presidente***ASCIUTTI**

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1028-B) ASCIUTTI ed altri. – *Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI, la quale rende noto che la Camera dei deputati ha modificato il testo in esame al fine di prevedere che, oltre ai docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate, la concessione di visti di ingresso e permessi di soggiorno anche al di fuori delle quote massime dei flussi di immigrazione sia estesa ai docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri, di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 1999, recante disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica. Conseguentemente, l'altro ramo del Parlamento ha modificato anche il titolo del provvedimento, inserendo l'espresso riferimento alle università straniere oltre che alle scuole.

Ad avviso della relatrice, si tratta di modifica opportuna che rende compiuta la disciplina in materia e auspica pertanto l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi

dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva il disegno di legge in esame nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI ringrazia preliminarmente per il generale apprezzamento espresso nei confronti della sua relazione introduttiva. Egli aveva infatti ritenuto utile introdurre l'argomento con un *excur-sus* storico che costituisse il preambolo e, non ultimo, il fondamento su cui poggiare la trattazione di una materia che necessitava di attenzione particolare nei confronti di una evoluzione che rappresenta lo specchio dello sviluppo della società italiana. Da questo punto di vista, innegabile è il valore che il sistema scolastico ha costituito per l'innalzamento culturale del Paese, come pure innegabile è che oggi esso non sia più sufficiente a garantire quella qualità culturale che i tempi e i nuovi scenari mondiali richiedono. Inevitabile si rivela pertanto la necessità di adeguamento del sistema scolastico ad un tipo di società senza dubbio orientata verso una nuova matrice che ha superato ormai tutti i pregressi modelli, imponendone uno in cui l'individuo con le sue potenzialità e con le sue capacità a specializzarsi può meritatamente inserirsi, ed in maniera competitiva, nel mondo del lavoro. Perché tutto questo sia realizzabile è però necessario che la scuola sia strutturata in modo da facilitare una formazione culturale e professionale valida e che contenga già in sé tutti gli elementi, gli stimoli e le possibilità che poi spetterà all'individuo cogliere. In altri termini, occorre un sistema scolastico regolato da una precisa scansione interna, ma al contempo fondato su criteri di flessibilità: gli stessi che caratterizzano una personalità in evoluzione e che, così rispettandola, ne permettono la maturazione.

L'impianto della legge governativa si fonda ineluttabilmente sull'interpretazione della soggettività umana come protagonista del proprio processo di divenire, nell'ambito del quale lo Stato e le sue strutture devono avere il compito di garantire la sussistenza e la validità degli strumenti forniti allo scopo. Questa concezione è l'elemento permeante della proposta di Governo; attiene senz'altro ad una visione ideologica ben precisa e in linea, in termini di esaustività delle risposte rispetto alle domande, con le rapide trasformazioni societarie in atto.

Ciò premesso, risulta chiaro, secondo il relatore, come sia necessario riformare la scuola partendo da presupposti diversi da quelli fondanti la cosiddetta legge Berlinguer. Per l'attuale maggioranza si tratta di una

scelta consequenziale e non di una presa di posizione *a priori* e arbitraria, diretta non solo ad adeguare il sistema alle recenti modifiche del Titolo V, ma anche a progettare un sistema scolastico che garantisca la piena realizzazione delle potenzialità individuali nella consapevolezza e nel rispetto delle loro diversificazioni. Diverse sono infatti le esigenze e le capacità individuali di cui il sistema scolastico deve tener conto, al fine di promuovere la piena realizzazione, senza nutrire il timore che ciò si traduca in uno strumento di discriminazione sociale. Egli ribadisce quindi che la scuola deve saper soddisfare tutte le esigenze soggettive, fornendo strumenti di elevazione sia culturale che professionale e partendo dal presupposto che la società richiede figure professionali diverse, ma non per questo diversamente rispettabili. Tale concezione consente di operare sul sistema scolastico innalzandolo e non appiattendolo, in quanto essa sostiene il valore della diversificazione come patrimonio della società e propone una scuola che possa formare tutti ad un livello elevato. I timori di natura ideologica non possono limitare un percorso già in atto e si peccherebbe di cecità politica, laddove si volesse preservare un sistema di istruzione legato a concetti e pregiudizi anacronistici. Spetta del resto al legislatore il compito di operare sulla base sia dei segnali provenienti dai cittadini, sia di una visione ampia e riconducibile a sistemi diversi, tutti però concorrenti al funzionamento di una società complessa.

Il Presidente relatore sottolinea inoltre di voler assumere una posizione precisa, ma non rigida per ciò che concerne l'*iter* del disegno di legge e le sue possibilità di discussione e revisione. Dopo aver quindi dato atto ai membri della Commissione della loro capacità di prescindere dalla strumentalizzazione politica, egli auspica venga riconosciuto come l'atteggiamento del Governo nei confronti di questa problematica sia di grande disponibilità. D'altra parte, gli Stati generali sulla scuola hanno voluto essere uno dei momenti di verifica necessari ad elaborare una proposta rapportata alle esigenze che la società civile pone con sempre maggiore insistenza e lo stesso confronto in Commissione dimostra l'apertura a modifiche e revisioni, laddove naturalmente non si intenda stravolgere i presupposti fondanti della proposta governativa. Vi è dunque la volontà di ragionare su una materia di importanza fondamentale e di addivenire in tempi ragionevoli ad una riforma valida, mantenendo costante il monitoraggio sulla situazione delle scuole italiane e sulle esigenze dei loro operatori e fruitori.

In tal senso, egli precisa che il ricorso alla delega rappresenta solo una tecnica normativa già utilizzata per le riforme più complesse, specie in materia di ordinamento regionale, richiamando in merito l'esempio fornito dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, e dalle cosiddette leggi Bassanini. Per quanto riguarda poi l'eccezione secondo cui la legislazione statale in materie ripartite non può esercitarsi attraverso leggi delega, in quanto si configurerebbero come leggi di principi e criteri sui principi, egli rileva come si tratti di orientamento minoritario e soprattutto privo di riscontro esplicito, posto che la delegazione legislativa non

incontra alcun limite costituzionale rispetto al tipo di utilizzo che se ne fa nella riforma governativa.

Entrando nel merito delle obiezioni sollevate sui contenuti della riforma, il Presidente relatore si sofferma sulle perplessità manifestate verso l'anticipo dell'ingresso alla scuola materna e in proposito si dichiara in linea di principio concorde con l'idea di lasciare immutato il ciclo della scuola dell'infanzia per non interferire in un processo pedagogico che oggi rispetta in pieno l'età evolutiva del bambino e che ha mostrato di essere un impianto assai valido. Del resto, è pur vero che solo pochi Paesi d'Europa prevedono una scolarizzazione così anticipata e che comunque ogni Stato organizza il proprio sistema scolastico tenendo conto il più possibile delle proprie tradizioni culturali e sociali. Senza con ciò caldeggiare forme di rigidità e chiusura, a suo avviso sempre rischiose, egli sostiene che il cambiamento e l'evoluzione costituiscono sempre processi fisiologici, purchè non comportino, specie nel settore dell'istruzione, stravolgimenti e traumi. Occorre peraltro tenere in considerazione un orientamento che non solo è maggioritario in sede di Commissione, ma risulta dominante anche fra le varie associazioni rappresentative del comparto audite dall'Ufficio di Presidenza. Del resto, la scuola materna, così come la scuola elementare che nel progetto in esame vede mantenuti i suoi cinque anni di durata, sono elementi portanti del sistema di istruzione italiano; su questo punto la Casa delle Libertà manifesta la propria coerenza con quanto sostenuto nella scorsa legislatura e nel corso della campagna elettorale.

Quanto al tema del doppio canale costituito da istruzione e formazione professionale, considerati momenti paralleli e di pari dignità, esso rappresenta un aspetto fortemente innovativo della proposta governativa che, nella visione umanistica che permea il progetto, appare estremamente positivo, oltre che coerente, dal momento che soddisfa l'esigenza di corrispondere alle diverse tendenze e preferenze degli individui. Fondamentale, al riguardo, è la libertà di scelta, per rendere effettiva la quale la Repubblica non può limitarsi a garantirla in teoria, dovendo viceversa offrire gli strumenti affinché essa si realizzi.

Più in particolare, la formazione professionale va configurata in maniera tale da consentire una strutturazione della personalità non secondaria e non inferiore a quella conseguita grazie al canale dell'istruzione. Tale premessa, se correttamente interpretata, annulla il rischio paventato da alcuni della discriminazione sociale a danno dei ceti meno privilegiati. Al contrario, è opportuno garantire a chi intenda non proseguire lo studio teorico e sia più orientato verso una professione di poter seguire tale direzione.

A questo proposito, in riferimento all'altra obiezione relativa alla precocità della scelta tra i due canali, che contrasterebbe con le capacità di arbitrio individuali proprie di quella fase dell'età evolutiva, il Presidente relatore afferma che potrebbe rappresentare un rischio reale solo laddove non si renda effettiva la possibilità, realizzabile attraverso la mobilità tra i due comparti, di modificare la propria scelta *in itinere*. Dovrà tuttavia es-

sere elevata la qualità della preparazione culturale di base nei primi anni di scuola superiore, così da realizzare una accettabile osmosi tra i due canali; positivo in tal senso sarebbe prevedere un biennio curricolare, che si prefigga lo scopo di completare la formazione dell'individuo nella sua interezza e che, pur non essendo unificato, favorisca un opportuno raccordo all'interno del sistema dei licei e fra quest'ultimo e la formazione professionale. Non è corretto invece riferirsi alla pari dignità tra istruzione e formazione professionale, dovendosi peraltro registrare, già nella fase di presentazione della riforma, il fenomeno della fuga di docenti e alunni dagli istituti professionali verso gli istituti tecnici, nella presunzione che i primi diventeranno di competenza regionale e nella convinzione che le strutture regionali non siano in grado di garantire una formazione professionale di livello qualitativamente elevato. Tali supposizioni tuttavia non sembrano supportate da una corretta conoscenza della normativa vigente, in quanto è prevedibile che, in mancanza di un'ulteriore modifica del Titolo V della Costituzione, il personale dell'intero comparto, attualmente dipendente dallo Stato, passerà nei ruoli regionali.

In relazione poi alla questione attinente all'obbligo scolastico, il Presidente relatore ricorda che il principio è previsto dalla Costituzione, mentre la legge n. 144 del 1999 ha introdotto l'obbligo formativo fino a 18 anni. La stessa legge n. 30 del 2000 a sua volta richiamava la disposizione sull'obbligo formativo, senza con ciò apparire contraddittoria rispetto alla puntualizzazione, pure in essa contemplata, concernente l'obbligo scolastico dal sesto al quindicesimo anno di età. Allo stesso modo, nel testo governativo la norma relativa all'obbligo di formazione non modifica la disciplina già vigente in materia di obbligo scolastico.

Conclusivamente, egli fa presente di non aver voluto rispondere ad ogni singolo intervento reso in discussione generale, rinviando per questo alla replica del Ministro, ma di aver inteso fornire chiarimenti di ordine generale alle osservazioni più ricorrenti e significative.

Ringrazia infine i membri della Commissione per il contributo apportato al dibattito che, al di là delle differenti posizioni politiche, si è svolto correttamente e si è caratterizzato per la ricchezza dei contenuti.

Prende quindi la parola il ministro Letizia MORATTI, la quale esprime innanzitutto un vivo e sincero apprezzamento per la relazione del presidente Asciutti che, attraverso un'ampia panoramica storica delle riforme scolastiche che hanno interessato il Paese a partire dal secolo scorso, ha introdotto in modo preciso e puntuale i temi e le problematiche dell'istruzione, cui la proposta di legge delega in discussione offre alcune soluzioni.

Ringrazia inoltre i senatori di maggioranza e di opposizione intervenuti nel dibattito per l'impegno, la serietà e lo spessore che hanno voluto imprimere alle loro riflessioni e per avere indicato al Governo con franchezza gli aspetti di particolare criticità delle innovazioni contenute nella proposta di riforma. Del resto, quest'ultima, come noto, è stata inizialmente prevista per modificare alcuni aspetti della legge n. 30 del 2000,

ma si è poi resa indifferibile dopo l'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione. Per queste ragioni, il progetto del Governo non può e non deve essere visto come una risposta polemica, o, peggio, una specie di rivalsa rispetto alle iniziative dei precedenti Esecutivi.

Il nuovo quadro istituzionale, come ha bene evidenziato il senatore Gaburro, ridisegna, infatti, il ruolo dello Stato e delle autonomie locali nella gestione e nel governo del sistema di istruzione e di formazione.

Lo Stato, da amministratore e gestore unico del sistema di istruzione, diventa il soggetto istituzionale deputato al governo delle funzioni di indirizzo, controllo e valutazione del sistema; alle autonomie locali e alle scuole autonome sono affidati i compiti di gestione diretta.

Di tutto questo si è dovuto tenere conto nella revisione degli ordinamenti e non si è trattato, certamente, di questioni di poco conto. Tuttavia, nella scrittura del testo di legge si sono volutamente mantenuti tutti quei principi e quegli aspetti ancora compatibili con il nuovo quadro istituzionale in segno di rispetto del lavoro parlamentare che ha visto deputati e senatori confrontarsi a lungo nella scorsa Legislatura sulle ipotesi di riforma del sistema scolastico. Al senatore Monticone, tuttavia, che ha espresso il rammarico per una mancata riscrittura totale del quadro valoriale del sistema educativo, il Ministro esprime la sua personale disponibilità ad accogliere suggerimenti migliorativi soprattutto se finalizzati ad arricchire la dimensione educativa.

Venendo poi ai motivi per cui era indispensabile rivedere la legge n. 30 del 2000, ella rileva come quel provvedimento non considerasse sufficientemente la cornice europea entro cui, dopo l'accelerazione del processo di integrazione impresso dall'adozione della moneta unica, l'Italia è tenuta a muoversi con il preciso obiettivo di favorire al più presto uno «spazio europeo» dell'educazione e della cittadinanza europea, necessaria premessa per l'inizio della costruzione duratura e solida dell'Europa politica.

La predetta legge n. 30 non sembrava, altresì, rispondere adeguatamente alle sfide che la società della conoscenza e dell'informazione pone, ormai sempre più incessantemente, ai sistemi di istruzione e di formazione alle professioni, che devono garantire la mobilità internazionale attraverso la spendibilità dei titoli. In particolare, sullo sviluppo di un moderno sistema di formazione professionale, la legge n. 30 rimandava ad un provvedimento di natura economica, la legge n. 144 del 1999, in cui era confinato l'obbligo formativo. In realtà l'impianto della legge n. 30 e la stessa proposta di legge presentata, in questa legislatura, dal senatore Cortiana (atto Senato n. 1251), riconducendo tutto il percorso di formazione alla dimensione scolastica, affermano il principio per cui la formazione al lavoro e alle professioni debba essere relegata in propri ambiti specifici, estranei ai processi di istruzione, secondo un vecchio paradigma tradizionale in base al quale prima si studia e poi si lavora. Oggi invece l'educazione e la formazione sono processi che durano per tutto l'arco della vita in coerenza con l'obiettivo strategico dell'Unione Europea sulla formazione permanente e che, alle soglie dell'adolescenza, debbono intrecciarsi

in percorsi flessibili e il più possibile diversificati nei tempi, nelle metodologie, nelle sedi e nei contenuti. La vera sfida allora è fare in modo che non ci siano interruzioni nel processo di formazione dei giovani e che ogni segmento dei percorsi formativi possa valere per un livello successivo di istruzione e/o di qualificazione professionale. In questa scelta il Governo è confortato dai modelli dei sistemi europei ed internazionali dei Paesi economicamente avanzati che già negli anni '90 hanno introdotto flessibilità nei percorsi e sviluppato sistemi di formazione professionale di grande prestigio, di notevole efficacia e rispondenti a bisogni autentici dei ragazzi e delle loro famiglie. È altresì confortato da studiosi come Gardner, professore alla Harward Graduate School, uno dei massimi esperti mondiali di educazione, che ha recentemente dichiarato che non si dovrebbero costringere i giovani ad un alto livello di istruzione entro i venti anni, ma che si dovrebbe dare loro la possibilità di istruirsi lungo tutto l'arco della vita.

D'altra parte, in Italia la mancanza di una valida alternativa agli studi liceali – come ha ben evidenziato il senatore Favaro – ha privato troppi giovani di opportunità di formazione che valorizzassero le loro inclinazioni, attitudini e capacità e consentissero loro di mantenere un rapporto positivo, perché utile per il loro avvenire e perché attento ai loro progetti, alla loro intelligenza e alle loro aspettative, con il sistema di formazione. È avvenuto, invece, che i ragazzi, costretti alla frequenza dell'unico canale liceale o di scuole licealizzate, sottoposti spesso a un carico di materie (fino a 15-16) che risulterebbe insopportabile anche ai migliori alunni dei licei e a un peso orario (fino a 40 ore la settimana), costituito in prevalenza da una serie di lezioni frontali, abbiano preferito abbandonare completamente gli studi ed alimentare quella dispersione scolastica, e da qualche anno anche formativa, che rappresenta il vero punto di crisi del sistema italiano e che ne minaccia la credibilità e la legittimità presso i giovani e le loro famiglie. Da questo punto di vista l'obbligo scolastico, se disgiunto da un vero successo educativo è un non senso.

Rassicura quindi il senatore D'Andrea circa le sue preoccupazioni in merito ad una effettiva esigibilità dei diritti di cittadinanza e dell'obbligo come servizio alla persona. Se si vuole innovare profondamente l'offerta di formazione, si devono comprendere i giovani e le loro scelte, che non rappresentano una fuga, ma una ricerca del loro personale progetto di vita. Se non si vuole consegnare questi giovani ad un destino di esclusi, bisogna offrire loro quell'opportunità educativa che è stata loro negata. Non è affatto detto che questo possa avvenire obbligandoli a rimanere più a lungo a scuola. anche se si trattasse di una scuola rinnovata, con insegnanti più competenti, con programmi più aggiornati, con meno vincoli burocratici. Al contrario, la legge delega, introducendo flessibilità e differenziazione dei percorsi di istruzione e formazione nei modi, nei tempi e negli sbocchi, offre agli studenti una reale possibilità di personalizzazione del progetto formativo di ciascuno, con il sostegno, l'aiuto ed il riconoscimento degli insegnanti e della scuola, come auspicato dal senatore Togni. In questo senso, il Ministro rassicura quanti hanno voluto mettere in guar-

dia il Governo dai rischi di una scelta precoce da parte dei ragazzi che, comunque, il disegno di legge delega non contempla, atteso che le esperienze professionalizzanti e di raccordo con il sistema produttivo e socio culturale possono iniziare solo dopo il quindicesimo anno, così come previsto dalle attuali norme sull'obbligo formativo. Quindi, non vi è nessuna precocità sia rispetto alla legge n. 30, sia rispetto alla proposta del senatore Cortiana. Nel provvedimento in discussione, il sistema amplia la gamma dell'offerta formativa consentendo ai giovani di conseguire qualifiche e diplomi professionali che rispondano ai loro bisogni e alle loro aspettative a partire dal quattordicesimo anno di età.

Al senatore Tessitore poi, che si è dichiarato a favore dell'integrazione «in orizzontale» dei sistemi, ella precisa che il Governo punta piuttosto all'unitarietà dei due sistemi di istruzione e di formazione professionale che vengono ritenuti di pari dignità. Le ragioni fin qui esposte in merito ad una reale personalizzazione dei piani di studio e alla sfida del raggiungimento del successo scolastico e formativo da parte di tutti hanno portato il Ministro, peraltro, a superare la logica del legislatore ottocentesco in materia di obbligo scolastico nel concetto più moderno di diritto-dovere all'educazione. È infatti volontà del Governo affermare una nuova cultura dei diritti in cui l'istruzione e la formazione siano considerati, a pieno titolo, diritti essenziali di cittadinanza. In tal senso rassicura le senatrici Manieri e Franco che attraverso questa legge di riforma, nel rispetto del nuovo quadro costituzionale, si lavorerà perché non ci siano offerte statali di serie A e offerte regionali di serie B, alcune di spessore culturale ed educativo e altre no. I saperi di base, che attualmente sono previsti nel percorso dell'obbligo scolastico, verranno previsti e rafforzati anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Queste gerarchie e queste distinzioni infatti vanno superate per approdare ad un sistema educativo della Repubblica che veda concorrere, per la migliore istruzione e formazione possibile dei giovani, Stato e regioni, licei e istituti professionali, ma anche centri di formazione professionale che dovranno riqualificarsi ed arricchirsi, in linea con i nuovi *standard* qualitativi di cui lo Stato si renderà garante.

Ella ringrazia a questo proposito la senatrice Bianconi per avere ricordato il prezioso e significativo patrimonio di conoscenze e di esperienze dei molti centri di formazione professionale del Paese, messo al servizio, anche e soprattutto, delle persone più svantaggiate. Rassicura peraltro la senatrice che il nuovo quadro istituzionale riconoscerà a questi centri il giusto ruolo nell'ambito del sistema educativo di istruzione e di formazione, affinché ci sia la necessaria valorizzazione delle esperienze migliori nei diversi settori della formazione professionale, mirabilmente curati dai medesimi centri. Ogni percorso, al di là della durata, consentirà accessi ad un livello superiore di istruzione e di formazione. Infatti, mentre si ridisegnerà tutto il sistema della formazione professionale, si lavorerà anche per creare percorsi di formazione professionale superiore, culturalmente e qualitativamente validi, così come ha auspicato il senatore Gaburro.

Inoltre, i ragazzi dovranno sapere che nessuna scelta da loro effettuata nelle diverse fasi di formazione sarà mai irreversibile. Le scuole organizzeranno attività didattiche che rendano effettivo il passaggio tra gli indirizzi e tra i diversi percorsi, fornendo ai giovani una adeguata preparazione per affrontare il nuovo percorso di studio. Per questo rassicura i senatori Delogu e Bevilacqua circa le loro preoccupazioni in merito e si impegna fin da ora a dedicare un'attenzione particolare a questo aspetto della riforma nella predisposizione dei decreti delegati. Così pure, si avvierà una riduzione decisiva dei percorsi liceali e dei loro indirizzi per porre freno all'attuale eccessiva frammentazione degli studi che, come hanno ben evidenziato i senatori Valditara e Compagna, ha finito per confondere gli assi culturali originari e determinato percorsi che, talvolta, per la loro originalità, non sono più riconducibili all'indirizzo da cui sono nati. Una prova di questa degenerazione è certamente l'alto numero di seconde prove di esame di Stato che il Ministero predispone ogni anno e che supera, anche quest'anno, il numero di 600. Al contrario, nell'ipotesi di riforma proposta, i licei dovranno ispirarsi alla migliore tradizione scolastica italiana e contemporaneamente innovarsi attraverso percorsi che forniscano una risposta alle moderne esigenze formative.

All'accorato appello della senatrice Acciarini perché non vada perduto il patrimonio dell'istruzione professionale statale e degli istituti tecnici, ella risponde di condividere tali preoccupazioni dichiarando di conoscere ed apprezzare dell'istruzione professionale e dell'istruzione tecnica le punte di eccellenza e l'efficacia di molti percorsi che hanno contribuito a garantire lo sviluppo di interi settori produttivi del Paese. Questi percorsi confluiranno nei licei tecnologici ed economici per consentire l'accesso alla formazione universitaria, che la direttiva europea 89/48 richiede per la spendibilità su tutto il territorio dell'Unione dei titoli professionali pregiati, ivi compresi geometri, periti industriali, periti agrari ed agrotecnici. L'istruzione professionale di competenza regionale, secondo il recente dettato costituzionale, riguarderà tutti quei profili che saranno concordati d'intesa con le regioni e che dovranno mantenere gli attuali livelli culturali e professionali.

Dunque, si tratta di una sfida per l'intero Paese e non di una questione che riguarda soltanto le competenze del Ministero o dell'amministrazione scolastica. In proposito, il Ministro si dice convinta che le istituzioni coinvolte sapranno cogliere questa sfida per dare maggiori opportunità ai giovani e per lo sviluppo del Paese.

Ritornando poi al quadro istituzionale, ella rassicura la senatrice Soliani che, contrariamente a quanto da lei sostenuto, rispetto ad una presunta visione localistica del Governo nell'ambito dell'istruzione e della formazione alle professioni, la dimensione prescelta è esattamente opposta a tale impostazione. La proposta del Governo infatti – come il senatore Valditara ha avuto modo di apprezzare – valorizza la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e si inquadra nell'ambito europeo. Nel contempo, garantisce e valorizza l'autonomia degli istituti scolastici, pur prevedendo una quota di approfondimenti dei piani di studio di competenza delle re-

gioni relativa ad aspetti specifici e locali. Si tratta dunque di approfondimenti intensivi, nella dimensione locale, di obiettivi specifici di apprendimento nazionali. A tal proposito, il Ministro conforta il senatore Betta circa la volontà del Governo di attivare una sempre più stretta collaborazione con le regioni, con i comuni e le province, e di valorizzare le capacità di autogoverno delle scuole. In tal senso, rende noto di aver apprezzato l'esperienza della provincia di Trento, in modo particolare la riconduzione in un unico sistema educativo dei percorsi di istruzione e formazione professionale, che ha portato ad un miglioramento qualitativo complessivo ed a una forte riduzione della dispersione scolastica. In merito all'anticipo dell'età di iscrizione, aspetto richiamato da più senatori, ella fa presente che la ricerca pedagogica internazionale invita i Governi a investire nella prima infanzia e a generalizzare i servizi educativi destinati all'infanzia. Come è del resto noto, l'Italia ha saputo creare in questi anni una scuola materna, oggi scuola dell'infanzia, di eccellenza, mentre non ha adeguatamente sviluppato il sistema degli asili nido, lasciando le famiglie prive di un servizio essenziale soprattutto per i genitori entrambi impegnati in attività lavorative e con redditi che non consentono loro in molti casi soluzioni alternative per la cura dei piccoli. Tuttavia, in molte località del Paese si sono attivati progetti di sperimentazione che realizzano eccellenti esperienze con sezioni di raccordo fra nido e materna, così come già avviene istituzionalmente in molte realtà internazionali.

Per queste ragioni, non certo casualmente o per scelte improvvisate, come affermato dalla senatrice Franco, e senza ignorare le implicazioni di natura pedagogica, didattica ed organizzativa, il Governo ha voluto inserire, tra gli elementi di flessibilità, la questione, peraltro dibattuta da decenni nel Paese, dell'anticipo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. In ogni caso, anticipare l'iscrizione sarà un'opportunità e non un obbligo che la scuola pubblica offrirà alla libera scelta delle famiglie. Ancora a questo proposito, ella rassicura i senatori che l'anticipo delle iscrizioni non significherà anticipazione degli apprendimenti. Si tratta di costruire contesti adeguati perché ciascun bambino possa mettere a frutto le proprie conquiste con un approccio progressivo di esperienze.

Il Governo è altresì consapevole del fatto che la frequenza anticipata nelle due scuole dovrà trovare condizioni adeguate per realizzarsi, un contesto rassicurante ed interventi educativi mirati. Per la riuscita di questo nuovo aspetto del sistema si punta sicuramente sulla cooperazione e sull'incontro tra scuola e famiglia che rappresentano, senza dubbio, condizioni necessarie e imprescindibili. Nella scuola dell'infanzia occorrerà, altresì, prevedere nuovi modelli organizzativi e nuove figure professionali, capaci di realizzare interventi specifici. E in risposta alla senatrice Soliani, rende noto che tali interventi saranno progettati ed attuati con la necessaria gradualità e d'intesa con i comuni, nella assoluta consapevolezza di dover garantire la loro qualità. Alla senatrice Franco, dichiara poi di non condividere affatto il pessimismo sulla capacità di scelta delle famiglie, le quali sono responsabili, naturalmente e costituzionalmente, dell'e-

ducazione dei loro figli e vanno messe nelle condizioni di poter scegliere modalità e tempi della stessa.

Alle senatrici Soliani e Franco, inoltre, che hanno paventato il rischio di un impoverimento complessivo dell'offerta formativa a partire dal prossimo anno scolastico come conseguenza dei tagli agli organici operati dalla recente legge finanziaria, il Ministro riferisce che l'operazione di contenimento delle dotazioni organiche previste per l'anno scolastico 2002/03, peraltro con parametri ampiamente al di sotto di quelli approvati dai Governi precedenti e mai rispettati, non può compromettere affatto il diritto allo studio degli alunni, né i livelli quantitativi e qualitativi del servizio scolastico, così come risulta dal confronto dei livelli di apprendimento rapportati al numero dei docenti secondo le medie europee. Il costante monitoraggio, effettuato su tutte le scuole e attivato attraverso il sistema informativo del Ministero, che consente di conoscere quotidianamente scuola per scuola la situazione degli organici rispetto agli alunni, oltre che di mantenere un confronto continuo con gli uffici scolastici regionali, induce ad essere fiduciosi.

Ad ogni buon fine, rispetto ad eventuali situazioni di particolare disagio, legate ad imprevedibili incrementi del numero degli alunni o a particolari emergenze di alcune realtà territoriali, si potrà far fronte con l'utilizzo degli strumenti previsti dall'articolo 3 della legge n. 333 del 2001. In ogni caso, ricorda ai senatori, che più volte hanno richiamato la legge n. 30, che l'impianto ordinamentale di quella legge, con la riduzione di un anno nel primo ciclo, avrebbe comportato una diminuzione di oltre un quinto degli insegnanti delle scuole elementari, o di un terzo di quelli delle scuole medie.

Riguardo all'innovazione della modalità di apprendimento in alternanza scuola lavoro, richiamata da molti senatori, esprime apprezzamento per l'intervento del senatore Brignone che ringrazia per le tesi che ha esposto al riguardo. L'alternanza è una nuova opportunità formativa che si offre ai giovani; essa non è riconducibile all'apprendistato né ad un «sottopercorso» che si può intraprendere soltanto nell'ambito della formazione professionale. L'ipotesi del Governo è che il processo di apprendimento debba avvenire anche in un terreno diverso, quello del lavoro, che non è di per sé un'esperienza formativa e a cui non bisogna annettere un significato di emancipazione che non sempre ha: non è un caso che i giovani che vanno a lavorare presto trovano facilmente occupazione, ma altrettanto facilmente la perdono. Il lavoro però può rappresentare, se opportunamente organizzato nell'ambito di un progetto formativo, una via di emancipazione per molti giovani. Si tratta di una modalità di apprendimento, ampiamente adottata con buoni risultati in altri Paesi e che, come tale, dovrà essere offerta anche a chi frequenta il liceo. In tale contesto, tutti i ragazzi in tutti i percorsi formativi dovranno poter fare esperienza di *stage* presso enti, organizzazioni e imprese per arricchire le loro esperienze, per farle valere come credito formativo e per iniziare concretamente a misurare le proprie attitudini ed essere guidati nelle future scelte di vita. In merito alle osservazioni sul primo ciclo fatte dal senatore Bri-

gnone, il Ministro sottolinea che esso, preservando in primo luogo le riconosciute specificità della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, punta a introdurre una maggior continuità su tutto l'arco degli otto anni. In questo senso, rassicura anche la senatrice Pagano che gli istituti comprensivi ovviamente rimarranno. In questo quadro unitario, la scansione interna alla scuola primaria si caratterizzerà per uno sviluppo progressivo della disciplinarietà, che dovrà favorire un passaggio graduale ma solido alla scuola secondaria di primo grado.

Rispetto al sistema nazionale di valutazione, ella ringrazia i senatori che hanno colto la portata dell'innovazione legata alle funzioni del nuovo servizio, il quale fornirà al Paese, al Parlamento e al Governo, in modo permanente e continuo, dati ed elementi di conoscenza sul funzionamento effettivo del sistema scolastico, così come avviene già in tutti i Paesi europei. Tale servizio peraltro non interferisce con la valutazione formativa degli apprendimenti individuali, che rimane naturalmente una prerogativa dei docenti, e sarà uno strumento per sostenere le scuole nel processo di autovalutazione. Le nuove funzioni assegnate al sistema nazionale di valutazione hanno richiesto una revisione della configurazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) ed è per queste ragioni – ella precisa replicando al senatore Berlinguer – che la legge prevede una riorganizzazione funzionale di tale Istituto.

Le sfide che attendono il nostro sistema educativo, anche nella prospettiva di una piena integrazione nello «spazio europeo», inducono a considerare strategico l'investimento sugli insegnanti, nella valorizzazione del loro ruolo sociale e professionale, come hanno avuto modo di porre in risalto i senatori Valditara e Bianconi. La qualità del sistema educativo sarà determinata, principalmente, dalla qualità professionale delle persone che vi insegnano. In tal senso, dichiara di aver molto apprezzato la larga condivisione su questo tema dei senatori intervenuti nel dibattito. Per questi motivi, attraverso l'articolo 5 della proposta di legge, si intende avviare una politica pubblica di alta qualità dei corsi di formazione degli insegnanti. Corsi che saranno universitari o di alta formazione per tutti, con percorsi di sicura competenza disciplinare, svolti nelle rispettive Facoltà e seguiti da corsi di laurea specialistica finalizzati ad un approfondimento disciplinare – oggi abbastanza incerto – unitamente alla acquisizione di competenze pedagogiche, psicologiche e didattiche.

Comunica pertanto ai senatori Tessitore e Compagna che sul tema della formazione iniziale dei docenti il Governo sarà di certo rigoroso, soprattutto in relazione alla necessità di un serio tirocinio degli aspiranti, che sarà previsto dopo il conseguimento della laurea specialistica e affidato anche alla valutazione delle scuole. Rassicura inoltre i senatori Bevilacqua e Compagna sulla grande attenzione che il Governo pone sui temi della valorizzazione dei docenti e sul riconoscimento della loro professionalità con disposizioni contrattuali che ne esaltino il ruolo e la specificità all'interno del comparto scuola. Al riguardo, ella stessa ha avuto un primo e proficuo incontro con i sindacati su questi temi e presto invierò uno spe-

cifico atto di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) affinché colga queste indicazioni.

Infine, in merito alle osservazioni di alcuni degli intervenuti sull'opportunità dello strumento della delega, valgono le osservazioni del senatore Valditara e del senatore Delogu circa la necessità di un provvedimento che consenta di graduare e monitorare costantemente l'attuazione della riforma sia in relazione alla predisposizione di un piano di investimenti, sia in riferimento alla complessiva attuazione del nuovo quadro costituzionale. Tra l'altro, il ricorso a provvedimenti delegati è stato ampiamente praticato in Italia in tutte le fasi di grande cambiamento: nel 1974 con la predisposizione di quattro decreti delegati, poi per l'autonomia delle istituzioni scolastiche e per la riforma della pubblica amministrazione nelle ultime legislature.

Circa, infine, la preoccupazione del senatore Brignone sul tempo di attuazione della delega, osserva che tale tempo rappresenta il periodo massimo entro il quale il Governo è chiamato a definire l'intero processo. Gli interventi di legislazione delegata verranno cadenzati in ragione della messa a regime della riforma, a seconda dei diversi gradi ed indirizzi di studio. Concordo, infine, con i senatori Tessitore e Passigli sulla necessità di non dilatare i tempi di approvazione della legge al fine di dare al Paese una riforma organica della scuola.

In definitiva, riprendere l'iniziativa legislativa era un dovere costituzionale e il Governo lo ha assolto secondo la propria impostazione e i propri principi, restando aperto, comunque, a proposte di integrazione e di miglioramento. Ci si trova di fronte a una grande impresa che merita un sostegno straordinario del Parlamento. Non si tratta solo di riformare un singolo aspetto del sistema scolastico, bensì di costruire nuovi strumenti gestionali e amministrativi del sistema educativo che coinvolgono, per la prima volta, più livelli e più soggetti istituzionali. Vanno poste insomma le basi giuridiche per una scuola che non sia più solo dello Stato, ma della Repubblica. Ecco perché il buon esito di questa impresa non può interessare soltanto il Governo e la sua maggioranza parlamentare, ma rimanda ad una grande collaborazione istituzionale con le regioni, le province, le autonomie locali e, prima ancora, con il Parlamento, e al coinvolgimento dell'intera società civile. Il Ministro raccoglie in questo senso l'appello del senatore D'Andrea al confronto nel merito delle questioni e dichiara che, in questa delicata fase di approvazione del testo di legge in discussione, farà tesoro dei suggerimenti che le perverranno, come quelli emersi dal dibattito in Commissione, per migliorare la proposta di legge, per la predisposizione dei successivi provvedimenti delegati e per una scuola in cui si augura il Paese tutto possa riconoscersi. Auspica pertanto che i senatori siano d'accordo nel favorire un rapido *iter* parlamentare della legge delega.

Il presidente ASCIUTTI propone che venga assunto come testo base il disegno di legge n. 1306 e che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per le ore 18 di mercoledì 29 maggio prossimo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

67^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1268-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CHIRILLI, dopo aver ricordato che il decreto-legge n. 36 del 2002, già esaminato in prima lettura dal Senato, è volto al recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma di un credito di imposta per gli anni 1992-1993 e 1994 per effetto di alcune decisioni della Commissione delle Comunità europee, confermate da successive sentenze della Corte di giustizia, illustra la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2, terzo comma, secondo periodo; tale modifica tende a precisare che l'importo complessivo da recuperare è costituito dalle somme di cui è stato normativamente previsto il riconoscimento per gli anni 1992, 1993 e 1994 con riferimento alla parte eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei paesi membri dell'Unione europea. Pertanto; tale precisazione, sia pure attraverso una formulazione confusa, mirava a ridurre l'importo delle somme oggetto del recupero. Se è pur vero che in quegli anni l'Esecutivo aveva previsto delle somme da destinare a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea operanti in Italia, tuttavia tali provvidenze non furono mai erogate dal momento che non furono adottati i relativi decreti ministeriali di attuazione. Di conseguenza la somma di questi contributi a favore degli autotrasportatori comunitari è

pari a zero e quindi l'aggiunta, introdotta dalla Camera dei deputati, appare quanto meno pleonastica, tuttavia, poiché non ci sono i margini di tempo sufficienti per apportare ulteriori modifiche al decreto-legge, che altrimenti rischia di decadere, ritiene comunque opportuno che si proceda il più velocemente possibile all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Paolo BRUTTI rileva che dalla lettura degli atti concernenti i lavori della Camera dei deputati emerge che tutti gli interventi, sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, mirano ad introdurre un emendamento che ha lo scopo di sottrarre dal *bonus* fiscale concesso agli autotrasportatori italiani l'eventuale *bonus* previsto da disposizioni di analogo contenuto stabilite dai Paesi membri dell'Unione europea. Pertanto, un'interpretazione di tale modifica volta a intendere che le medesime disposizioni sono quelle previste nell'articolo 1 del citato decreto-legge significherebbe stravolgere la volontà politica che è stata concordemente espressa nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Sarebbe quindi opportuno evidenziare che l'interpretazione corretta è proprio quella appena illustrata e che obiezioni attinenti alla ristrettezza dei tempi sarebbero facilmente superabili poiché il Senato potrebbe licenziare il testo nella giornata di oggi, dando modo alla Camera dei deputati di completare l'*iter* nella giornata di domani. In ogni caso, una eventuale decadenza di tale decreto-legge non produrrebbe certo un grave danno perché comunque il nostro paese avrebbe manifestato la volontà di adempiere alle decisioni assunte dalla Comunità europea, senza contare il fatto che si disporrebbe di ulteriore tempo per pervenire ad un provvedimento più preciso. Questa soluzione, inoltre, comporterebbe quale ulteriore vantaggio quello di evitare un più che probabile blocco degli autotrasportatori che verrebbe proprio a coincidere con il periodo estivo.

La senatrice DONATI manifesta la propria contrarietà ad apportare ulteriori modifiche al testo del decreto-legge ed esprime il proprio avviso critico anche in ordine all'ipotesi, avanzata dal senatore Paolo Brutti, di un secondo decreto-legge che si verrebbe ad emanare nel caso in cui il decreto-legge n. 36 non fosse convertito. Infatti, pur essendo perfettamente consapevole che gli autotrasportatori si trovano sul piede di guerra, ritiene che le reazioni di questa categoria saranno finalizzate soprattutto ad ottenere quelle agevolazioni e misure di sostegno che furono concordate lo scorso novembre in un accordo-quadro siglato con il Governo.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario MAMMOLA, dopo aver osservato che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati è volta a limitare l'importo delle

somme da recuperare, fa presente che in effetti il Governo aveva previsto un contributo a favore anche degli autotrasportatori dei paesi membri dell'Unione europea parallelamente al *bonus* fiscale a favore degli autotrasportatori italiani; tali provvidenze ammontavano, per gli anni 1993, 1994, rispettivamente, a 30 e a 23 miliardi di lire. Tuttavia tali somme non furono mai erogate in assenza dei decreti ministeriali di attuazione. Alla luce di ciò, gli effetti della modifica introdotta dalla Camera dei deputati sono pertanto nulli, e quindi si tratta di una precisazione inutile che genera solo ulteriori aspettative da parte della categoria degli autotrasportatori e che può ingenerare un forte contenzioso nel recuperare delle somme. In ordine poi all'intervento del senatore Paolo Brutti, ritiene che si debba restare ad una interpretazione letterale della modifica introdotta dalla Camera dei deputati e che quindi non si possa non fare riferimento ad eventuali contributi fiscali erogati dagli altri paesi comunitari a favore degli autotrasportatori di quei paesi. Un'interpretazione di questa natura risulterebbe essere errata per due ordini di motivi: in primo luogo l'effetto sulle somme da recuperare sarebbe comunque nullo poiché non risulta che sconti fiscali, analoghi a quelli concessi agli autotrasportatori italiani, siano stati riconosciuti dagli altri paesi membri dell'Unione europea contro i quali, infatti, non pende alcuna procedura di infrazione. In secondo luogo, l'interpretazione estensiva potrebbe gettare dubbi sulla correttezza dei comportamenti delle istituzioni comunitarie che avrebbero aperto procedure di infrazione nei confronti del nostro paese e non anche nei confronti di altri paesi dell'Unione europea. Per tutte queste ragioni, pur ritenendo più corretto il testo del decreto-legge licenziato in prima lettura dal Senato, concorda sulla necessità di approvare il più velocemente possibile il testo del decreto-legge trasmesso dalla Camera dei deputati non essendovi i tempi sufficienti per apportare ulteriori modifiche.

Il presidente PEDRAZZINI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo del decreto legge entro le ore 14 della giornata odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

68^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

indi del Presidente
GRILLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Aiscat, professor Giancarlo Elia Valori, il presidente della SALT spa e vice presidente dell'Aiscat, commendator Francesco Baudone, il presidente dell'Autostrada del Brennero e vice presidente dell'Aiscat, dottor Ferdinand Willeit, l'amministratore delegato della società Autostrade spa, ingegner Vito Gamberale e il segretario generale dell'Aiscat, dottor Gianfranco Causin.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1268-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore Paolo BRUTTI illustra l'emendamento 2.1 volto a precisare che dall'importo complessivo delle somme da recuperare vada sottratto il contributo riconosciuto agli autotrasportatori da parte di disposizioni previste da altri Paesi membri dell'Unione europea.

Il relatore CHIRILLI esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 sia perché la ristrettezza dei tempi impedisce di apportare ulteriori modifiche al decreto legge, sia perché, in caso di non conversione del decreto legge, il Governo sarebbe comunque costretto al recupero del *bonus* fiscale attraverso la cartella esattoriale. Inoltre non è escluso che l'eventuale approvazione di tale emendamento potrebbe aprire un'ulteriore fase contenziosa presso gli organi della Comunità europea.

Il sottosegretario MAMMOLA invita il senatore Paolo Brutti a ritirare il proprio emendamento, non solo alla luce delle considerazioni espresse dal relatore, ma anche perché non risulta che altri Paesi dell'Unione europea abbiano concesso misure di *bonus* fiscale agli autotrasportatori. Pertanto, anche accettando la proposta emendativa, non vi sarebbe alcun effetto sul conteggio delle somme da recuperare.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 2.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore CHIRILLI illustra il seguente ordine del giorno:

0/1268-B/1/8

CHIRILLI, *relatore*

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1268-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto"

impegna il Governo

ad applicare la disposizione di cui alla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del provvedimento nel senso che l'emendamento stesso si riferisce alla parte eccedente il contributo riconosciuto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2002, a favore degli autotrasportatori dei paesi membri dell'Unione europea, e tenendo conto del fatto che le quote di contributo inizialmente destinate da tali disposizioni a detti autotrasportatori sono state già stralciate dall'importo complessivo da recuperare, in sede di decisione delle autorità comunitarie».

Previo parere favorevole del rappresentante del Governo, posto ai voti, l'ordine del giorno n. 0/1268-B/1/8 è approvato.

Il senatore Paolo BRUTTI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/1268-B/2/8

BRUTTI

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1268-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto"

premessi che

la Camera dei Deputati ha approvato, in sede di conversione, un emendamento al decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, come modificato dal Senato, che stabilisce che il recupero del bonus fiscale dovrà avvenire tenendo conto di quanto riconosciuto, con loro autonome disposizioni, a favore di autotrasportatori da parte di paesi membri della UE e che dovrà pertanto essere defalcato dall'ammontare totale delle somme richieste in restituzione;

tale volontà è assolutamente esplicita e confermata dalle dichiarazioni rese in Aule e riportate dagli Atti Parlamentari nell'illustrazione dell'emendamento alla Camera dai Deputati;

l'interpretazione letterale della norma approvata si presta ad una lettura riduttiva e tale da pregiudicare completamente gli scopi e gli effetti voluti dai presentatori dell'emendamento stesso;

tali interpretazioni riduttive rendono l'emendamento in questione una pura e pleonastica ripetizione di quanto già stabilito dalla Commissione europea nella individuazione delle somme da richiedere in restituzione, che ha proprio a questo fine già defalcato la parte di risorse destinate ai trasportatori;

impegna il Governo:

a confermare, anche mediante circolari interpretative, il significato sostanziale dell'emendamento voluto e illustrato dai presentatori dello stesso alla Camera».

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 0/1268-B/2/8, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PEDRAZZINI illustra il seguente ordine del giorno:

0/1268-B/3/8

PEDRAZZINI, PROVERA, MORO, PIROVANO, CHINCARINI, VANZO

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1268-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto";

considerato che in riferimento al decreto-legge n. 36 del 2002, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato un emendamento finalizzato a stabilire che il recupero del bonus fiscale dovrà essere effettuato tenendo conto di quanto riconosciuto con le medesime disposizioni di legge previste dall'articolo 1 del presente decreto-legge n. 36 agli autotrasportatori europei;

tenuto conto che in particolare tale emendamento specifica che la quantificazione della somma da restituire sarà data dalla differenza tra

quanto avuto dagli autotrasportatori italiani e quanto avuto dagli autotrasportatori europei;

impegna il Governo:

a specificare che l'emendamento approvato dall'Assemblea della Camera nella seduta del 9 maggio 2002, si interpreta nel senso che la somma che gli autotrasportatori italiani dovranno restituire è quella risultante dalla differenza tra la somma riconosciuta a favore degli autotrasportatori italiani a titolo di credito di imposta, in attuazione delle leggi citate nell'articolo 1 del presente decreto-legge, e la somma riconosciuta a favore degli autotrasportatori europei con le medesime leggi di cui al citato articolo 1;

a verificare se la Commissione europea nella determinazione della somma da richiedere agli autotrasportatori italiani in restituzione, abbia già sottratto la parte delle risorse riconosciute dalle citate leggi italiane in favore degli autotrasportatori europei;

a valutare se vi è la possibilità di considerare che l'importo totale che dovranno restituire gli autotrasportatori italiani è dato dalla differenza tra il totale dei benefici concessi dallo Stato italiano per i propri autotrasportatori negli anni indicati dall'articolo 2, comma 3 del presente decreto-legge, e il totale di analoghi benefici concessi negli stessi anni, dagli Stati membri per i propri autotrasportatori».

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Il senatore PEDRAZZINI ritira, quindi, l'ordine del giorno n. 0/1268-B/3/8.

La Commissione infine conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge del decreto legge n. 36 del 2002, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale: audizione dei vertici dell'Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 marzo 2002.

Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato che è intenzione della Commissione concludere l'indagine conoscitiva in titolo in tempi rapidi per fornire alcune risposte al fenomeno degli alti tassi di incidentalità presenti nel nostro Paese, ritiene utile conoscere il contributo dell'Aiscat e

del Gruppo Autostrade soprattutto con riferimento alla quota di investimenti destinati alla sicurezza stradale.

Il professore VALORI, presidente dell'Aiscat, dopo aver osservato che l'Aiscat e l'intero settore delle concessionarie autostradali guarda con interesse all'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione – che dimostra l'attenzione del Parlamento nei confronti del grave problema dell'alto livello di incidenti –, si sofferma su quello che egli ritiene essere il dato più significativo che emerge da una serie di indicatori statistici: pur nella maggior pericolosità del sistema di trasporto stradale, l'autostrada si presenta come l'infrastruttura meno pericolosa tanto è vero che, sulla base di alcuni dati disaggregati, gli incidenti con morti e con feriti sono molto più numerosi in città che in autostrada. La rete autostradale a pedaggio raggiunge elevati *standard* di sicurezza sia per motivi intrinseci alle infrastrutture, che si presentano con caratteristiche di regolarità, geometria, elevata visibilità nelle gallerie e omogeneità nelle protezioni, sia in virtù di una costante e costosa politica di manutenzione, nonché per una matura gestione dei tratti autostradali nei quali sono presenti presidi di polizia stradale e servizi di manutenzione. L'effetto combinato di queste cause determina un costante regresso nei tassi di incidentalità. Tuttavia, una volta risolti, in fase di progettazione, esecuzione e gestione, i problemi concernenti la sicurezza stradale, resta comunque il fatto che gli incidenti residui sono dovuti al comportamento umano o a fatalità. Ciò non significa che il settore sia appagato dai risultati positivi fin qui raggiunti e pertanto si intende non tralasciare alcuno sforzo per applicare soluzioni volte a minimizzare anche le conseguenze dovute all'errore umano. L'impegno del settore è peraltro testimoniato dal fatto che lo scorso anno si è registrato un elevato incremento nella spesa per investimenti da destinare alla manutenzione e alla sicurezza dei tracciati autostradali.

Ritiene infine utile sottolineare alcune iniziative che possono essere idonee a ridurre il numero degli incidenti, a cominciare dalla accelerazione nel processo di infrastrutturazione del nostro Paese, affinché esso risulti adeguato al livello dei flussi raggiunti dalla mobilità su gomma, come pure la razionalizzazione del trasporto merci su strade, soprattutto nella movimentazione delle merci più pericolose.

L'ingegner GAMBERALE, amministratore della società Autostrade spa, pone in evidenza alcuni dati statistici che confermano che l'autostrada è l'infrastruttura di trasporto stradale più sicura perché, nonostante negli ultimi anni la rete sia rimasta sostanzialmente immutata, ha dovuto assorbire più elevati volumi di traffico. Se per incidentalità si intende il numero di eventi con conseguenze alle persone, occorre evidenziare che la maggior parte dei decessi che si sono registrati nell'anno 2000 sono avvenuti nella viabilità provinciale e statale e che, comunque, il novanta per cento degli incidenti è riconducibile ai comportamenti dei guidatori. Pertanto occorre intervenire energicamente proprio su questo profilo e non a caso il Gruppo Autostrade fornisce informazioni all'utenza e promuove interventi

in materia di segnaletica, prevenzione e controllo, assistenza al traffico nonché tramite gli ausiliari della viabilità. Non secondario appare anche l'impegno finanziario destinato alla sicurezza stradale che conferma, a partire dalla fase di privatizzazione, una costante diminuzione del numero di incidenti sui tracciati autostradali. Tali risultati sono anche il frutto di alcuni punti di forza che il Gruppo rivendica fortemente: l'adozione del *telepass*, l'innovazione tecnologica, il centro di produzione multimediale, l'esistenza di un canale radiofonico destinato agli automobilisti, un efficiente sistema di manutenzione nonché un aumento della qualità generale del servizio. In ordine alle linee di intervento che il Gruppo Autostrade intende perseguire nel futuro si dimostra l'assoluta necessità di procedere secondo un approccio integrato finalizzato a superare la logica degli interventi specifici con la promozione del trasporto intermodale, mantenendo così alto l'impegno di garantire l'obiettivo di un trasporto rapido, moderno e sicuro. Gli indicatori statistici che sono stati illustrati e i risultati raggiunti negli ultimi anni dimostrano come il Gruppo Autostrade costituisca un operatore professionale ed affidabile in materia di sicurezza che merita pertanto di essere pienamente coinvolto a livello istituzionale, soprattutto per quanto concerne la fase attuativa del piano nazionale per la sicurezza stradale.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore FABRIS che dà atto al presidente Valori e all'ingegner Gamberale degli sforzi compiuti negli ultimi anni nel sistema autostradale in ordine al problema della sicurezza. Tale risultato è stato favorito anche per effetto del recente rinnovo delle concessioni autostradali in cui è stato rimarcato il ruolo della qualità del servizio reso all'utenza. Tale insieme di fattori deve quindi essere considerato causa primaria nella riduzione del numero di incidenti, fermo restando che risulta ancora da raggiungere l'obiettivo «zero» poiché il numero di cinquecento morti ogni anno risulta ancora inaccettabile.

Ritiene inoltre che i soggetti intervenuti nell'audizione possano fornire utili chiarimenti in ordine a taluni argomenti: sarebbe, in primo luogo, interessante conoscere nel dettaglio gli investimenti che sono stati adottati per effetto di una direttiva emanata dall'allora ministro dei lavori pubblici Micheli in tema di illuminazione e sicurezza delle gallerie. In secondo luogo, sarebbe opportuno conoscere per quali ragioni non sia stato riproposto, sia pur in modo sperimentale, il divieto di sorpasso dei T.I.R. durante i periodi estivi, sebbene tale misura avesse dato in passato risultati positivi. Dopo aver chiesto chiarimenti anche in ordine al piano delle aree di sosta per i camion e al piano dei percorsi alternativi per le merci pericolose, ritiene che ulteriori precisazioni dovrebbero essere fornite per quanto concerne la differenziazione delle tariffe per fasce orarie.

Dovrebbe inoltre essere chiarito l'orientamento che i gestori autostradali intenderanno assumere a partire dal 1° gennaio 2003 quando entrerà in vigore la disposizione, contenuta nel nuovo Codice della strada, volta

ad innalzare il limite di velocità fino a centocinquanta chilometri orari in alcuni tratti della rete. Ulteriori chiarimenti, poi, dovrebbero essere forniti anche per quanto concerne le misure da attuare in caso di nebbia e di altre avversità atmosferiche, al fine di evitare pericolosi ingorghi. Infine, con riferimento al tema della informazione sulla mobilità, ritiene incongruente che esistano due centri preposti a rendere questo importante servizio per l'utenza.

La senatrice DONATI, dopo aver premesso che i dati attestano senz'altro una diminuzione dei tassi di incidentalità nelle autostrade, osserva che l'Aiscat e il Gruppo Autostrade potrebbero fornire utili chiarimenti su alcune importanti tematiche, a cominciare dalla indicazione dettagliata, per singoli tratti autostradali, dei volumi di investimento destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, sarebbe interessante sapere l'opinione dei soggetti auditi sull'impatto che potrà avere sull'incidentalità l'innalzamento del limite di velocità a centocinquanta chilometri orari che sarà operativo a partire dal prossimo anno. Alcune delucidazioni occorrono altresì in merito alla sicurezza dei tunnel autostradali: sotto tale aspetto sarebbe bene chiarire se risulta applicata quella normativa che, emanata in seguito all'incidente del tunnel del Monte Bianco, imponeva interventi per la sicurezza nelle gallerie. Inoltre, chiede di sapere per quale motivo l'Aiscat si mostrò critica nei confronti del decreto sulla progettazione dei nuovi tratti autostradali in condizioni di sicurezza: è infatti contraddittorio sostenere, come si è fatto in questa sede, il proprio impegno sul tema della sicurezza stradale e poi assumere in concreto comportamenti difformi. Anche per quanto concerne il traffico di merci – sotto il profilo delle politiche tariffarie e dell'obiettivo del riequilibrio modale – e la regolazione del traffico in presenza di avverse condizioni atmosferiche, sarebbe utile apprendere il parere dell'Aiscat e del Gruppo Autostrade.

Il senatore Paolo BRUTTI osserva che il complesso degli interventi regolatori, tecnologici e finanziari dovrebbe essere mirato alla riduzione del numero dei decessi causati dagli incidenti stradali, obiettivo che – secondo quanto affermato dal comandante generale della Polizia stradale in una recente audizione – sarebbe raggiunto in condizioni normali. Potrebbe essere allora utile un chiarimento da parte dei soggetti auditi su alcune misure che avrebbero effetti benefici: il divieto di sorpasso dei TIR, la regolamentazione delle merci pericolose, il corretto uso della terza corsia, la necessità di progettazioni idonee a garantire accettabili livelli di sicurezza nonché interventi volti ad evitare invasioni nella corsia opposta.

Il senatore CICOLANI, dopo avere chiesto ai soggetti auditi un supplemento di documentazione oltre a quella consegnata, si sofferma sugli indicatori statistici illustrati dall'ingegner Gamberale per i quali sarebbe bene individuare i parametri adottati anche per poter disporre, ad esempio,

del dato relativo all'evoluzione dei volumi di traffico e di come gli stessi influiscano sul tasso di incidentalità.

Anche in relazione al sistema di qualità messo a punto dal Gruppo Autostrade occorrerebbe identificare i parametri, i punti sotto osservazione, le modalità di verifica e le linee di intervento.

Il senatore MENARDI fa presente che un contributo prezioso potrebbe essere reso dai soggetti auditi nel fornire dati relativi alla differenziazione dei tassi di incidentalità in base al tracciato e al manufatto.

Il presidente GRILLO rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva ad una prossima seduta per consentire ai vertici dell'Aiscat e del Gruppo Autostrade di rispondere alle osservazioni e alle richieste di chiarimento avanzate dai senatori intervenuti nel dibattito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione già convocata per domani giovedì 16 maggio 2002, alle ore 9 è integrato dall'esame del disegno di legge 1298-B, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2002, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 1268-B

Art. 2.

2.1

BRUTTI

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «il contributo riconosciuto dalle» sopprimere la parola: «medesime».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

61^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1347) Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, non potendo il senatore Piccioni partecipare alla seduta odierna, egli assumerà le funzioni di relatore in ordine al disegno di legge in titolo e dichiara conseguentemente di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal relatore stesso.

Informa altresì la Commissione che è pervenuto il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente in ordine agli emendamenti presentati; in particolare, la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.13 e 1.100.

Il Presidente, al fine di superare i nodi problematici attinenti alla copertura finanziaria dell'emendamento 1.100, ritira lo stesso, sostituendolo con la proposta emendativa 1.101.

Il senatore MURINEDDU, a sua volta, dichiara di ritirare l'emendamento 1.3.

Il presidente RONCONI avverte che si può procedere alla votazione degli emendamenti, già pubblicati in allegato nel resoconto sommario della seduta di ieri.

La senatrice DE PETRIS dichiara di trasformare l'emendamento 1.7 in un ordine del giorno del seguente tenore:

0/1347/1/9

DE PETRIS

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1347, di conversione del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68,

premesso che:

risultano ad oggi stoccate nei magazzini individuati dall'AGEA oltre trecentomila tonnellate di farine animali a rischio destinate alla distruzione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

la persistenza di giacenze di tale consistenza di prodotti a rischio, soggetti a deterioramento, richiede un urgente intervento rivolto ad accelerare i tempi di smaltimento nel rispetto delle indicazioni della legge;

il magazzinamento protratto nel tempo delle suddette giacenze costituisce un onere di notevole consistenza a carico dell'erario,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza un programma per assicurare lo smaltimento delle giacenze di materiali a rischio entro il 30 dicembre 2002».

Il sottosegretario DOZZO invita la senatrice De Petris ad eliminare dal testo dell'ordine del giorno le parole «entro il 30 dicembre 2002» .

La senatrice DE PETRIS accoglie tale suggerimento e modifica l'ordine del giorno nel modo prospettato dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti l'ordine del giorno in questione, che viene approvato dalla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.101 sono approvati dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti, vengono invece respinti gli emendamenti 1.8 e 1.1.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 1.12 e 1.6, che vengono entrambi approvati dalla Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.9 e 1.13.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

L'emendamento 2.2, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Si passa al conferimento del mandato.

Il senatore MURINEDDU interviene per dichiarazione di voto, esprimendo un giudizio critico in ordine all'atteggiamento negativo assunto dalla maggioranza sugli emendamenti presentati dall'opposizione ed evidenziando altresì che lo stesso risulta ingiustificatamente ostativo rispetto a proposte emendative finalizzate esclusivamente al miglioramento del testo.

Sottolinea altresì, in senso critico, la mancata prospettazione delle ragioni sottese all'espressione del parere contrario da parte del relatore e del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti presentati dall'opposizione.

Attesa, tuttavia, l'effettiva urgenza sottesa all'adozione delle misure disposte dal decreto-legge in esame e la particolare rilevanza delle stesse per il settore agricolo, dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sul provvedimento, pur evidenziando la sussistenza nel testo proposto di lacune e limiti.

Interviene la senatrice DE PETRIS, esprimendo un giudizio critico in ordine al decreto-legge in esame, in quanto lo stesso non affronta importanti questioni connesse alla materia della BSE, quali quella attinente alla cosiddetta «lingua blu» e quella inerente agli impianti di macellazione. Riguardo a quest'ultima problematica, auspica la predisposizione di un'organica disciplina, atta a risolvere tutti i nodi problematici sussistenti nel settore della macellazione.

Pur ravvisando nel testo normativo in esame numerosi rilievi critici, preannuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione, alla luce dell'urgenza e dell'importanza di talune misure contenute nel decreto legge per il settore agricolo.

Interviene il senatore BONGIORNO, il quale dichiara di non condividere il giudizio critico espresso dall'opposizione nell'ambito delle dichiarazioni di voto, in quanto le misure contenute nel decreto-legge in esame sono finalizzate a far fronte in tempi rapidi ad una specifica situazione di emergenza e non quindi a disciplinare in maniera organica tutta la materia attinente alla BSE, in riferimento alla quale occorreranno sicuramente ulteriori provvedimenti.

Il senatore COLETTI prende la parola, criticando la scelta di utilizzare lo strumento del decreto-legge per risolvere una situazione problema-

tica che dura ormai da diversi mesi e che conseguentemente appare priva dei caratteri di urgenza necessari per l'adozione dello strumento del decreto-legge.

In riferimento all'emendamento 1.1, evidenzia che lo stesso è finalizzato esclusivamente a introdurre talune modifiche migliorative a una disciplina già prefigurata da leggi attualmente vigenti.

Preannuncia quindi un voto di astensione, a nome del proprio Gruppo.

Interviene il senatore AGONI, il quale nel dichiarare il voto favorevole a nome del proprio Gruppo, evidenzia che il provvedimento in esame non è sicuramente finalizzato alla definizione di una disciplina organica per la questione della BSE, ma solo a far fronte ad una specifica e contingente situazione di emergenza.

A maggioranza, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1347, di conversione del decreto-legge n. 68 del 2002, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzando, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,25.

62^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PICCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(188) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali

(900) TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale
(Parere alla 13^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore BONGIORNO evidenzia preliminarmente che i disegni di legge n. 900 e n. 188 introducono un sistema di contabilità ambientale,

finalizzato a consentire alle autorità competenti l'acquisizione di un adeguato quadro cognitivo in ordine alle implicazioni di tipo ambientale delle politiche economico-finanziarie, nell'ottica di uno sviluppo economico improntato a canoni di sostenibilità e di integrazione tra la politica economica e quella ambientale.

Il relatore sottolinea inoltre l'omogeneità della disciplina contenuta nei due disegni in titolo. Entrambi i disegni di legge, infatti, configurano diversi moduli per l'elaborazione dei documenti di «contabilità ambientale», tra i quali rientra anche il sistema degli «indicatori settoriali di pressione ambientale», realizzato in riferimento ai settori industria, energia, trasporti, agricoltura e gestione dei rifiuti. Tutte le questioni attinenti alla materia agricola sono connesse alla tematica di fondo sottesa ai disegni di legge in discussione, ossia quella dello sviluppo sostenibile.

Il relatore fa, infine, presente che è stato presentato in materia di contabilità ambientale un ulteriore disegno di legge, ossia il disegno n. 958, per il quale non è stata effettuata l'assegnazione in sede consultiva alla Commissione agricoltura, nonostante l'omogeneità tra la disciplina prevista nello stesso e quella contemplata nell'ambito dei disegni di legge n. 188 e n. 900.

Conclude, proponendo l'espressione di parere favorevole sui disegni di legge nn. 188 e 900, in relazione ai quali sottolinea la pregnante innovatività della disciplina introdotta in materia di contabilità ambientale.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore PIATTI il quale evidenzia che i profili inerenti all'ambiente non devono essere mai considerati in maniera avulsa rispetto ai profili attinenti allo sviluppo economico, in quanto la politica economica deve essere orientata sempre nella direzione della garanzia di una «qualità dello sviluppo».

Concorda con l'opinione espressa dal senatore Bongiorno in ordine alla innovatività della disciplina introdotta, esprimendo un giudizio favorevole sui disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di conferire mandato al relatore per la redazione di un parere favorevole sui disegni di legge n. 188 e n. 900.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1320) PICCIONI. – *Interventi urgenti in favore del settore agricolo*

(Esame e rinvio)

Il relatore AGONI evidenzia preliminarmente che nell'ambito del disegno di legge in esame è confluita una parte degli emendamenti presen-

tati in riferimento al disegno di legge n. 1064, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, rinviato alle Camere dal Capo dello Stato per profili attinenti alla costituzionalità di alcune disposizioni in esso contenute.

Rileva tuttavia che non sono stati recepite nell'ambito del testo normativo in questione alcune importanti disposizioni contenute nell'ambito delle proposte emendative presentate in riferimento al citato disegno di legge n. 1064, sostenendo l'opportunità di integrare il testo normativo in esame con tali specifiche norme.

Passa quindi all'illustrazione degli articoli.

L'articolo 1 detta disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 2000, atte ad estendere i benefici recati dal decreto-legge n. 279 del 2000, nonché ad ampliare l'ambito di applicazione degli articoli 3 e 5 della legge n. 185 del 1992, per le imprese colpite dagli eventi alluvionali in questione del mese di ottobre del 2000.

L'articolo 2 del disegno di legge sostituisce la disposizione contenuta all'articolo 121 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), prevedendo l'istituzione di regimi di aiuto per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, finalizzati a «favorire il ripristino della redditività».

L'articolo 3 prevede interventi di sostegno in ordine al settore della bonifica e della irrigazione.

L'articolo 4 introduce i criteri maggiormente favorevoli per la valutazione del danno derivato agli impianti di pioppicoltura dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000, ai fini dell'attribuzione di aiuti e contributi di cui al Fondo di solidarietà nazionale previsto dalla legge n. 185 del 1992 (limitatamente all'anno 2002).

L'articolo 5 modifica l'articolo 5-*bis* della legge n. 97 del 1994, introdotto con la legge finanziaria del 2001, ampliando la platea dei beneficiari dei mutui a tasso agevolato per l'acquisto di terreni agricoli localizzati nei territori delle comunità montane.

L'articolo 6 aggiunge all'articolo 141 della legge finanziaria per l'anno 2001 (legge n. 188 del 2000) il comma 1-*bis*, che prevede un ulteriore stanziamento per contributi in relazione ai mutui contratti da enti per la realizzazione di opere atte a migliorare la gestione delle risorse idriche in zone critiche del territorio nazionale.

Interviene il senatore PIATTI per un chiarimento, evidenziando che erano stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 1064 riguardanti il settore della pesca, non recepiti nell'ambito del disegno di legge in esame.

Prospetta inoltre l'opportunità di effettuare audizioni delle organizzazioni agricole, al fine di acquisire un adeguato quadro cognitivo in ordine alle esigenze del settore agricolo.

Evidenzia inoltre la sussistenza di una grave situazione di emergenza idrica in alcuni territori della Sicilia, auspicando che a tale situazione venga posto adeguato rimedio.

Interviene il senatore PICCIONI, evidenziando che per talune proposte emendative presentate in riferimento al disegno di legge n. 1064 sussistono profili problematici per quel che concerne la copertura finanziaria.

Il senatore RUVOLO ricorda che circa un anno fa aveva sottoposto per la prima volta all'attenzione della Commissione i problemi attinenti all'emergenza idrica in Sicilia. La crisi regionale in questione presenta risvolti più ampi rispetto a quelli di tipo meramente idrico, coinvolgendo anche aspetti di ordine pubblico.

Prospetta pertanto l'opportunità di integrare il disegno di legge n. 1320 con apposite disposizioni recanti misure in grado di fronteggiare tale crisi.

Il sottosegretario DOZZO evidenzia che il Governo è sensibile alle problematiche sollevate dal senatore Piatti e dal senatore Ruvolo in relazione alla crisi idrica della Sicilia e concorda con l'opinione espressa dal senatore Ruvolo circa l'opportunità di integrare il disegno di legge n. 1320, con apposite disposizioni atte a fronteggiare tale situazione di emergenza.

Con riferimento alle disposizioni per il settore della pesca, citate dal senatore Piatti, chiarisce che le stesse sono state recepite nell'ambito di un apposito decreto-legge attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1347**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.101**

RONCONI

Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi:

«Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 508 del 1992, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati *in continuo* agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi le proteine trasformate ottenute in detti impianti devono essere classificate come materiali ad alto rischio e ricadono nella casistica per essi prevista alla lettera *a*) dell'articolo 1 del presente decreto».

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

65^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE riferisce sui pareri delle altre Commissioni già pervenuti e precisa che non è stato ancora formulato il parere sul testo e sugli emendamenti da parte della Commissione bilancio. Propone, pertanto, di procedere alla illustrazione degli emendamenti rinviando ad una seduta successiva la votazione sugli stessi.

Conviene la Commissione.

Il senatore BASTIANONI illustra l'emendamento 1.13, precisando che esso è finalizzato ad estendere l'applicazione dell'articolo 1 a tutti i settori economici.

Il senatore MARTONE illustra l'emendamento 1.7, segnalando che esso non intende favorire un singolo settore produttivo, ma prevedere un maggiore impegno a favore delle attività di tutela ambientale.

Il senatore CHIUSOLI illustra gli emendamenti 1.9 e 1.10, richiamandosi alle osservazioni già formulate dal senatore Bastianoni e precisando che l'emendamento 1.10 intende estendere la portata della norma ad aree territoriali che rischierebbero di essere escluse. Ritira l'emendamento 1.0.3.

Il relatore BETTAMIO si esprime in senso favorevole, oltre che sugli emendamenti di cui è firmatario, anche sull'emendamento 1.10, ad eccezione della parte relativa alla copertura, di contenuto identico all'emendamento 1.8. Chiede il ritiro dell'emendamento 1.1, mentre esprime parere contrario sugli altri emendamenti, che riguardano principalmente materie che dovranno essere trattate in altri provvedimenti.

Il sottosegretario VALDUCCI esprime parere conforme a quello del Relatore, precisando che sarà presentato in tempi brevi un disegno di legge specifico in materia di internazionalizzazione e di commercio con l'estero. Fa anche presente che l'estensione dei beneficiari di norme agevolative, in considerazione della consistenza dei fondi disponibili, rischia di dar luogo a finanziamenti a pioggia di scarsa efficacia.

Il senatore MARTONE precisa che l'emendamento 1.7 non è finalizzato ad estendere le agevolazioni a nuovi settori produttivi. Prende comunque atto del parere contrario formulato dal Governo.

Il senatore BASTIANONI illustra gli emendamenti 3.12 e 3.13, osservando come l'emendamento 3.12 possa consentire l'utilizzazione di nuove risorse per le finalità di cui all'articolo 3 e che l'emendamento 3.13 è volto ad estendere la composizione dei comitati previsti dalla legislazione vigente anche ai rappresentanti delle confederazioni imprenditoriali.

Il senatore MARTONE illustra gli emendamenti 3.4, 3.3, 3.9 e 3.0.6, facendo presente che essi rispondono alla finalità, già segnalata in sede di discussione generale, di attribuire al disegno di legge in titolo un valore positivo di impulso alle iniziative imprenditoriali e di ricerca per lo sviluppo sostenibile, l'utilizzazione di fonti rinnovabili e per il raggiungimento di risultati concreti nel campo dell'efficienza energetica.

Il senatore CHIUSOLI illustra l'emendamento 3.130, finalizzato ad incrementare la percentuale di fondi destinata alle piccole e medie imprese. Ritira la propria firma dall'emendamento 3.0.1, che giudica ormai intempestivo.

Il senatore SALERNO illustra l'emendamento 3.10, segnalando che esso, diversamente da quanto previsto dall'emendamento 7.0.3, del quale sarebbe opportuno il ritiro, non riguarda singoli settori produttivi, ma tutti i programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tec-

nologici o innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Precisa che la norma di copertura non è necessaria, ma è prevista per ottenere, eventualmente, risorse finanziarie aggiuntive.

La senatrice TOIA illustra l'emendamento 3.14, sottolineando che la formulazione di un parere negativo da parte del Governo, su un testo volto ad integrare con i rappresentanti delle imprese i comitati della legge n. 46 del 1982, sarebbe incomprensibile. Aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.4, 3.3, 3.9 e 3.0.6.

Si associa il senatore COVIELLO.

Il relatore BETTAMIO esprime parere contrario sugli emendamenti che intendono modificare la percentuale riservata alle piccole e medie imprese fissata dall'articolo 3. Si tratta, infatti, di un limite non casuale, ma coerente con una opportuna utilizzazione dei fondi disponibili. Formula avviso favorevole sull'emendamento 3.2, mentre è contrario all'emendamento 3.7, che implica competenze regionali e sembra comportare problemi di copertura finanziaria. Sugli emendamenti 3.13 e 3.14 invita alla presentazione di un ordine del giorno e propone il ritiro degli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4. Conferma la validità dell'emendamento 3.0.5, di cui è primo firmatario, mentre è contrario all'emendamento 3.0.6.

Il senatore MARTONE ritiene che l'emendamento 3.3 non rientri tra quelli per i quali il parere contrario è motivato dalla presentazione di provvedimenti del Governo sulla stessa materia.

Il sottosegretario VALDUCCI chiede il ritiro dell'emendamento 3.4, osservando che deve essere preservata la specifica funzione del fondo per l'innovazione tecnologica. Sull'emendamento 3.3 invita alla presentazione di un ordine del giorno, mentre conferma la validità del limite del 25 per cento previsto dall'articolo 3. Formula avviso favorevole sull'emendamento 3.3, nonché sull'emendamento aggiuntivo 3.0.5. È invece contrario all'emendamento 3.0.6, nonché all'emendamento 3.10, considerando preferibile la formulazione dell'emendamento 7.0.3. Lo scopo degli emendamenti 3.13 e 3.14 può essere raggiunto, infine, attraverso un provvedimento amministrativo: è quindi favorevole alla trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore COVIELLO esprime soddisfazione per la presentazione dell'emendamento 3.0.5 e per il parere favorevole formulato dal Governo. Prende atto del mutamento di orientamento dell'Esecutivo in materia di programmazione negoziata, ciò che conferma la correttezza della posizione della sua parte politica e anche dell'attribuzione di competenze al Ministero delle attività produttive in questa materia, definita nella scorsa legislatura. Si chiede se non sarebbe preferibile fissare risorse specifiche

per i patti territoriali, che hanno natura decentrata e che potrebbero essere penalizzati rispetto ai contratti di programma.

Il senatore SALERNO prende atto del parere espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 3.10, pur confermando che esso avrebbe consentito di ricomprendere nell'applicazione della norma anche settori, come quello del *design*, che rischiano di essere esclusi.

La senatrice TOIA auspica che la prosecuzione dei lavori possa aver luogo solo dopo l'acquisizione di tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

66^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PONTONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Valducci e per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PONTONE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti.

Il senatore CHIUSOLI ritiene che non vi siano le condizioni per proseguire l'esame del disegno di legge nella seduta in corso. Occorre, infatti,

acquisire il parere della Commissione bilancio, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge in titolo è collegato alla legge finanziaria.

Il senatore COVIELLO, precisato che non vi è da parte dei Gruppi di opposizione alcuna volontà ostruzionistica, rileva come non sia opportuno proseguire nell'illustrazione di emendamenti che hanno evidenti e rilevanti implicazioni finanziarie.

Il senatore BASTIANONI concorda con le osservazioni formulate negli interventi precedenti e ricorda che l'eventuale espressione del parere contrario da parte della Commissione bilancio determina l'inammissibilità dell'emendamento proposto.

Il senatore BETTAMIO ritiene che la Commissione debba, in ogni caso, impegnarsi a concludere l'esame del disegno di legge in tempi il più possibile rapidi ed invita, pertanto, tutti i Gruppi parlamentari ad assumere un orientamento coerente.

Il presidente PONTONE prende atto delle considerazioni svolte dai Senatori intervenuti e sottolinea l'esigenza di procedere rapidamente nell'esame, successivamente all'acquisizione di tutti i pareri delle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati

(9) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi

(1017) RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse

(1174) MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi

(1250) ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi

(1255) VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1206 e contrario sui disegni di legge nn. 9, 203, 1017, 1174, 1250 e 1255)

Il relatore MUGNAI precisa che la disciplina del conflitto di interessi vuole garantire una posizione di sicura imparzialità all'azione di quanti,

titolari di imprese di considerevole rilievo patrimoniale ed economico, siano chiamati ad assumere incarichi nel Governo del Paese. Vi è infatti l'esigenza di eliminare ogni possibilità che le funzioni di governo possano alterare il libero gioco degli interessi della comunità, turbando il corretto equilibrio dei rapporti istituzionali. Il problema ha risvolti nel mondo dell'economia, investendo direttamente il tema generale della disciplina *anti-trust* ed è quindi anche nell'ambito di questa disciplina che deve trovare adeguata soluzione.

Il principale rimedio apprestato nelle più consolidate democrazie è rafforzare il nesso diretto tra potere e responsabilità, grazie ad un'adeguata trasparenza delle situazioni rilevanti. È la conoscibilità offerta ai consociati che ne protegge il sereno e consapevole giudizio e che rende effettiva la responsabilità politica.

Sottolinea come questo complesso tema sia il crocevia di molteplici diritti, interessi e valori di rilevanza costituzionale. Per questo ritiene opportuno operare una breve ricognizione del quadro costituzionale. Anzitutto, richiama il principio, desunto implicitamente dalla Costituzione, che impone la salvaguardia del corretto funzionamento del sistema di relazioni costituzionali tra Governo, Parlamento e cittadino. I cittadini hanno interesse a che non accedano alle cariche pubbliche coloro nei cui confronti non possa presumersi imparzialità nell'esercizio dell'ufficio o della carica.

Vi è poi la libertà di informazione dal lato passivo, intesa come libertà di essere informati e il principio di trasparenza, come requisito specifico legittimante dell'attività di informazione. Nel settore della comunicazione di massa questo principio si accompagna necessariamente a quello del pluralismo. Devono quindi essere presi in considerazione i principi costituzionali sulla funzione sociale della proprietà privata, i limiti ed i presupposti del potere pubblico di espropriazione di beni ed imprese, l'affermazione del «diritto politico» del cittadino di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, il principio che sancisce la libertà di iniziativa imprenditoriale e la libertà di manifestazione del pensiero e, più precisamente, la libertà di informazione dal lato attivo.

Si è suggerito da alcuni di individuare quale mezzo tecnico di soluzione del problema quello della cessione vincolata, ancorché a titolo oneroso, dei beni e delle aziende e, più genericamente, delle attività imprenditoriali appartenenti a chi riveste funzioni di Governo.

Questa proposta, a suo avviso, non è conforme alla Costituzione. Quella che si definisce «cessione» in realtà non è affatto una vendita compiuta in condizioni di libero mercato. La vendita vincolata, infatti, per elementari ragioni di funzionamento del mercato, pone l'alienante in condizioni di grave debolezza contrattuale. Quella che perciò viene indicata come «cessione» integra, piuttosto, una misura di tipo ablativo non compatibile con il sistema costituzionale. Si aggiunga che siffatta trasformazione della titolarità del bene avrebbe effetto definitivo, a fronte di un impegno politico di durata essenzialmente temporanea.

È stato poi frequente, nel corso del dibattito politico e dei lavori parlamentari, il richiamo ad un istituto di origine anglosassone, denominato *blind trust*. È anzitutto decisivo precisare che il *blind trust* statunitense è stato congegnato per disciplinare situazioni ordinarie e diffuse tra tutti i dipendenti pubblici chiamati all'esercizio di funzioni di una certa rilevanza. L'obiettivo è molto diverso da quello che deve perseguire una disciplina sul «conflitto di interessi», perché l'ordinamento italiano non manca di un regime ordinario e diffuso sulle incompatibilità dei dipendenti, funzionari pubblici e parlamentari, ma necessita di norme che prendano in considerazione situazioni di portata rilevante; il *blind trust* concerne solo beni che abbiano il carattere di ricchezze mobiliari o che in ricchezze mobiliari possano essere convertiti in modo agevole. Si tratta di casi nei quali non vi è alcun valore imprenditoriale specifico ed individuato da proteggere né da sacrificare.

Una gestione cieca è possibile infine solo per beni fungibili, poiché essi possono alienarsi senza che l'interessato possa conoscere la destinazione della liquidità ricavata e le forme di reinvestimento.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene di poter affermare che l'intervento normativo proposto dal Governo con il disegno di legge n. 1206 risolve efficacemente il problema del conflitto di interessi nella situazione italiana, realizzando un corretto e soddisfacente temperamento dei valori in gioco.

Esso si basa, infatti, sul divieto per l'interessato di ingerirsi nella gestione diretta dell'impresa, sulla previsione di un sistema di adeguata pubblicità sulla proprietà, sulla titolarità di beni, aziende e, in definitiva, sugli interessi economici di chi assume cariche di Governo (mediante l'obbligo di rendere una dichiarazione *ad hoc*), sulla previsione di un controllo speciale e qualificato, rimesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sul rafforzamento dei poteri sanzionatori e di segnalazione ed informativa al Parlamento.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 1206 e, per le ragioni testé illustrate, parere contrario sui restanti disegni di legge volti a disciplinare la medesima materia, in quanto basati sul ricorso agli istituti della cessione imposta per legge o del *blind trust*.

Prende quindi la parola il senatore DEBENEDETTI, il quale dopo aver dato atto al relatore di aver svolto una relazione impegnata e di aver fornito un contributo importante, precisa di non condividere le conclusioni a cui lo stesso relatore è pervenuto. Precisa, altresì, che la sua valutazione è formulata a titolo personale e che non impegna il suo Gruppo.

Concorda, peraltro, con la tesi illustrata dal senatore Mugnai circa il carattere probabilmente incostituzionale dell'obbligo a vendere e comunque della impraticabilità di una tale ipotesi. Altrettanto impraticabile appare la soluzione del *blind trust*. Non è convincente, tuttavia, la strumentazione che si vuole introdurre con il disegno di legge n. 1206. Vi è, alla base di tale modo di procedere un errore concettuale: l'intenzione, cioè, di voler disciplinare gli interessi ed i loro conflitti. Occorre prendere atto del

carattere di normalità degli interessi e del loro intrecciarsi nella realtà economica. È illusorio pensare di comporre, attraverso una regolamentazione unitaria, il complesso delle fattispecie che possono determinarsi attraverso il loro concreto.

Ritiene, però, che nella situazione italiana vi sia un problema specifico e che di ciò la legislazione dovrebbe occuparsi, senza rincorrere l'illusione di dar luogo a legislazioni di portata generale. Il problema è quello della proprietà delle reti televisive private ed esso andrebbe risolto con l'obiettivo di tutelare il diritto alla informazione ed il pluralismo. Che poi il Presidente del Consiglio abbia molti altri interessi diffusi nella realtà economica è sicuramente meno rilevante ed è comunque una situazione che può riguardare anche altri soggetti.

D'altra parte, non è perseguibile la strada che sembra seguire il disegno di legge n. 1206 di controllare atti e omissioni dei soggetti sottoposti a controllo, anche perché raramente il conflitto di interessi riguarda solo due parti, essendovi quasi sempre un terzo o un quarto soggetto coinvolti.

Esprime anche la propria contrarietà nei confronti della proposta di attribuire competenze in tali materie all'Autorità garante della concorrenza e del mercato: ritiene, infatti, che ciò possa determinare un sovraccarico di attribuzioni, peraltro di contenuto eterogeneo. Occorrerebbe evitare di dar luogo a complicazioni normative e amministrative inutili e perseguire con coerenza l'obiettivo principale che riguarda, appunto, l'assetto delle televisioni. Da questo punto di vista, potrebbe costituire un elemento utile la privatizzazione della RAI.

Si ha l'impressione, viceversa, che le proposte del Governo configurino una sorta di assoluzione preventiva per situazioni di conflitto presunte. È indispensabile invece rendere palesi gli interessi esistenti e lasciare poi al corpo elettorale il compito di giudicare sulle conseguenze che ne derivano in concreto. A suo avviso, la recente vicenda della nomina del Consiglio di amministrazione della RAI, a prescindere dalla scelta delle persone, è indicativa di un metodo fortemente criticabile, contraddistinto da pressanti ingerenze nei confronti degli organi costituzionali competenti alle designazioni. Dichiarò, pertanto, il proprio parere contrario sul disegno di legge n. 1206.

Il senatore CHIUSOLI si associa alla dichiarazione di parere contrario resa dal senatore Debenedetti.

La Commissione, verificata la sussistenza del prescritto numero legale, accoglie infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore sul disegno di legge n. 1206 e di parere contrario sui restanti disegni di legge.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta pomeridiana per esaminare i disegni di legge nn. 1251-1306, n. 1298-B e n. 1246.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE avverte che le sedute già convocate per oggi, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea e domani, giovedì 16 maggio alle ore 8,30, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1149**Art. 1.****1.6**

D'AMBROSIO

Sopprimere l'articolo.

1.9

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

*Al comma 1, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» aggiungere le seguenti: «di tutti i settori economici».**Conseguentemente all'onere derivante, determinato in 60.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

1.13

BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Al comma 1, dopo le parole: «piccole e medie imprese», inserire le seguenti: «di tutti i settori economici».

1.8

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Al comma 1, dopo le parole: «21 giugno 1999», inserire le seguenti: «incluse le aree ammesse al sostegno transitorio a titolo di obiettivo 1 e 2, nonchè le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in deroga all'articolo 87.3 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, così come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 209».

1.10

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, dopo le parole: «21 giugno 1999» aggiungere le seguenti: «, nonchè nelle aree ricomprese nella deroga di cui all'articolo 87, comma 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, così come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 209».

Conseguentemente all'onere derivante, determinato in 60.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1.7

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo per le imprese che operano direttamente o indirettamente nel settore della tutela ambientale».

1.2

TAROLLI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».

1.3

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, BETTA, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».

1.5

GUBERT

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».

1.1

EUFEMI, IERVOLINO, BOREA

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dall'articolo 13 della legge 5 maggio 2001, n. 57, le parole: "del capitale sociale e" sono soppresse».

1.0.3

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche alla normativa in materia di SRL artigiana)*

1. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dall'articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "del capitale sociale e" sono soppresse».

1.0.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al fine di favorire la realizzazione di impianti e strutture legate al turismo congressuale, il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, è incrementato per la quota di cui al comma 3 di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.0.2

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione di imprese italiane, previa delibera del CIPE e nell'ambito delle dotazioni finanziarie

assegnate al Ministero delle attività produttive è autorizzata la costituzione di fondi rotativi per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100».

Art. 2.

2.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 2.

Art. 3.

3.6

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 3.

3.8

D'AMBROSIO

Abrogare l'articolo.

3.4

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN, TOIA, COVIELLO

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «sviluppo precompetitivo», aggiungere le seguenti: «nonchè per il sostegno delle produzioni italiane indirizzate all'esportazione, con particolare riferimento al settore agroalimentare.».

3.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN, TOIA, COVIELLO

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «presentati dalle piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli rivolti a favorire lo sviluppo sostenibile ovvero il risparmio energetico, l'efficienza energetica, l'impiego di fonti rinnovabili e la riduzione dei rifiuti in atmosfera e in acqua.».

3.130

CHIOSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

3.9

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN, TOIA, COVIELLO

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

3.5

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».

3.1

MUZIO, MARINO PAGLIARULO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse de-

rivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi in misura pari ad una quota, determinata con decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, non superiore al 70 per cento delle risorse stesse».

3.2

DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi in misura pari ad una quota, determinata con decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, non superiore al 70 per cento delle risorse stesse».

3.12

TOIA, BASTIANONI, COVIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con apposito decreto emanato dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

3.7

IERVOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attuazione dell'articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità d'intervento a favore del comparto artigiano se-

condo un piano organico d'incentivazione finalizzato al completamento degli incentivi di cui alla legge n. 949 del 1952».

3.13

BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I Comitati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 27 giugno 1999, n. 297, sono integrati da tre membri designati dalle confederazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori produttivi. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono a rendere conforme la composizione dei comitati vigenti alle disposizioni del presente comma».

3.14

BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I Comitati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 27 giugno 1999, n. 297, sono integrati da tre membri designati dalle confederazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori produttivi. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono a rendere conforme la composizione dei comitati già costituiti alla data di entrata in vigore della presente norma».

3.10

SALERNO, MUGNAI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 46 del 1982 è sostituito dal seguente: "Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustria-

lizzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.1

STIFFONI, ALBERTI CASELLATI, MAGNALBÒ, BASTIANONI, FALCIERI, ROLLANDIN, BETTA, GUBERT, CORRADO, BETTAMIO, TRAVAGLIA, DE RIGO, BIANCONI, CARRARA, SALINI, TREDESE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di cooperative sociali)

1. La legge 142 del 3 aprile 2001 non si applica per le cooperative sociali che rispondono ai requisiti della cooperazione costituzionalmente riconosciuta».

3.0.2

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La legge 142 del 3 aprile 2001 è modificata come segue:

a) all'articolo 1, comma 3 sono soppresse le parole: "ulteriore e distinto" e sono sostituite le parole: "rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte" con le seguenti: "previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.";

c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario.";

d) all'articolo 6, comma 2, le parole: "ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "al trattamento economico.";

e) all'articolo 6 aggiungere il comma 3:

"3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 381 del 8 novembre 1991, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2002».

3.0.3

ZANOLETTI, TUNIS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La legge 142 del 3 aprile 2001 è modificata come segue:

a) all'articolo 1, comma 3 sono soppresse le parole: "ulteriore e distinto" e sono sostituite le parole: "rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte" con le seguenti: "previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.";

c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario.";

d) all'articolo 6, comma 2, le parole: "ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "al trattamento economico.";

e) all'articolo 6 aggiungere il comma 3:

"3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 381 del 8 novembre 1991, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio".

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2002».

3.0.4

MUGNAI, MASSUCCO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La legge 142 del 3 aprile 2001 è modificata come segue:

a) all'articolo 1, comma 3 sono soppresse le parole: "ulteriore e distinto" e sono sostituite le parole: "rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte" con le seguenti: "previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.";

c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione dei socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario.";

d) all'articolo 6, comma 2, le parole: "ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "al trattamento economico.";

e) all'articolo 6 aggiungere il comma 3:

"3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 381 del 8 novembre 1991, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2002».

3.0.5

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Utilizzo economie incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata)

1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8 comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la coper-

tura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali la cui istruttoria risulti comunque conclusa entro il 28 febbraio 2001 e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.

2. Il Ministero delle Attività Produttive definisce, con proprio decreto, i criteri di priorità nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma.

3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attività produttive utilizza le risorse già assegnate dal CIPE a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti.

4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto – legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive oltre che per gli interventi della stessa legge anche, nel limite del trenta per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma».

3.0.6

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN, TOIA, COVIELLO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

*(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente
per le piccole medie imprese)*

1. Alle piccole e medie imprese di cui all'articolo uno della Raccomandazione 96/280/CE, è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti, per attività di:

- a) ricerca, sviluppo e ambiente;
- b) ideazione e sperimentazione di prodotto e di processo;
- c) creazione di campionari;
- d) sviluppo di progetti sperimentali di ingegneria finanziaria e organizzativa proposti da gruppi di imprese;
- e) sviluppo di iniziative finalizzate all'ampliamento dimensionale, alla diversificazione produttiva e all'ammodernamento;
- f) sviluppo di nuovi modelli organizzativi finalizzati alla gestione di impianti produttivi da aggregazioni di piccole e medie imprese.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora, all'atto della domanda dell'impresa, non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari 104.000.000 di euro per il 2002, 104.000.000 di euro per il 2003 e 104.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 4.

4.4

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Al comma 1, sostituire le parole da: «con regolamento» fino a: «sono fissati» con le seguenti: «il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisce procedure semplificate per l'emanazione della concessione definitiva delle agevolazioni e fissa». Al secondo periodo dello stesso comma la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «provvedimento».

4.5

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400» aggiungere le seguenti: «e ferme restando in ogni caso le dispo-

sizioni e le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».

4.3

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sostituire le parole: «controlli sui», con le seguenti: «controlli su tutti i».

4.0.1

BETTAMIO, IERVOLINO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Accelerazione delle procedure di definizione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981)

1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un Commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione in regime di concessione in essere di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il Commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonchè alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il Commissario, con propria determinazione, affida, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette, con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

3. All'onere derivante agli interventi suddetti, previsto in 150 milioni di euro, ivi compreso il compenso del Commissario e le spese per il funzionamento della struttura di supporto, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2002, di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e di 90 milioni di euro per l'anno 2004.

4. Il provvedimento di trasferimento in proprietà da parte del Ministero delle attività produttive dei lotti e delle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1992 ed all'articolo 10, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 266, relativi ad aree appartenenti al demanio pubblico idrico e ferroviario, da comunicarsi all'agenzia del demanio, determina la sdemanializzazione delle aree stesse. Rimane confermata l'efficacia dei trasferimenti disposti con i provvedimenti già emanati.

5. L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, va interpretato nel senso che le opere pubbliche inerenti i programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali comprendono tutte quelle realizzate con i fondi della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni. Conseguentemente deve intendersi che le controversie relative alla loro esecuzione non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data dell'8 agosto 1998, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 5.

5.2

EUFEMI, IERVOLINO, BOREA

Sopprimere l'articolo 5.

5.8

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Sopprimere l'articolo 5.

5.1

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

L'articolo 5, è sostituito dal seguente:

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

«3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione; per una quota pari al 50 per cento fra le società finanziarie suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del Titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'importo della partecipazione è determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto nelle partecipazioni in essere o dismesse nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato».

5.3

EUFEMI, IERVOLINO, BOREA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «per una quota pari al 50 per cento ...» fino a: «i sensi del presente titolo».

5.0.1

PONTONE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituire il quarto periodo con il seguente:

"Per questi ultimi e per i soggetti che abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle

predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo, il contributo non è dovuto in caso di perdita di esercizio"».

5.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. A seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il *wireless local loop*, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito provvedimento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo.

2. Al relativo onere, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il *wireless local loop*».

5.0.2 (Nuovo testo)

PONTONE, BETTAMIO, MUGNAI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il *wireless local loop*, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito

provvedimento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo.

2. Al relativo onere, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il *wireless local loop*».

Art. 6.

6.1

CHIOSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Sopprimere l'articolo 6.

6.3

COVIELLO

Sopprimere l'articolo 6.

6.2

CHIOSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le procedure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, continuano ad essere regolate dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Continuano a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti ad amministrazione straordinaria, l'articolo 2, comma 7, l'articolo 3, l'ar-

articolo 6, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e l'articolo 6-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2. Il Ministro delle attività produttive adotta opportune direttive per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria di cui al comma 1 e razionalizzarne la gestione secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari delle procedure di cui al comma 1 presentano un programma per la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria contenente l'indicazione degli adempimenti da compiere e la quantificazione dei tempi o dei costi stimati. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero delle attività produttive, acquisito il parere del Comitato di sorveglianza; la mancata attuazione del programma nei tempi previsti, in assenza di fattori obiettivi di impedimento, è causa di revoca del commissario.

4. Il compenso dei commissari di cui al comma 2, è liquidato, a norma dell'articolo 213 della legge fallimentare, dal Ministero delle attività produttive, tenuto conto dei criteri di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1999, n. 570, concernente «Adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata», nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della fase liquidatoria della procedura.

5. È abrogato l'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

6.4

COVIELLO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: «Nel caso di valutazione positiva del rendiconto di gestione e dell'attività svolta, il Ministro nomina commissari liquidatori i commissari straordinari di cui al comma 1».

Art. 7.**7.4**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 7.**

1. Al fine di sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese è autorizzata la spesa di 5.620.000 euro per l'anno 2002, di 7.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono conferite al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

7.15

BASTIANONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese è autorizzata la spesa di 5.620.000 euro per l'anno 2002, di 7.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono conferite al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo par-

zionalmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

7.16

TOIA, COVIELLO, BASTIANONI

Al comma 1, dopo le parole: «piccole e medie imprese» inserire le seguenti: «di tutti i settori economici».

7.11

CHIOSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996» con le seguenti: «di tutti i settori economici, ivi compresi esercizi turistico-alberghieri e pubblici esercizi, come definite dalla vigente normativa della Comunità Europea».

7.1

MONTI, AGONI, BOLDI, CORRADO

Al comma 1 sopprimere le parole: «specie nelle aree depresse».

7.12

CHIOSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «5.620.000 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «10.000.000 euro per l'anno 2002, di 15.000.000 euro per l'anno 2003 e di 20.000.000 euro per l'anno 2004».

Conseguentemente all'onere derivante, determinato in 4.380.000 euro per il 2002, 7.050.000 per il 2003 e 10.760.000 per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

7.5

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da: «5.620.000» fino alla fine del periodo, con le altre: «10.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002-2003-2004».

7.9

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Al comma 1 sostituire la cifra: «5.620.000» con la seguente: «10.620.000» e la cifra: «7.950.000» con la seguente: «12.950.000»;

Al comma 2, dopo le parole: «sentiti i Ministri» inserire le seguenti: «dell'economia e delle finanze,»;

Sostituire il comma 3 con il seguente. «3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante utilizzo dello stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; per l'anno 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-bis. All'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo le parole "lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 euro"; al quarto periodo, le parole da "le imprese del credito" fino a "della carta di credito formativa e che" nonché le parole "di ultima istanza" sono soppresse.

3-quater. Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad Internet quali strumenti polifunzionali in grado

di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente articolo, è versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000"».

7.6

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 7, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:
«Tale spesa è destinata alla diffusione di tecnologie che favoriscono il commercio elettronico B2B (business to business) tra le imprese per l'acquisto la vendita di prodotti e servizi».

7.13

CHIOUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente frase: «Il 50 per cento delle predette risorse è comunque destinato alla aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

7.17

TOIA, COVIELLO, BASTIANONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 e quelle stanziare sul Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali di cui all'articolo 52, comma 54, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, confluiscono nel Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nell'ambito della sezione istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

7.18

TOIA, COVIELLO, BASTIANONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nell'ambito della sezione istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

7.7

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 2.

7.2

TAROLLI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».

7.3

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, BETTA, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».

7.8

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sostituire le parole: «provvedimento amministrativo», con la seguente: «decreto».

7.22

BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «provvedimento amministrativo», con la seguente: «decreto».

7.10

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le Regioni interessate e dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni parlamentari».

7.21

BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le Regioni interessate e dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni parlamentari».

7.19

BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

7.20

COVIELLO, TOIA, BASTIANONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e le Regioni interessate».

7.14

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 gravano sull'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

7.0.3

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA, MUGNAI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-ter.**

(Interventi a sostegno dello sviluppo del processo di innovazione delle imprese del tessile, dell'abbigliamento e calzature)

1. Per le finalità di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.

2. Gli aiuti saranno ammessi nei limiti della regolamentazione comunitaria sul *de minimis*, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.

3. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

4. Sono altresì utilizzabili nel limite di 8 milioni di euro le disponibilità residue esistenti sul «Fondo» di cui al comma 1 e derivanti dall'applicazione dell'articolo 103, comma 5, secondo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), recante contributi in conto capitale al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero».

7.0.4

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sostituire il quarto periodo con il seguente: "Per questi ultimi e per i soggetti che abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo, il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio".

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2002, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il *wireless local loop*. L'applicazione della medesima disposizione è condizionata all'avvenuto versamento all'erario di un importo almeno pari a quello sopra indicato per la valutazione dell'onere».

Art. 8.**8.2**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.***8.3**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 17 febbraio 1982, n. 46,» aggiungere le seguenti: «particolarmente rivolti all'adozione di tecnologie per la riduzione dei rifiuti e il miglioramento della qualità dei prodotti e del processo produttivo,».

8.1

BETTAMIO

Dopo le parole: «13 marzo 2000» aggiungere le seguenti: «concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità per il 2002-2006».

8.5

CHIOSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente frase: «Possono essere finanziate, nell'ambito delle predette risorse, anche le attività di progettazione, sperimentazione e sviluppo di programmi di innovazione tecnologica singolarmente considerati».

8.4

TURRONI, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per assicurare la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, BETTA, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fonti di finanziamento delle attività delle Stazioni sperimentali per l'industria)

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, dopo le parole: "a carico delle imprese" è aggiunta la seguente: "industriali"».

8.0.2

CHIOSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente.

«Art. 8-bis.

(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole e medie imprese)

1. Alle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, come definite dalle vigenti norme della Comunità Europea, è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti, per attività di:

- a)* ricerca, sviluppo e ambiente;
- b)* ideazione e sperimentazione di prodotto e di processo;
- c)* creazione di campionari;
- d)* sviluppo di progetti sperimentali di ingegneria finanziaria e organizzativa proposti da gruppi di imprese;
- e)* sviluppo di iniziative finalizzate all'ampliamento dimensionale, alla diversificazione produttiva e all'ammodernamento;
- f)* sviluppo di nuovi modelli organizzativi finalizzati alla gestione di impianti produttivi da aggregazioni di piccole e medie imprese.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora, all'atto della domanda dell'impresa, non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 60.000.000 di euro per il 2002, 90.000.000 di euro per il 2003 e 80.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 9.

9.1

BETTAMIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «programma» con la seguente: «piano».

9.2

TUNIS

Al primo comma dell'articolo 9 le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle altre: «31 ottobre 2002».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 22.911.000 euro; per l'importo di 12.911.000 euro si provvede a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994; per l'importo di 10.000.000 euro si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

All'erogazione delle somme si provvede con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.2 (Nuovo testo)

TUNIS, BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Disposizioni per il territori del Sulcis*) – 1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 ottobre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 17.911.000 euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Entro il 31 ottobre 2002, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna e sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e del territorio ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone un piano pluriennale di intervento per la riconversione delle miniere carbonifere del Sulcis e per la valorizzazione del territorio interessato volto ad avviare azioni sostitutive del piano di cui al comma 1, compatibili con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che consentano di:

a) proseguire lo sfruttamento delle risorse minerarie, con investimenti strettamente funzionali all'ottimizzazione del recupero delle riserve estraibili già individuate;

b) realizzare la riabilitazione ambientale delle aree ex minerarie e la conseguente valorizzazione delle testimonianze dell'attività mineraria nell'ambito del parco geominerario storico-ambientale della regione autonoma della Sardegna;

c) attivare nuovi investimenti produttivi con adeguate ricadute occupazionali.

3. Nell'ambito delle azioni del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, per il personale della Carbon Sulcis spa, entro il termine di completamento del piano, sono applicate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229. Gli oneri relativi alla permanenza in

mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 4.

4. Qualora la presa in consegna di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 non avvenga entro il termine di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive, acquisito il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla presentazione del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, è autorizzato ad utilizzare le somme residue dei fondi individuati dall'articolo 8, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 per avviare gli interventi programmati. Alla copertura degli ulteriori oneri finanziari del piano si provvederà con le relative quantificazioni in tabella C nella legge finanziaria per l'anno 2003 per la parte di competenza statale».

9.3

TUNIS

Al primo comma dell'articolo 9 le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle altre: «31 ottobre 2002».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Per la realizzazione del programma di sviluppo minerario-energetico del Sulcis è erogato entro il 31 ottobre 2002 un contributo aggiuntivo pari a 10.000.000 di euro in favore della "Carbosulcis spa".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.4

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

All'articolo 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2. Entro il 30 giugno 2002, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna e sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e del territorio ed il Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali, predispone un piano pluriennale di intervento per la riconversione delle miniere carbonifere del Sulcis e per la valorizzazione del territorio interessato volto ad avviare azioni sostitutive del programma di cui al comma 1, compatibili con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che consentano di:

a) proseguire lo sfruttamento delle risorse minerarie, con investimenti strettamente funzionali all'ottimizzazione dl recupero delle riserve estraibili già individuate;

b) realizzare la riabilitazione ambientale delle aree *ex* minerarie e la conseguente valorizzazione delle testimonianze dell'attività mineraria nell'ambito del Parco geominerario storico-ambientale della Regione autonoma della Sardegna;

c) attivare nuovi investimenti produttivi con adeguate ricadute occupazionali.

3. Nell'ambito delle azioni del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, per il personale della Carbosulcis S.p.A., entro il termine di completamento del piano, sono applicate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 4.

4. Il Ministero delle attività produttive, acquisito il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla presentazione del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, è autorizzato ad utilizzare le somme residue dei fondi individuati dall'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 per avviare gli interventi programmati. Alla copertura degli ulteriori oneri finanziari del piano si provvederà con le relative quantificazioni in tabella C nella legge finanziaria per l'anno 2003 per la parte di competenza statale con l'utilizzo delle somme residue dei fondi individuati dall'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 per la parte di competenza regionale».

Art. 10.

10.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

10.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,».

10.1

MONTI, AGONI, CORRADO

Al comma 1, dopo le parole: «citate», *aggiungere le parole:* «specie se rivolti all'osservazione del territorio ed al controllo e al monitoraggio di coste e frontiere».

10.4

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «i programmi di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «con particolare riguardo a quelli di carattere "dual use", con maggiori prospettive sul mercato internazionale».

Art. 11.**11.1**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 11.

11.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

11.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «35 per cento», con le seguenti: «45 per cento».

11.0.1

PEDRIZZI, MUGNAI, FLORINO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 4-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349 deve essere interpretato nel senso che l'allungamento della protezione brevettuale giova unicamente al medicamento oggetto della registrazione ai fini dell'immissione in commercio e non ai principi attivi per se stessi considerati, i quali pertanto possono essere liberamente prodotti purchè non allo scopo consapevolmente perseguito di contribuire alla contraffazione dell'invenzione relativa al medicamento».

Art. 12.**12.3**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso, sopprimere il primo periodo.

12.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelle ricadenti in aree demaniali.».

12.5

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in misura pari alla differenza», fino alla fine del comma.

12.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo del 50 per cento», con le altre: «non inferiore al 50 per cento».

12.6

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei dieci anni successivi all'acquisto».

12.4

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto».

Art. 13.**13.6**

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «del comparto», fino alla fine del comma con le seguenti: «dei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è autorizzato lo stanziamento di 50.000.000 di

euro per l'anno 2002 e di 60.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive», con le seguenti: «gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 12.900.000 euro per l'anno 2002 e a 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 37.100.000 euro per l'anno 2002 e a 44.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.3

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Al comma 1, la cifra: «12.900.000» è sostituita da: «11.900.000» e la cifra: «15.500.000» è sostituita da: «13.500.000».

13.7

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «anche attraverso una riduzione della capacità produttiva in esubero» con le seguenti: «anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva».

13.4

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento».

13.2

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) ricollocare i lavoratori in altre attività produttive dopo corsi di riqualificazione professionale, nonché l'utilizzo di ammortizzatori sociali come il prepensionamento anticipato. A tal fine viene destinato il 20 per cento delle risorse indicate al comma 1».

13.5

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico».

13.0.1

BOLDI, MONTI, AGONI, CORRADO, TIRELLI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di produzione di medicinali e prodotti coperti dai certificati complementari di protezione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la produzione per l'esportazione dei medicinali e dei prodotti coperti dai certificati complementari di protezione rilasciata dall'articolo 4, della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché dell'articolo 4-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come introdotto dall'articolo 1 della medesima legge n. 349 del 1991».

13.0.8

ASCIUTTI, BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Sviluppo delle ceramiche artistiche e dell'artigianato artistico in generale)*

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2002, e di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive, con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.2

CORRADO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Interventi in favore delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità)*

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. I criteri e modalità di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle produzioni ceramiche sono determinati dal Ministro delle atti-

vità produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interventi in favore delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle produzioni ceramiche sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.7

PASINATO, SAMBIN, DE RIGO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Interventi in favore delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità)*

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. I criteri e modalità di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle produzioni ceramiche sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.11

CHIOSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Interventi in favore delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità)*

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. I criteri e modalità di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle produzioni ceramiche sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consi-

glio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

13.0.20

BASTIANONI, TOIA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interventi in favore delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle produzioni ceramiche sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.5

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)*

1. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato. Conseguentemente, al comma 6 del predetto decreto legislativo n. 164 del 2000, dopo la parola: "sospendono", è soppressa la parola: "altresì".

13.0.10

CHIOSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

*Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)*

1. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato. Conseguentemente, al comma 6 del predetto decreto legislativo, dopo la parola: "sospendono", è soppressa la parola: "altresì".

13.0.18

BASTIANONI, TOIA

*Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)*

1. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato. Conseguentemente, al comma 6 del predetto de-

creto legislativo n. 164 del 2000, dopo la parola: "sospendono", è soppressa la parola: "altresì"».

13.0.9

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali)

1. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2-*sexies*, aggiungere i seguenti:

"3. In deroga a quanto previsto dal comma 2-*bis* del presente articolo, le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e/o degli impianti.

3-*bis*. Nei casi di violazione del comma 3 l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14, applicando le sanzioni di cui all'articolo 15"».

13.0.19

BASTIANONI, TOIA

Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.

(Scissione tra proprietà e gestioni delle reti dei servizi pubblici locali)

1. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2-*sexies*, aggiungere i seguenti:

"3. In deroga a quanto previsto dal comma 2-*bis* del presente articolo, le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e

nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e/o degli impianti.

3-bis. Nei casi di violazione del comma 3 l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14, applicando le sanzioni di cui all'articolo 15"».

13.0.3

BOLDI, BRIGNONE, MONTI, AGONI, CORRADO, PASINATO, COSTA, MORRA, CIRAMI, NESSA, MANUNZA, MENARDI, NOCCO, OGNIBENE, ZAPPACOSTA, GABURRO, MALAN, CICOLANI, BARELLI, MAINARDI, FAVARO, MONCADA, SAMBIN, FEDERICI, GUBETTI, TREDESE, DE RIGO, ALBERTI CASELLATI, PIANETTA, FABBRI, FESSINA, MANFREDI, GUASTI, CARRARA, SALINI, MULAS, CANTONI, LAURO, MASSUCCO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994 e ottobre e novembre 2000)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 52, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:

a) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999;

b) ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) versano l'ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 31 di-

cembre 2002, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 31 dicembre 2002.

3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.17

BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica all'articolo 36 della legge 1° marzo 2002, n. 39, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari)

1. L'articolo 36 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante "Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari" è abrogato».

13.0.12

ZAVOLI, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici)

1. Per coadiuvare ed accelerare il rilascio dei visti turistici, tramite la collaborazione tra l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e le sedi

diplomatiche italiane all'estero sono stanziati 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni, e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.13

GARAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, MACONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme in materia di attività di videonoleggio)

1. È vietato l'abuso da parte delle società distributrici di pellicole cinematografiche dello stato di dipendenza economica nella quale si trovano i soggetti che svolgono attività di videonoleggio. Si considera dipendenza economica la situazione in cui la società distributtrice sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con il soggetto che svolge attività di videonoleggio, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie e nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifi-

cazioni, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.

5. Ai rapporti contrattuali tra società distributrici di pellicole cinematografiche e soggetti che svolgono attività di videonoleggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni».

13.0.14

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, MACONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme relative alle giacenze di magazzino)

1. Le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento, accessori della moda e ottica sono svalutate, ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto, di un terzo, il secondo anno di due terzi.

2. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pari a 45 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

13.0.15

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione dell'IVA nel settore dei CD, dei dischi e delle musicassette)

1. Le produzioni musicali, quali CD, dischi e musicassette, sono considerate a tutti gli effetti beni culturali, pertanto l'aliquota IVA ad essi applicabile è equiparata a quella dei prodotti editoriali e dei libri.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 45 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Art. 14.

14.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 14.

14.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

14.0.1

EUFEMI, IERVOLINO, BOREA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. La rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituisce violazione di segreto aziendale».

Art. 15.**15.4**

MUGNAI

Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

«Art. 15. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi registrati e altri segni distintivi, concorrenza sleale, brevetti, modelli e disegni ornamentali, diritti d'autore, nomi a dominio, secondo seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso un numero ristretto, comunque non superiore ad otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.

2. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio».

15.1

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Al comma 1, dopo la parola: «marchi» aggiungere le parole: «nazionali e comunitari»; sostituire le parole: «modelli e disegni ornamentali» con: «disegni e modelli»; dopo le parole: «diritto d'autore» inserire le seguenti: «nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della Giustizia

di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e finanze».

15.6

COVIELLO, CAVALLARO, BASTIANONI, TOIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «presso un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello,» con le parole seguenti: «presso tutti i tribunali e tutte le corti d'appello».

15.7

CAVALLARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «presso un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello,» con le parole seguenti: «presso tutti i tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia e presso tutte le corti d'appello».

15.8

CAVALLARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «presso un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello,» con le parole seguenti: «presso tutti i tribunali e tutte le corti d'appello aventi sede nei capoluoghi di provincia».

15.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «sezioni specializzate» inserire le seguenti: «a composizione collegiale».

15.5

BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sezioni specializzate» inserire le seguenti: «a composizione collegiale».

15.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le sezioni specializzate di cui alla lettera a) devono risultare composte da un giudice ordinario e da due giudici esperti in materia di diritto industriale, chimica, bioingegneria, genetica e biologia».

15.9

COVIELLO, BASTIANONI, TOIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le sezioni specializzate di cui alla lettera a) devono risultare composte da un giudice ordinario e da due giudici esperti in materia di diritto industriale, chimica, bioingegneria, genetica e biologia».

Art. 16.**16.1**

MONTI, AGONI, CORRADO

Sopprimere l'articolo.

16.2

MONTI, AGONI, CORRADO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (Inoperabilità del diritto d'autore da parte del titolare di un brevetto di modello) – 1. In deroga da quanto previsto dall'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine per

l'inoperabilità del diritto d'autore scade decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.4

D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Inoperabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali*) – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine per l'inoperabilità del diritto d'autore scade decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.3

BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini dell'applicazione» fino a: «n. 95» con le seguenti: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633».

16.5

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, introdotto dal comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, deve interpretarsi nel senso che la non operatività della protezione di cui all'articolo 22 sia da riferirsi anche a coloro che, prima del 19 aprile 2001, abbiano intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente non brevettati e allo stesso tempo non ricadenti sotto la protezione del diritto d'autore in quanto inscindibili.

2-*ter*. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del 25° anno dopo la morte dell'autore».

16.6

TOIA, BASTIANONI, COVIELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, introdotto dal comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, deve interpretarsi nel senso che la non operatività della protezione di cui all'articolo 22 sia da riferirsi anche a coloro che, prima del 19 aprile 2001, abbiano intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente non brevettati e allo stesso tempo non ricadenti sotto la protezione del diritto d'autore in quanto inscindibili».

16.7

BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore».

16.0.2

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

*Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:***«Art. 16-bis.**

Ai fini della presentazione delle opposizioni previste dall'articolo 32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il contributo unificato, istituito dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 488, è dovuto nella misura di 250 euro».

Art. 17.**17.1**

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1 sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno 2002 e di 1.135.000 euro per l'anno 2003», con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno 2002, di 4.015.000 euro per l'anno 2003 e di 4.015.000 euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive» con le seguenti: «gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 4.015.000 euro per l'anno 2002 e a 1.135.000 euro per l'anno 2003, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 2.880.000 euro per l'anno 2003 e a 4.015.000 euro per 2004».

17.0.1

EUFEMI, IERVOLINO, BOREA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

L'articolo 4-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con la legge del 19 ottobre 1991, n. 349, limitatamente ai certificati complementari di protezione rilasciati ex articolo 4 della medesima legge, va inteso nel senso che l'allungamento della protezione brevettuale si applica unicamente al prodotto finale oggetto della registrazione ai fini dell'immissione in commercio e non ai principi attivi di per se stessi considerati, i quali pertanto possono essere liberamente prodotti ai soli fini dell'esportazione in Paesi ove la tutela brevettuale sia già scaduta».

17.0.2

PONTONE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

L'articolo 4-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con legge 19 ottobre 1991, n. 349, deve essere interpretato nel senso che l'allungamento della protezione brevettuale giova unicamente al medicamento oggetto della registrazione ai fini dell'immissione in commercio e non ai principi attivi per se stessi considerati, i quali pertanto possono essere liberamente prodotti purchè non allo scopo consapevolmente perseguito di contribuire alla contraffazione dell'invenzione relativi al medicamento».

17.0.3

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633
e successive modificazioni e integrazioni)*

1. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo periodo, dopo le parole: la misura di detto compenso, sono inserite le seguenti: da corrispondere in forma forfettaria;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: sono determinate, aggiungere le seguenti: tramite appositi accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate;

c) il quarto periodo è soppresso.

2. All'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, al termine del primo periodo del comma 2 è aggiunta la seguente frase: "L'assolvimento dei predetti obblighi è subordinato alla corresponsione di compensi in forma forfettaria determinati, tramite appositi accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, ai sensi dell'articolo 181-*ter* della presente legge, tenendo conto

della durata delle parti di opere fissate nei supporti e dell'anno di prima esecuzione».

Art. 18.

18.8

CHIOUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Sopprimere l'articolo.

18.9

MACONI, CHIOUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Stralciare l'articolo.

18.10

COVIELLO, BASTIANONI, TOIA, MANZIONE

Stralciare l'articolo.

18.100

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, che compromettano la sicurezza del veicolo, il danneggiato è tenuto ad effettuare la riparazione presso un autoriparatore, scelto dal danneggiato stesso nell'ambito degli autoriparatori abilitati ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122, ed iscritti nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. Il Ministero delle attività produttive, al fine di innalzare la qualità delle prestazioni di autoriparazione e di assicurare equità, certezza e trasparenza dei costi, promuove la stipula di convenzioni tra le organizzazioni più rappresentative dell'autoriparazione e delle compagnie assicuratrici, sulla base di criteri atti a garantire riparazioni a regola d'arte, anche in relazione all'utilizzo dei materiali di consumo e delle parti di ricambio,

tariffe di manodopera convenzionate, tempi di riparazione concordati e liquidazione diretta all'autoriparatore».

18.1

BETTAMIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi».

18.5

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il testo della clausola e il modo di recupero delle somme delle franchigie, che dovrà essere sottoscritta dall'assicurato, dovrà essere preventivamente approvata dall'Isvap».

18.2

BETTAMIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato».

18.3

MUGNAI, DEMASI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato».

18.6

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'attestato di rischio, al termine dell'annualità assicurativa dovrà essere consegnato firmato dal titolare dell'Agenzia assicurativa d'appartenenza all'assicurato.».

18.7

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Gli importi delle franchigie di cui al comma 1, lettera d-bis), dovranno essere garantiti dall'assicurato mediante carta di credito o disposizione bancaria o deposito cauzionale fruttifero, esigibile in presenza dell'effettivo pagamento del danno, di cui scaturisce l'obbligazione della franchigia».

18.0.1

EUFEMI, IERVOLINO, BOREA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modalità per il risarcimento del danno)

1. Nel caso di sinistri derivati dalla circolazione stradale, il danneggiato, fatta salva la valutazione in ordine alla responsabilità, può fare effettuare la riparazione del veicolo presso un'impresa di autoriparazione da lui scelta nell'ambito delle imprese abilitate ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122 all'esercizio dell'attività di autoriparazione, ed iscritte all'Albo delle Imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 per la stessa attività, ottenendo il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata dalle predette im-

prese, previa verifica e trattazione da parte dell'impresa di assicurazione dei lavori effettuati. Il rimborso della fattura deve comunque avvenire da parte dell'impresa di assicurazione entro quindici giorni dalla sua emissione, anche nel caso di liquidazione diretta all'impresa di autoriparazione.

2. Nel caso di danni che compromettano la sicurezza del veicolo, il danneggiato è tenuto ad effettuare la riparazione. Qualora la riparazione risulti antieconomica rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo, ferma restando la facoltà di fare effettuare la riparazione ai sensi del primo comma, al danneggiato è liquidato un risarcimento pecuniario pari al valore di mercato del veicolo da corrispondere entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'attestato di avvio alla demolizione.

3. Al fine di assicurare certezza dell'entità del danno, equità e trasparenza degli indennizzi, e di contrastare comportamenti fraudolenti, il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese di autoriparazione, delle imprese esercenti l'attività di assicurazione e dei consumatori, individua criteri atti a garantire riparazioni a regola d'arte, anche in relazione all'utilizzo di materiali di consumo e di parti di ricambio, ai tempi di riparazione ed alle modalità di liquidazione diretta all'autoriparatore. Il Ministero, per assicurare l'innalzamento della qualità delle prestazioni di autoriparazione e per tutelare gli interessi degli utenti, può promuovere, o recepire, la stipula di convenzioni nazionali fra le organizzazioni predette, vigilando sulla loro attuazione».

Art. 19.

19.4

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

19.7

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA

Sopprimere l'articolo.

19.6

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Stralciare l'articolo.

19.2

MUGNAI

Al comma 1, dopo la parola: «(ISVAP)», sostituire le parole: «l'assicuratore individua un attuario incaricato», con le parole: «viene individuato un collegio di attuari incaricati, nominato dal Ministero delle attività produttive».

19.5

PONTONE

Al comma 1, dopo la parola: «(ISVAP)», sostituire le parole: «l'assicuratore individua un attuario incaricato», con le parole: «il Ministero delle attività produttive può indicare uno o più attuari».

19.1

MONTI, AGONI, CORRADO, BOLDI, TIRELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze una regolamento attuativo ai fini di specificare il grado di responsabilità dell'attuario ed i relativi presupposti».

19.3

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Aggiungere il seguente comma:

«2. L'attuario dovrà redigere dettagliatamente, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 20 della legge 990, le modalità di costruzione delle tariffe e RC auto. Le riserve tecniche, dovranno essere valutate in misura pari al costo ultimo, e dovranno essere effettuate esclusivamente

secondo il metodo dell'inventario totale. È vietata la possibilità di operare attualizzazioni implicite o esplicite delle riserve sinistri. Per i sinistri tardivi denominati più comunemente IBNR, le compagnie dovranno presentare ad ogni bilancio il risultato dei due precedenti esercizi, specificando per ogni esercizio e sinistri pagati riservati».

19.8

MANZIONE, BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire effetti distorsivi del mercato derivanti dalle modalità di determinazione dei premi e delle riserve tecniche, l'Autorità per la concorrenza e il mercato opera le necessarie verifiche circa la congruità degli stanziamenti destinati a costituire le riserve tecniche in relazione ai premi raccolti».

19.100

BETTAMIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell'ISVAP verrà regolamentata l'attività dell'attuario incaricato».

19.0.1

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al codice civile in materia di agenti di assicurazione)

1. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1753. - (*Agenti di assicurazione*) – L'agente e l'impresa mandante hanno il diritto, rispettivamente, di accettare e conferire altri mandati agenziali per la stessa zona. In deroga a tale disposizione e salva comunque la facoltà dell'impresa di valersi di diversi strumenti di distribu-

zione dei prodotti assicurativi, è tuttavia legittimo il patto con cui l'agente si obbliga a non accettare mandati di altre imprese, e le imprese a non conferire mandati agenziali per la stessa zona, purché sia stabilita la facoltà di disdetta del patto stesso con preavviso di sei mesi. La disdetta del suddetto atto non comporta recesso dal rapporto agenziale, né può costituire giusta causa di recesso dell'altra parte.

È nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.

Le disposizioni del presente articolo non sono derogabili da patti contrari"».

Art. 20.

20.33

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Stralciare l'articolo.

20.36

COVIELLO, BASTIANONI, TOIA, MANZIONE

Stralciare l'articolo.

20.24

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. - (*Pubblicizzazione delle tariffe e delle condizioni di polizza*) – 1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono aggiunte le seguenti parole: "Le imprese sono tenute a costituire un proprio sito Internet ove pubblicizzare tariffe e condizioni di polizza».

20.34

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

20.22RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

20.31

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MUGNAI

*Al comma 1 sostituire le parole: «su richiesta dello stesso Ministero»
con le parole: «al Ministero delle attività produttive».*

20.19

MUGNAI

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le se-
guenti: «e all'articolo 19».*

20.25

PONTONE

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le se-
guenti: «e all'articolo 19».*

20.26

PONTONE

*Al comma 2, dopo le parole: «un comitato» aggiungere le seguenti:
«di rappresentanti degli utenti e».*

20.18

MUGNAI

Al comma 2, sostituire le parole: «con il compito di» con le seguenti: «con specifico riguardo alle rappresentanze degli utenti. Tale comitato avrà il compito di».

20.42

MANZIONE, TOIA, BASTIANONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei veicoli a motore e dei natanti con» inserire le seguenti: «specifico riguardo alle rappresentanze degli utenti. Tale comitato avrà».

20.11

BETTAMIO

Al comma 2, sostituire le parole: «monitorare gli incrementi tariffari praticati» con le seguenti: «osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati».

20.21

MUGNAI, DEMASI, BETTAMIO

Al comma 2, sostituire il periodo: «monitorare gli incrementi tariffari praticati» con il seguente: «osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati».

20.100

PONTONE, BETTAMIO, MUGNAI

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valutando in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti».

20.32

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MUGNAI

L'ultimo periodo del comma 2 è soppresso e sostituito con il seguente: «con decreto del Ministro delle attività produttive, entro 180 giorni dalla emanazione della presente legge vengono regolamentati la costituzione e il funzionamento del Comitato di esperti».

20.27

PONTONE

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il luogo di residenza dell'assicurato non costituisce un parametro utilizzabile al fine della determinazione dei premi per la copertura assicurativa RC auto. Il presente comma non limita in alcun modo l'autonomia delle compagnie di assicurazione nella determinazione dei premi assicurativi».

20.28

PONTONE

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il luogo di residenza dell'assicurato non costituisce un parametro utilizzabile al fine della determinazione dei premi della copertura assicurativa RC auto».

20.29

PONTONE, MUGNAI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis A decorrere dall'entrata in vigore della legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica devono essere formulate unitariamente, per l'intero territorio nazionale, sì che, a parità di condizioni, oggettive e soggettive, il premio da corrispondersi sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza».

20.35

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 5-*quater* della legge 26 maggio 2000, n. 137, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-*quater* 1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei contratti, dei sinistri e dei costi ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2003. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i contratti, i sinistri e i costi dei propri assicurati secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP"».

20.43

MANZIONE, TOIA, BASTIANONI

Al comma 4, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi» *con le seguenti:* «Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi ai rami RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), viene costituita, presso lo stesso organo di vigilanza, una banca dati nella quale confluiscono tutti gli elementi sulla sinistrosità, sui contratti e sui premi, per permettere di verificare la liceità degli aumenti richiesti. L'assicuratore individua un attuario responsabile nell'ambito della propria struttura».

20.38

MANZIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, un decreto

legislativo in materia di imposta sui premi dell'assicurazione obbligatoria sui premi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) sostituzione del regime di imposta proporzionale di cui all'articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni, con un regime di imposta fissa;

b) determinazione dell'importo della imposta fissa di cui alla lettera a) sulla base del gettito medio dell'imposta proporzionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, calcolato con riferimento agli anni 1999, 2000 e 2001».

20.9

EUFEMI, IERVOLINO, GABURRO, BOREA

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sopprimere le parole: "a conclusione" dopo "il diritto di accesso agli atti"».

20.44

GIARETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57 sopprimere le parole: "a conclusione" dopo "il diritto di accesso agli atti"».

20.8

EUFEMI, IERVOLINO, GABURRO, BOREA

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo le parole: "... egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di vedere garantito il proprio diritto" aggiungere le seguenti: "... e l'ISVAP, nell'ordinare all'impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà anche una sanzione da euro 500 a euro 5.000"».

20.10

EUFEMI, IERVOLINO, GABURRO, BOREA

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"Per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990 del 1969, e successive modifiche, il danneggiato, a sua scelta, potrà convenire in giudizio l'impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti al Foro della propria residenza"».

20.45

GIARETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"Per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990 del 1969, e successive modifiche, il danneggiato, a sua scelta, potrà convenire in giudizio l'impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti al Foro della propria residenza"».

20.1

EUFEMI, IERVOLINO, GABURRO, BOREA

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire le parole: "Il valore del primo punto è pari a lire unmilione duecentomila" con le seguenti: "Il valore del primo punto è pari a euro mille"».

20.46

GIARETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire le parole: "Il valore del primo punto è pari a lire unmilio-

neduecentomila" con le seguenti: "Il valore del primo punto è pari a euro mille"».

20.2

EUFEMI, IERVOLINO, GABURRO, BOREA

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire le parole: "... è liquidato un importo di lire settantamila al giorno" con le seguenti: "... è liquidato un importo di euro cinquanta al giorno"».

20.47

GIARETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire le parole: "... è liquidato un importo di lire settantamila al giorno" con le seguenti: "... è liquidato un importo di euro cinquanta al giorno"».

20.7

EUFEMI, IERVOLINO, GABURRO, BOREA

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sopprimere le parole: "... con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,"».

20.48

GIARETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sopprimere le parole: "... con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,"».

20.49

GIARETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), terzo capoverso, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo le parole: "sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo", aggiungere i seguenti capoversi:

"c) per ogni singolo reclamo, l'ISVAP, decorso il termine di novanta giorni per l'istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l'esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell'assicuratore;

d) nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese e gli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi di legge"».

20.3

EUFEMI, IERVOLINO, GABURRO, BOREA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), terzo capoverso, apportare la seguente modifica:

"d) per ogni singolo reclamo, l'ISVAP, decorso il termine di novanta giorni per l'istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l'esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell'assicuratore"».

20.5

EUFEMI, IERVOLINO, GABURRO, BOREA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), terzo capoverso, apportare la seguente modifica:

"f) nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese e gli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi di legge"».

20.6

EUFEMI, IERVOLINO, GABURRO, BOREA

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), capoverso 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo le parole: "sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo", aggiungere i seguenti capoversi:

c) l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 39 del 1977 è integrato dalla seguente disposizione:

"Ove l'ISVAP rilevi che le violazioni della norma a carico di una singola compagnia superino numericamente, in un determinato esercizio, del 50 per cento la media del rapporto reclami-sinistri denunciati relativa all'intero mercato, propone al Ministero delle attività produttive la sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti per un periodo minimo di un anno.

Nel caso l'impresa così sanzionata incorra, nel quinquennio successivo, in analogo rilievo, l'autorizzazione di cui al comma precedente dovrà essere definitivamente revocata su segnalazione dell'ISVAP al Ministero competente"».

20.4

EUFEMI, IERVOLINO, GABURRO, BOREA

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), capoverso 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, apportare la seguente modifica:

e) l'ISVAP, qualora accerti gravi disfunzioni nell'attività di liquidazione dei sinistri da parte di un'impresa e tali disfunzioni siano dovute alla mancanza di idonee strutture di liquidazione in determinate aree territoriali, può chiedere all'impresa, assegnando un congruo termine, di integrare la struttura di liquidazione in tali aree e, in caso di inosservanza, imporre alla stessa di aderire a consorzi o, in alternativa, di delegare la gestione del servizio ad altra impresa che abbia idonee strutture. Ove l'impresa non ottemperi, l'ISVAP può proporre al Ministero delle attività produttive la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

20.23

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 5.***20.37**

COVIELLO, BASTIANONI, TOIA

*Sopprimere il comma 5.***20.41**

MANZIONE

Sopprimere il comma 5.

20.39

MANZIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, è inserito il seguente:

"2-bis. Per le sole classi di primo accesso, ai fini della determinazione delle tariffe di cui al comma 2 non sono considerate le zone di immatricolazione e simili"».

20.40

MANZIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sopprimere le parole: ", la zona territoriale di immatricolazione e simili"».

20.22

MAGNALBÒ, MUGNAI, PONTONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dell'articolo 3 dopo le parole: "il diritto di accesso agli atti" sono soppresse le parole: "a conclusione";

b) i commi 3 e 4 dell'articolo 3 sono sostituiti dal seguente: "Per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990/69 e successive modifiche, il danneggiato, a sua scelta, potrà convenire in giudizio l'impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti al Foro della propria residenza";

c) alla lettera b), del comma 7 dell'articolo 5, dopo le parole: "sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo", aggiungere i seguenti capoversi: "Per ogni singolo reclamo, l'I-SVAP decorso il termine di 90 giorni per l'istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l'esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell'Assicurato. Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'inci-

dente o ai loro aventi causa nonché alle imprese e agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi di legge"».

20.12

PERUZZOTTI, CORRADO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 1, le parole: "a conclusione" sono soppresse».

20.14

PERUZZOTTI, CORRADO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: "per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990/69 e successive modifiche il danneggiato a sua scelta potrà convenire in giudizio l'impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti il Foro di propria competenza"».

20.16

PERUZZOTTI, CORRADO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b) della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo la parola "decimo" inserire i seguenti periodi:

"c) Per ogni singolo reclamo, l'ISVAP, decorso il termine di novanta giorni per l'istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l'esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell'Assicuratore.

b) Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nel sinistro o ai loro aventi causa nonché alle imprese e agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi di legge"».

20.15

PERUZZOTTI, CORRADO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sopprimere le seguenti parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato"».

20.13

PERUZZOTTI, CORRADO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo la parola: "diritto" aggiungere le seguenti: "e l'ISVAP, nell'ordinare all'Impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà una sanzione da euro 500 a euro 5.000"».

20.20

MUGNAI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel caso di sinistri con danni a cose, per la liquidazione, il danneggiato dovrà far stimare il danno da un Perito iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi ex legge 166/92, fornendogli copia della denuncia di sinistro e di tutti gli elementi utili a valutare la compatibilità dei danni con l'evento denunciato. Il perito effettuerà la certificazione del danno e, nel caso il danneggiato intenda riparare il mezzo senza anticipo di denaro, dovrà concordare il danno in contraddittorio con un riparatore abilitato ai sensi della legge 122/92, scelto dal danneggiato stesso. Il danneggiato potrà chiedere che venga pagato direttamente il riparatore ovvero ottenere un risarcimento pecuniario di importo pari alla certificazione di danno in suo possesso. Sarà facoltà della compagnia accettare e liquidare la certificazione di danno prodottogli, o nominare un proprio tecnico ex lege 166/92. Gli oneri professionali del perito sono ripetibili e dovranno essere regolati direttamente dalla compagnia del responsabile civile a cui il professionista ha l'onere di invio di regolare parcella unitamente a copia della certificazione redatta e precedentemente consegnata al danneggiato».

20.30

PONTONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'utente che ha subito un danno a cose dovrà far stimare il danno nei particolari e nella sua entità da un perito iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi ex legge 166/92. Il perito dovrà descrivere il danno ed il valore economico. Il danneggiato potrà chiedere alla sua compagnia assicuratrice che l'importo per la riparazione del danno venga liquidato direttamente al riparatore che ha effettuato i lavori oppure chiedere il pagamento in base alla certificazione esibita. La compagnia assicuratrice potrà far effettuare una perizia dal proprio tecnico. Gli oneri professionali del perito, indicati dall'assicurato, sono ripetibili e dovranno essere regolati direttamente dalla compagnia del responsabile civile a cui il professionista ha l'onere di invio di regolare parcella unitamente a copia della certificazione redatta e precedentemente consegnata al danneggiato».

20.0.36

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge 5 marzo 2001, n. 57)

1. Alla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, capoverso 12-ter, comma 1 ivi richiamato, le parole "a conclusione" sono soppresse;

2) al comma 1, capoverso 12-ter, comma 2 ivi richiamato, dopo le parole: "il proprio diritto" sono aggiunte le seguenti: "e l'ISVAP, nell'ordinare all'impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà una sanzione da 500 a 5.000 euro;

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il danneggiato, a sua scelta, potrà convenire in giudizio l'impresa in giudizio l'impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti al Foro della propria residenza";

b) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera a), le parole: "Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "Il valore del primo punto è pari a 1.000 euro";

2) al comma 2, lettera b), le parole: "è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno" sono sostituite dalle seguenti: "è liquidato un importo di cinquanta euro per ogni giorno";

3) al comma 6, le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato," sono soppresse;

4) al comma 7, quarto capoverso, alla lettera b), dopo le parole "sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo", sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) per ogni singolo reclamo; l'ISVAP, decorso il termine di novanta giorni per l'istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l'esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell'assicuratore;

"b-ter) nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa, nonché alle imprese e agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni».

20.0.19

BONATESTA, DEMASI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Alla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 1, togliere le parole: "a conclusione" dopo le seguenti: "il diritto di accesso agli atti";

all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "....egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di vedere garantito il proprio diritto" aggiungere le seguenti: "...e l'ISVAP, nell'ordinare all'Impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà anche una sanzione da euro 500 a 5.000";

all'articolo 3, commi 3 e 4, abrogare completamente entrambi i commi e sostituire con il seguente: "Per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990/69 e successive modifiche, il danneggiato, a

sua scelta, potrà convenire in giudizio l'impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti al Foro della propria residenza";

all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), modificare l'espressione: "il valore del primo punto è pari a lire unmilione duecentomila" con la seguente: "il valore del primo punto è pari a euro mille";

all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), modificare l'espressione: "...è liquidato un importo di lire settantamila al giorno" con la seguente: "...è liquidato un importo di euro cinquanta al giorno";

all'articolo 5, comma 6, cancellare le parole: "con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato";

all'articolo 5, comma 7, lettera *b*), capoverso 3, dopo le parole: "sono soggette comunque alle sanzioni di cui al comma ottavo, nono e decimo" aggiungere i seguenti capoversi:

c) per ogni singolo reclamo, l'ISVAP, decorso il termine di novanta giorni per l'istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l'esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell'Assicuratore;

d) nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonché alle Imprese e agli Enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi di legge».

20.0.24

BEDIN

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

(Accesso agli atti delle imprese di assicurazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, togliere le parole "a conclusione" dopo le seguenti: "il diritto di accesso agli atti".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo le parole: "garantito il proprio diritto" aggiungere le seguenti: "e l'ISVAP, nell'ordinare all'impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà anche una sanzione da 500 a 5.000 euro».

20.0.13

THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art 20-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sopprimere le parole: "a conclusione"».

20.0.14

THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art 20-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e l'ISVAP, nell'ordinare all'impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà anche una sanzione da euro 500 a euro 5.000"».

20.0.25

BEDIN

*Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:***«Art. 20-ter.**

1. Al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, sostituire il periodo: "Il valore del primo punto è pari a lire unmilioneduecentomila" con il seguente: "il valore del primo punto è pari a euro mille".

2. Al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1977, sostituire le parole: "un importo di lire settantamila" con le seguenti: "un importo di euro cinquanta".

3. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1977, sopprimere le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato"».

20.0.15

THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. Al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Il valore del primo punto è pari a euro mille."».

20.0.16

THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. Al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire le parole: "è liquidato un importo di lire settantamila al giorno" con le seguenti: "è liquidato un importo di euro cinquanta al giorno".

20.0.17

THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sopprimere le seguenti parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato"».

20.0.26

PONTONE

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)

1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

"Art. 12-bis. – 1. Le imprese di assicurazione che esercitano la RC auto hanno l'obbligo di rendere pubblici presso le loro agenzie, a mezzo stampa, nei siti internet, con inserzioni sui giornali e direttamente agli interessati, i premi e le condizioni praticate nel territorio nazionale.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o con i mezzi informatici.

3. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 15.000,00 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è triplicata.

4. Le prime due frasi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge"».

20.0.19

MUGNAI, DEMASI, BETTAMIO

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)

1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

"Art. 12-bis. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei vei-

coli a motore e dei natanti devono rendere pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.

2. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 deve essere attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti internet che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.

4. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata.

5. Le prime due frasi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppresse".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge».

20.0.34

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per veicoli a motore)

1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, previsto all'articolo 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

"Art. 12-bis. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono rendere pubblici i premi, le tariffe e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.

2. La pubblicità dei premi, delle tariffe, delle norme tariffarie e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 deve essere attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante appositi siti internet.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviato a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data della scadenza indicata in polizza.

4. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata.

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, i primi due periodi sono soppressi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge».

20.0.5

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per veicoli a motore)

1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, previsto all'articolo 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

"Art. 12-bis. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono rendere pubblici i premi, le tariffe e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.

2. La pubblicità dei premi, delle tariffe, delle norme tariffarie e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 deve essere attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante appositi siti internet.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviato a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data della scadenza indicata in polizza.

4. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano l'irrogazione della sanzione amministra-

tiva pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata.

5. Le prime due frasi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppresse.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge"».

20.0.37

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)

1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di costituire un sito Internet nel quale pubblicizzare le tariffe e le condizioni di polizza, consentendo all'utenza la determinazione del premio relativo al proprio rischio e la conoscenza degli elementi di personalizzazione utilizzati dall'impresa per calcolare il premio.

2. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, oltre a quanto stabilito al comma precedente, di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, alla disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza".

2. Le imprese di assicurazione danno attuazione a quanto previsto nelle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

20.0.35

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Misure per favorire la trasparenza delle tariffe
e delle condizioni di polizza)*

1. Al fine di migliorare la trasparenza e rendere più competitivo il mercato delle assicurazioni obbligatorie, si dispone che le imprese di assicurazione, anche tramite la propria rappresentanza, l'ANIA, sono tenute a costituire un proprio sito Internet ove pubblicizzare tariffe e condizioni di polizza.

2. Nell'attesa che il mezzo internet raggiunga un numero congruo di utenti regolarmente collegati e per garantire una maggiore diffusione delle tariffe e delle condizioni di polizza, le imprese di assicurazione, con le forme della pubblicità commerciale, sono tenute a pubblicare l'avviso e le eventuali variazioni tariffarie, a intervalli semestrali, sui principali quotidiani di informazione nazionali e locali. La divulgazione degli avvisi con mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».

20.0.28

MUGNAI, DEMASI, BETTAMIO, PONTONE

Dopo l'articolo 20-bis, è inserito il seguente:

«Art. 20-ter.

(Modalità di risarcimento del danno)

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modificazioni, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

"8-bis. Nel caso in cui l'assicuratore abbia richiesto al danneggiato, entro i termini di cui al primo comma, la presentazione della fattura relativa alla riparazione dei danni subiti dal veicolo, il termine di quindici giorni indicato al sesto comma decorre dalla data di ricevimento della fattura stessa da parte dell'assicuratore. Entro tale termine l'impresa di assicurazione ha la facoltà di valutare i lavori effettuati. Qualora la riparazione risulti antieconomica rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo, al danneggiato è liquidato un risarcimento pecuniario pari al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro. La procedura di cui al presente comma non si applica nel caso di concorso di colpa".

3. All'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso».

20.0.21

MUGNAI, DEMASI, BETTAMIO

Dopo l'articolo 20-ter, è inserito il seguente:

«Art. 20-quater.

(Truffa in assicurazione)

1. Chiunque al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di

assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da infortunio o denuncia di un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

20.0.3

BETTAMIO

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-quater.

(Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona)

1. L'articolo 642 del codice penale è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa"».

20.0.22

MUGNAI, DEMASI

Dopo l'articolo 20-quater, è inserito il seguente:

«Art. 20-quinquies.

(Disposizioni in materia di spese professionali)

1. All'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Fondo di garanzia per le vittime della strada" sono aggiunte le seguenti: "il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese professionali trascorso inutilmente il termine predetto. Le spese mediche sono comunque rimborsabili".

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2. Nei soli casi di danni alla persona l'assistenza al danneggiato, anche nella fase stragiudiziale in contraddittorio con l'impresa di assicurazione tenuta al risarcimento del danno, può essere prestata esclusivamente da avvocati o praticanti avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali. L'impresa assicuratrice che corrisponda compensi ad avvocati o praticanti avvocati indica il corrispettivo dovuto separatamente rispetto alle altre voci di danno nella quietanza di liquidazione, acquisendo il preavviso di parcella nel caso di liquidazione diretta"».

20.0.30

PONTONE, MUGNAI, DEMASI

Dopo l'articolo 20-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 20-septies.

1. In deroga alle normative di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e del provvedimento

6/84 CIP del 1° marzo 1984, fermo restando il principio del libero mercato e della concorrenza tra le singole imprese di assicurazioni, è fatto divieto ad ogni singola impresa esercente il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di praticare, a parità di condizioni oggettive e soggettive di rischio, differenti condizioni tariffarie dipendenti dalla regione o dalla provincia nella quale il veicolo risulta immatricolato o nella quale è stipulato il contratto.

2. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la RC Auto derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore hanno l'obbligo di operare sull'intero territorio nazionale, salvo espressa esenzione rilasciata dal Ministero delle attività produttive.

3. La violazione delle precedenti disposizioni comportano la revoca della predetta autorizzazione».

20.0.31

PONTONE, MUGNAI, DEMASI

Dopo l'articolo 20-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 20-octies.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è così sostituito:

"Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che potranno essere individuate con provvedimento dell'ISVAP, i contratti di assicurazione devono essere stipulati in base a condizione di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo. L'aumento o la diminuzione del premio, in conseguenza della relativa classe di merito attribuita all'assicurato, dovrà essere calcolata annualmente in uguale misura sia per l'eventuale attribuzione del *malus*, sia per il *bonus*, con scatti di una classe per ogni annualità trascorsa senza sinistrosità e di una classe per ogni sinistro causato». Agli assicurati che si trovino nella classe minima verrà applicata una riduzione tariffaria pari al 10 per cento per ogni ulteriore annualità in assenza di sinistrosità sino ad un massimo del 50 per cento complessivo"».

20.0.32

PONTONE, MUGNAI, DEMASI

Dopo l'articolo 20-octies, aggiungere il seguente:

«Art. 20-nonies.

1. Le attuali imposte percentuali sul premio assicurativo vengono abrogate e sostituite da una unica imposta in misura fissa, per ogni contratto assicurativo RC Auto, stipulato nel territorio nazionale, definita "IRCA" e determinata, entro tre mesi dalla promulgazione della presente normativa, dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, senza aggravii a carico dello Stato».

20.0.18

BETTAMIO

Art. 20-sexies.

(Disposizioni per la banca dati sinistri)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole «e recare l'indicazione» sono aggiunte le seguenti: «del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e».

2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole «la richiesta deve contenere» sono aggiunte le seguenti: «l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento».

20.0.29

PONTONE

Dopo l'articolo 20-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 20-quater.

1. Le clausole contrattuali che prevedono diritti di esclusiva a favore di una società assicuratrice o degli agenti di assicurazione sono prive di efficacia entro 50 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

20.0.23

MUGNAI, DEMASI, BETTAMIO

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 20-sexies.

(Abolizione esclusiva agenti di assicurazione)

1. L'articolo 1743 del codice civile non è applicabile ai contratti di agenzia intercorrenti con agenti di assicurazione che operino nel settore dei contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Eventuali clausole presenti nei contratti con agenti di assicurazione che prevedono diritti di esclusiva a favore di una o di entrambe le parti sono prive di efficacia.

3. Nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le clausole di cui al precedente comma restano prive di efficacia decorsi tre mesi dalla richiesta scritta comunicata da una delle parti».

20.0.38

MANZIONE, TOIA, BASTIANONI

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Abolizione esclusiva agenti di assicurazione)*

1. L'articolo 1743 del codice civile non è applicabile ai contratti di agenzia intercorrenti con agenti di assicurazione che operino nel settore dei contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Eventuali clausole presenti nei contratti con agenti di assicurazione che prevedono diritti di esclusiva a favore di una o di entrambe le parti sono prive di efficacia.

3. Nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le clausole di cui al precedente comma restano prive di efficacia decorsi tre mesi dalla richiesta scritta comunicata da una delle parti».

20.0.33

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MUGNAI

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.**

All'articolo 9 della legge 7 febbraio 1979 n. 48, dopo l'ultimo periodo aggiungere: «sono nulle le pattuizioni contrattuali sia individuali sia collettive che prevedono la risoluzione del contratto di agenzia assicurativa al raggiungimento ai limiti di età da parte dell'Agente di assicurazioni, dei legali o legale rappresentanti delle società titolari di mandato di Agenzia ovvero del delegato o dei delegati alle attività di Agente di assicurazioni, nei casi di contratti stipulati con una società regolare».

20.0.27

PONTONE

Dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 20-ter.

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 900, dopo le parole: «Fondo di garanzia per le vittime della strada», sono aggiunte le seguenti: «il danneggiato, trascorso inutilmente il termine predetto, dovrà essere rimborsato di tutte le spese professionali comprese quelle mediche.

2. Nei soli casi di danni alla persona l'assistenza al danneggiato, può essere comunque prestata da avvocati o praticanti avvocati. L'impresa assicuratrice dovrà corrispondere direttamente il compenso agli avvocati o ai praticanti avvocati secondo le parcelle presentate».

20.0.39

BASTIANONI, TOIA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Riduzione temporanea dell'aliquota IVA
per le prestazioni di servizi di autoriparazione)*

1. In deroga alla disciplina vigente, le prestazioni di servizi di riparazione relative ad autoveicoli, effettuate entro il 31 dicembre 2004, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con aliquota pari al 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2002 e 40 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 21.**21.6**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 21.

21.9

D'AMBROSIO

Stralciare l'articolo 21.

21.12

TOIA, BASTIANONI, COVIELLO

Stralciare l'articolo.

21.3

BETTAMIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale) – 1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.

2. Il riconoscimento ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di riserve di capacità di accesso alle nuove infrastrutture è disposto sino al raggiungimento di un livello di nuova capacità complessiva nazionale di importazione, determinato per tipologie di infrastrutture dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto delle finalità di cui al medesimo comma 1.

3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle attività produttive.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9.000.000 di euro per l'anno 2002, di 34.519.000 di euro per l'anno 2003 e di 59.051.000 di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

21.4

MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento», aggiungere le seguenti: «trasporto e stoccaggio».

21.11

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, dopo le parole: «realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento», aggiungere le seguenti: «trasporto e stoccaggio».

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole «9.000.000» con le parole «18.000.000»; «45.000.000» con «90.000.000» e «77.000.000» con «154.000.000» e sostituire «l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive» con le seguenti: «gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 9.000.000 euro per l'anno 2002, a 45.000.000 euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 euro per l'anno 2002, a 45.000.000 euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 per l'anno 2004».

21.1

MONTI, AGONI, CORRADO

Al comma 1, dopo la parola: «Sardegna» sopprimere le parole: «per la realizzazione» fino alla fine del periodo.

21.13

TOIA, BASTIANONI, COVIELLO

Sopprimere il comma 2.

21.10

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare in regime di accesso negoziato di cui alla Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, una quota non inferiore all'80 per cento delle nuove capacità realizzate. L'entità della quota ed il periodo di allocazione sono stabiliti dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto della durata dei contratti e delle condizioni necessarie per il finanziamento.».

21.5

MAGNALBÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture di rigassificazione e di stoccaggio di gas naturale, i criteri di accesso a tali infrastrutture prevedono che la capacità di nuova realizzazione sia assegnata ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nelle infrastrutture stesse per la relativa allocazione in regime negoziato ai sensi della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. A tali soggetti, come a quelli che realizzano nuovi metanodotti di importazione, è garantita, per la capacità di nuova realizzazione, la possibilità di sottoscrivere impegni pluriennali di capacità di accesso al sistema nazionale di trasporto di durata comparabile a quella riservata ai contratti di importazione in essere».

21.7

TRAVAGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il riconoscimento ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di riserva di capacità di accesso alle nuove infrastrutture di cui al comma 1 a soggetti che investono nella realizzazione di tali infrastrutture è disposto dal Ministero delle attività produttive in sede di approvazione dei relativi progetti o di rilascio dell'autorizzazione all'importazione ai sensi dell'articolo 3, secondo comma del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla base dei piani di investimento per la realizzazione di dette infrastrutture redatti anche con ricorso alle tecniche della finanza di progetto».

21.14

COVIELLO, TOIA, BASTIANONI

Al comma 2, dopo le parole: «dal Ministero delle attività produttive», inserire le seguenti: «previo parere dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con modalità adottate mediante procedure di pubblica consultazione e».

21.8

SAMBIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 2, l'operatore che realizza nuovi terminali di rigassificazione ha diritto ad utilizzare la capacità tecnica totale dell'impianto per soddisfare le esigenze di importazione proprie o di altre società appartenenti al medesimo gruppo e per un periodo non inferiore alla durata di tali contratti. A partire dal decimo anno dall'entrata in funzione del terminale l'operatore è tenuto a cedere a terzi, a condizioni negoziate, una quota non inferiore al 10 per cento della capacità tecnica totale dell'impianto».

21.15

TOIA, BASTIANONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Le riserve di capacità d'accesso di cui al comma 2 sono comunque riconosciute in misura non inferiore all'80 per cento della capacità di trasporto e/o di rigassificazione dell'infrastruttura oppure per tutta la durata del contratto *take or pay* di approvvigionamento.».

21.0.1

EUFEMI, IERVOLINO, BOREA

Dopo l'articolo, 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure urgenti per il riassetto del mercato interno dell'energia elettrica)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, aggiunto ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

"5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2002 è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,7 GWh."

2. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. A decorrere dal 1° maggio 2002 è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,4 GWh.

5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2002 è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

5-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.

5-sexies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sull'applicazione del presente articolo."».

21.0.2

IERVOLINO, EUFEMI, BOREA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

Il Ministro delle attività produttive, ferme restando le concessioni di distribuzione già attribuite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo n. 79/1999, rilascia le concessioni alle imprese elettriche minori, di cui all'art. 4 n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni, per tutti i comuni comprendenti territori da esse già serviti in conformità dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, indipendentemente dal numero dei clienti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione è estesa ai comuni contigui quando il numero complessivo dei clienti finali servito dall'impresa nel comune oggetto della concessione, alla data del 31 dicembre 1999 sia superiore al 20 per cento del totale».

21.0.5

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, – finanziaria 2001 – di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di bici-

clette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

21.0.3

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Interpretazione autentica degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 relative all'obbligo di affidamento esclusivamente a mezzo di gara del servizio di distribuzione del gas, si interpretano nel senso che è decaduto il presupposto per l'applicazione della facoltà di riscatto di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relative al regime di transizione nell'attività di distribuzione, come integrate dall'articolo 145, comma 22 dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpretano nel senso che il periodo transitorio si intende direttamente prolungato al verificarsi delle condizioni elencate nello stesso articolo.

Ai sensi della delibera CIPE del 27 aprile 1984, in casi e condizioni eccezionali, il termine previsto dalla citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, può essere prorogato una sola ulteriore volta con provvedimento delle amministrazioni competenti».

21.0.4

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni di semplificazione e snellimento delle procedure relative al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

«1. Ai fini dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e spese notarili; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; spese per acquisizione servitù, concessioni e liquidazioni danni; costi interni.

2. Ai fini dei contributi per la realizzazione di reti di distribuzione cittadina del gas naturale, qualora i Comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie, le spese ammissibili al finanziamento comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente o indirettamente nella costruzione di beni, per la quota imputabile ai singoli beni. AI predetti costi sono aggiunte le spese generali nella misura del 10% del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto originario.

3. Per tutti i progetti ammessi ai contributi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è presentata al Ministero delle Attività Produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante della società beneficiaria attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è da calcolare sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

4. A parziale modifica dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche e integrazioni, il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione dei Comuni o loro consorzi ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedio dei lavori».

21.0.6

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***Art. 21-bis.***(Disposizioni di semplificazione e snellimento delle procedure relative al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno)*

1. Ai fini dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci:

a) progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e spese notarili; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; spese per acquisizione servitù, concessioni e liquidazioni danni; costi interni.

2. Ai fini dei contributi per la realizzazione di reti di distribuzione cittadina del gas naturale, qualora i Comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie, le spese ammissibili al finanziamento comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente o indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. Ai predetti costi sono aggiunte le spese generali nella misura del 10 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto originario.

3. Per tutti i progetti ammessi ai contributi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è presentata al Ministero delle Attività Produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante della società beneficiaria attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate, il contributo è da calcolare sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

4. A parziale modifica dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche e integrazioni, il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione dei Comuni o loro consorzi ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedio dei lavori».

Art. 22.**22.1**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 22.

22.3RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*

22.8

COVIELLO, TOIA, BASTIANONI

Stralciare l'articolo.

22.2

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

All'articolo 22, comma 1, dopo la parola: «è integrato», aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto previsto dal decreto del ministero dell'industria del 24 febbraio 1999 all'articolo 22»,.

22.4RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, dopo le parole: «, per l'anno 2002», aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 febbraio 1999»,.*

22.7

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei gestori».***22.5**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono altresì utilizzate per incrementare la rete di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione».***22.6**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:**«2. La razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti non può comunque penalizzare le aree interne e i piccoli comuni con meno di 3000 abitanti».***22.0.1**

IERVOLINO, EUFEMI, BOREA

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***Art. 22-bis.***(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, – finanziaria 2001 – di euro 15.330.000 per gli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita,

nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 aprile 2001».

Art. 23.

23.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

23.4

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Sopprimere l'articolo.

23.5

COVIELLO, TOIA, BASTIANONI

Sopprimere l'articolo.

23.2

D'AMBROSIO

Stralciare l'articolo 23.

23.6

COVIELLO, TOIA, BASTIANONI

Stralciare l'articolo.

23.1

SAMBIN

*Sopprimere il comma 1.***23.0.1**RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)*

1. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato;

b) al comma 2 dell'articolo 11 dopo le parole: "nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWH» sono aggiunte le seguenti: ", ed è aumentata del 20 per cento ogni tre anni";

c) all'articolo 14, comma 5-bis, le parole: "A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2002»;

d) dopo il comma 5-bis dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

23.0.2

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)*

1. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato;

b) al comma 2 dell'articolo 11 dopo le parole: "nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWH" sono aggiunte le seguenti: ", ed è aumentata del 20 per cento ogni tre anni";

c) all'articolo 14, comma 5-bis, le parole: "A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2002";

d) dopo il comma 5-bis dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:

"5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas"».

Art. 24.

24.6

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «della quota» aggiungere le seguenti: «del contributo previsto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».

24.2

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, dopo le parole: «Il contributo», aggiungere le seguenti: «aggiuntivo rispetto al contributo annuo ordinario di 450 miliardi».

24.4

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n.388,» aggiungere le seguenti: «da considerarsi aggiuntivo rispetto al contributo annuo ordinario,» nonché, al comma 2, dopo le parole: «di potenza» aggiun-

gere le seguenti: «nel campo del solare termico e delle celle combustibili».

24.5

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura di 36.151.980 euro per l'anno 2002 e di 46.481.120 euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 10.329.136 euro per l'anno 2002 e in 25.822.845 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

24.7

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura di 36.151.980 euro per l'anno 2002 e di 46.481.120 euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'onere derivante, determinato in 10.329.136 euro per l'anno 2002 e 25.822.845 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

24.1

BETTAMIO

Al comma 2, dopo le parole: «citato articolo 111» inserire le seguenti: «della legge n. 388 del 2000».

24.3

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, dopo le parole: «di potenza», aggiungere le altre: «nel campo del solare termico e delle celle combustibili».

Art. 26.**26.1**

BETTAMIO

Sopprimere l'articolo.

26.2

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

26.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

26.5

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Sopprimere l'articolo.

26.4

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di garanzia della sicurezza strategica e».

26.0.2

MONTI, CORRADO, BOLDI, AGONI, TIRELLI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo

«Art. 26-bis.

(Delega al Governo per la gestione dei residui nucleari)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per provvedere alla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismesso, nonché per provvedere alla sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministero delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e della salute, e i relativi schemi sono trasmessi, sentita la Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

4. I decreti legislativi definiscono gli obiettivi da perseguire e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente allocati sul sito di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere, altresì, la possibilità di trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicu-

rezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

b) attribuire ad una idonea Organizzazione la responsabilità di individuare i siti idonei alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e il combustibile irraggiato, siti da sottoporre ad approvazione e scelta del Ministro per le attività produttive, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, assegnare a tale Organizzazione i compiti, definendo i parametri per la selezione del sito e i mezzi necessari, prevedendo misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compiere i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;

c) assegnare a tale organizzazione i compiti, i parametri per la selezione del sito, i mezzi necessari, comprese le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;

d) prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito rientrino in una operazione di autofinanziamento a valere sui prezzi o sulle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito e che la proprietà del deposito è dello Stato mentre la gestione dello stesso è affidata in concessione;

e) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

f) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

g) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2 lettera *e)* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

h) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito dei rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e relative sanzioni a tutela;

i) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di smaltimento degli impianti nucleari, anche modificando le norme sostenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, 26 maggio 2000, n. 241 e 9 maggio 2001, n. 257, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto;

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 4, in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, l'onere relativo

è determinato in 8,5 milioni di Euro per gli anni 2002, 2003, 2004 a valere sul Fondo speciale di conto capitale per il Ministero delle attività produttive di cui in tabella B della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448. Per gli anni successivi al 2004, i relativi finanziamenti sono previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

26.0.1

TUNIS

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente

«Art. 26-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del carbone)

1. Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie all'attuazione da parte di Sotacarbo spa del piano di attività di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999 n. 140, i soci della medesima società sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facoltà di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della società e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso già comunicate a Sotacarbo spa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 maggio 1999 n. 140, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate».

26.0.11

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni per la corretta applicazione delle norme in materia di gas naturale)

1. Con la dizione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme co-

muni per il mercato interno del gas naturale, si intende il gas di origine naturale estratto dai giacimenti, sottoposto a trattamenti fisici per la separazione dei prodotti condensabili, miscelato con alcuni gas inerti al fine di renderlo idoneo all'immissione al consumo, ed immesso nelle reti di trasporto e distribuzione, corrispondente alla tariffa doganale NC27112900».

26.0.8

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quinquies.

(Norme interpretative in materia di lavorazione di olii minerali)

1. L'articolo 4 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, si interpreta nel senso che la concessione per la lavorazione degli olii minerali grezzi è unica e comprende anche qualsiasi lavorazione dei residui, comunque da destinarsi, e di tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione.

2. L'articolo 9 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, ai fini del rinnovo fino a venti anni della concessione, si interpreta nel senso che gli impianti industriali di cui si deve tener conto sono quelli risultanti dall'insieme degli atti autorizzativi rilasciati con riferimento al medesimo stabilimento».

26.0.5

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza, pertanto la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo e esecutivo, costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici,

ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni».

26.0.6

SAMBIN

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798, secondo le modalità definite dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, sono estese alle unità produttive artigianali vetrarie site nel comune di Altare (SV)».

26.0.9

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazione di oneri burocratici in materia di fonti rinnovabili)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "energia elettrica e il gas," sostituire fino alla fine con le seguenti: "per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al periodo precedente per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime"».

26.0.10

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Criteri di assegnazione della capacità di importazione di energia elettrica)*

1. Fatte salve le assegnazioni ai contratti esistenti, al fine di garantire la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale massimizzando l'utilizzo delle linee elettriche di interconnessione con l'estero, nel rispetto delle direttive dell'Unione europea sul mercato unico dell'energia elettrica, il Ministero delle attività produttive può assegnare la capacità di trasporto di energia elettrica disponibile sulle linee medesime ai clienti finali disponibili a distacchi di carico in tempo reale, ovvero in grado di assicurare, sulla base di contratti pluriennali, un completo utilizzo della capacità assegnata per almeno l'80 per cento delle ore annue.

2. I contratti bilaterali di fornitura relativi all'utilizzo della capacità di cui al comma precedente sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del decreto medesimo».

26.0.15

DI GIROLAMO, ANGIUS, BRUTTI Paolo, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Criteri di assegnazione della capacità di importazione di energia elettrica)*

1. Fatte salve le assegnazioni ai contratti esistenti, al fine di garantire la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale massimizzando l'utilizzo delle linee elettriche di interconnessione con l'estero, nel rispetto delle direttive dell'Unione europea sul mercato unico dell'energia elettrica, il Ministro delle attività produttive può assegnare la capacità di trasporto di energia elettrica disponibile sulle linee medesime ai clienti finali disponibili a distacchi di carico in tempo reale, ovvero in grado di assicu-

rare, sulla base di contratti pluriennali, un completo utilizzo della capacità assegnata per almeno l'80 per cento delle ore annue.

2. I contratti bilaterali di fornitura relativi all'utilizzo della capacità di cui al comma 1 sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3 del decreto medesimo».

26.0.16

BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e/o degli impianti».

26.0.12

BRUNALE, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Modifica alla disciplina in materia di oneri
delle prestazioni patrimoniali imposte)*

1. L'applicazione delle prestazioni patrimoniali imposte (componenti A), di cui alla delibera AEEG n. 108 del 15 giugno 2000, deve essere regolata in modo da mettere un tetto all'incidenza di detto onere per KWh consumato in un singolo sito quando il soggetto è alimentato in alta e altissima tensione e utilizza impianti marcianti in ciclo continuo per più di 7.500 ore l'anno. L'incidenza dell'onere suddetto per KWh effettivamente utilizzato, per detti siti, non può essere superiore al 5 per cento del «Ct».

2. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pari a 13.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

26.0.13

BRUNALE, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, MACONI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Adeguamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896)

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* euro 0,010329 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione assicurando, comunque, ai comuni sedi di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) euro 0,010329 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione".

2. I contributi, in ragione di 0,010329 euro per ogni Kwh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione ISTAT».

26.0.14

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Indennizzo ai comuni per servitù relative ad impianti di trasporto e stoccaggio del gas)*

1. I comuni nel cui sottosuolo sono presenti nodi importanti di interconnessione di tubature per il trasporto del gas, ex depositi di giacimenti o altri insediamenti rilevanti che condizionino lo sviluppo dei piani regolatori ed in particolare degli insediamenti produttivi e creino oggettivi problemi di sicurezza, sono indennizzati con un contributo annuo proporzionale all'area interessata e alla popolazione residente.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire la misura di un contributo dovuto dall'ENI o dagli altri soggetti utilizzatori dei predetti impianti, la misura dell'indennizzo di cui al comma 1 e l'individuazione dei comuni destinatari dell'indennizzo medesimo».

Art. 27.**27.1**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.***27.0.2**

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) sostituire la lettera *d*) del comma 1 con la seguente:

"*d*) attribuire all'Autorità amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle ven-

dite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 28.

28.5

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

28.8

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Sopprimere l'articolo.

28.4

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili). – 1. Per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili dal punto di vista microbiologico, i corrispettivi devono essere versati entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data della fattura.

2. Per sostanze alimentari deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelle che saranno così definite da apposito decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro della salute.

3. In sede di prima applicazione della presente disciplina e, comunque, fino alla pubblicazione del decreto del Ministro delle attività produttive, di cui al comma 2, per prodotti deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelli così definibili ai sensi dell'articolo 1, comma

1, lettere *b*) e *c*) del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993.

4. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il cessionario è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile».

28.6

TUNIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili*). – 1. Per le cessioni di prodotti alimentari molto deteriorabili dal punto di vista microbiologico se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, i corrispettivi devono essere versati, decorsi novanta giorni dalla data della fattura, entro l'ultimo giorno del mese.

2. Per sostanze alimentari molto deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelle che saranno così definite da apposito decreto del Ministro delle attività produttive.

3. In sede di prima applicazione della presente disciplina e, comunque, fino alla pubblicazione del suddetto decreto del Ministero delle attività produttive, per prodotti molto deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelli così definibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*) del decreto del Ministro della sanità del 16 dicembre 1993.

4. Salva diversa pattuizione delle parti, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il cessionario è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto».

28.7

MAGNALBÒ, MUGNAI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. – 1. Per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili dal punto di vista microbiologico a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo i corrispettivi devono essere versati, decorsi novanta giorni dalla data della fattura, entro l'ultimo giorno del mese.

2. Per sostanze alimentari deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelle che saranno così definite da apposito decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro della salute.

3. In sede di prima applicazione della presente disciplina e, comunque, fino alla pubblicazione del suddetto decreto del Ministero delle attività produttive, per prodotti deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelli così definibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro della sanità del 16 dicembre 1993.

4. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il cessionario è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice civile».

28.10

COVIELLO, TOIA, BASTIANONI

Al comma 1, inserire all'inizio le seguenti parole: «Fino al recepimento della direttiva comunitaria 200/35/CE,».

28.9

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, sostituire il periodo: «Per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei prodotti medesimi», con il seguente: «I corrispettivi delle cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili devono essere pagati nei termini stabiliti dai contratti o, quando non previsti, entro sessanta giorni dalla loro consegna o ritiro».

28.3

MAGNALBÒ

All'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: «entro 60 giorni», con le parole: «entro 90 giorni».

28.2

EUFEMI, IERVOLINO, BOREA

All'articolo 28, dopo il primo periodo, aggiungere la seguente frase:
«Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali, sottoscritti presso il Ministero delle attività produttive dai soggetti rappresentativi a livello nazionale dell'industria, dell'artigianato e del commercio, anche per categorie specifiche di prodotti deteriorabili».

28.0.1

CHIOSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari)

1. L'articolo 36 della legge comunitaria 2001, legge 1° marzo 2002, n. 39, recante "Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari" è abrogato».

Art. 29.**29.0.1**

BETTAMIO

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al fine di dare continuità all'attività dei Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i Consigli stessi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi».

29.0.1 (Nuovo testo)

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.**

1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i Consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza».

Art. 32.**32.5**

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

*Sopprimere l'articolo.***32.4**

SALERNO, BONATESTA, PACE, BEVILACQUA, PEDRIZZI, MUGNAI

Al comma 1 dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e forestali».

32.1

EUFEMI, IERVOLINO, BOREA

Al comma 2, dopo le parole: «liquidazione coatta amministrativa» aggiungere le seguenti: «con esercizio provvisorio».

32.2

LAVAGNINI

Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: «liquidazione coatta amministrativa» inserire le altre: «con esercizio provvisorio».

32.6

BASTIANONI, COVIELLO

Al comma 2, dopo le parole: «liquidazione coatta amministrativa» inserire le seguenti: «con esercizio provvisorio».

32.3

SALERNO, BONATESTA, PACE, BONGIORNO, BEVILACQUA, PEDRIZZI, MUGNAI

Al comma 2 dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e forestali».

32.100

BETTAMIO

Al comma 2, sostituire le parole da: «alla loro eventuale riconferma» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla ricostituzione dell'organo».

Art. 34.**34.2**

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i...», sostituire le parole: «mille metri quadrati» con le seguenti: «duemilacinquecento metri quadrati».

34.3

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, lettera b-ter), sostituire le parole: «nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico o sociale,» con le seguenti: «nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale e associativo,».

34.4

BASTIANONI, TOIA, COVIELLO

Al comma 1, alla lettera b-ter), dopo le parole: «di carattere politico e sociale», inserire le seguenti parole: «nonchè di manifestazioni a carattere sindacale o di rappresentanza di categorie imprenditoriali,».

Art. 35.**35.100**

BETTAMIO

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli organi delle Camere di commercio restano in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli, e comunque non oltre nove mesi dalla loro naturale scadenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Modifiche all'articolo 9 e all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)».

35.1

BETTAMIO

Sostituire le parole: «al comma 3 dell'articolo 18» con le seguenti: «al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18».

35.4

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con le seguenti: «di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

35.6

BASTIANONI, COVIELLO, TOIA

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» con le seguenti: «di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente il ravvedimento del soggetto passivo».

35.2

IERVOLINO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

"4. I rapporti di lavoro del personale sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente, previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

35.3

IERVOLINO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. La normativa di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 si applica per gli anni 2003, 2004 e 2005».

35.5

BASTIANINI, TOIA, COVIELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo le parole: "avvengono in rapporto alla loro rappresentatività in ambito provinciale" sono aggiunte le seguenti: "misurata in base al numero delle imprese iscritte a ciascuna organizzazione imprenditoriale e al relativo numero di occupati"».

35.0.1

MONTI, AGONI, CORRADO

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente articolo:***«Art. 35-bis.***(Composizione del Consiglio delle C.C.I.A.A.)*

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: "dei componenti il consiglio", aggiungere le seguenti parole: "tenuto conto del numero delle imprese iscritte a ciascuna organizzazione imprenditoriale e del relativo numero di occupati"».

35.0.5

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.***(Protesti bancari)*

1. All'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile dirigente dell'ufficio protesti"; dopo le parole: "dell'errore del protesto", le parole "il presidente" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile dirigente dell'ufficio protesti";

b) al comma 4, le parole "del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "del responsabile dirigente dell'ufficio protesti".

2. All'articolo 17, comma 6-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, le parole: "dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti"».

35.0.2

BETTAMIO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente».

«Art. 35-bis.

(Modifiche alla legge 18 agosto 2000, n. 235)

Il Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 è modificato come segue:

"L'articolo 1, comma 1, punto 3 è sostituito dal seguente:

3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario)'.

All'articolo 30, comma 1, dopo le parole: "è sottoscritta dal trattario" sono aggiunte le parole: "il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale.

All'articolo 100, comma 1, è aggiunto il punto 8:

"8) L'indicazione del luogo e delle data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente"».

35.0.3

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente».

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di controlli sugli impianti termici)

1. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: "anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica".

2. Al comma 18 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono soppresse le parole: "ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica".

3. È soppresso il comma 19 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

35.0.7

BETTAMIO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente.

«Art. 35-bis

(Controlli sugli impianti di riscaldamento)

1. Alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, commi 1 e 2, le parole: "il proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "l'utente degli impianti";

b) all'articolo 34:

1) al comma 1 le parole: "non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a euro 1.032 e non superiore a euro 2.582";

2) al comma 5, le parole: "Il proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "L'utente degli impianti";

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Le somme introitate dagli enti locali a titolo di sanzioni amministrative per le inosservanze di cui al presente articolo sono destinate all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della presente legge".

2. All'articolo 11, comma 20, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "i proprietari" sono sostituite dalle seguenti: "gli utenti";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In conformità al principio stabilito dall'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per l'effettuazione dei controlli a campione, quantificati tenendo conto dei costi dei controlli e dell'introito delle sanzioni di cui all'articolo 34 della medesima legge n. 10 del 1991, sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione; al versamento provvedono i manutentori, sulla base delle procedure definite da ciascun ente locale nell'ambito della sua autonomia"».

35.0.8

D'AMBROSIO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifica dell'articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265)

Sostituire il comma 1 dell'articolo 122 del R.D. 27/7/1934, n. 1265 con il seguente:

"La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento, con l'eccezione dei medicinali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima"».

35.0.9

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.***(Applicazione di un diritto fisso sugli attestati di revisione periodica degli impianti di ascensori e montacarichi)*

Gli organismi di certificazione di cui al DPR 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della direttiva comunitaria 95/16, autorizzati allo svolgimento dell'attività di revisione periodica sugli impianti di ascensori e montacarichi sugli impianti di ascensori e montacarichi, installati in edifici civili, sono tenuti ad applicare sugli attestati di revisione periodica un diritto fisso pari a 3 euro quale quota di compartecipazione da parte degli utenti alla spesa per il servizio di vigilanza e controllo sull'attività svolta.

Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'importo del predetto diritto fisso è periodicamente aggiornato.

I diritti riscossi sono versati trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'attività di revisione periodica degli ascensori, da effettuarsi anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati"».

35.0.9 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***Art. 35-bis.***(Applicazione di un diritto fisso sugli attestati di revisione periodica degli impianti di ascensori e montacarichi)*

1. Gli Organismi di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, di recepimento della direttiva comunitaria 95/16, autorizzati allo svolgimento dell'attività di revisione periodica sugli impianti di ascensori e montacarichi, sono tenuti ad applicare sugli attestati di revisione periodica un diritto fisso pari a 3 euro, per il servizio di vigilanza e controllo sull'attività svolta.

2. L'importo del diritto fisso di cui al comma 1 è aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno determinate le modalità di versamento del diritto di cui al comma 1 al bilancio dello Stato.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i diritti riscossi vengono assegnati al Ministero delle attività produttive, previa istituzione di apposito capitolo di entrata, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'attività di revisione periodica degli ascensori, da effettuarsi anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati».

35.0.6

BETTAMIO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

Allo scopo di agevolare i flussi turistici dai Paesi nei quali è obbligatorio il visto di espatrio è disposto un finanziamento straordinario di euro 100.000 a favore dell'ENIT per mettere a disposizione personale straordinario nelle Ambasciate italiane interessate.

La copertura è assicurata dalla tassa sui visti e, nell'immediato dalla tabella A del Ministero dell'Economia».

Art. 36.

36.1

BETTAMIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. - (*Modifiche al decreto legislativo 13 maggio 1988, n. 171*).
– 1. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1988, n. 171, sono aggiunte in fine le seguente parole: ", comprese le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1988, n. 171, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-*bis* comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro"».

36.0.1

STIFFONI, VANZO, MONTI, CORRADO, BIANCONI, CARRARA, SALINI, TIRELLI, PERUZZOTTI, BRIGNONE, MORO, BOLDI, PIROVANO, AGONI, FRANCO Paolo

Art. 36-*bis*.

(Obbligo di informazione sugli apparecchi telefonici cellulari del valore di emissione elettromagnetica)

1. Sugli apparecchi telefonici cellulari commercializzati sul territorio della Repubblica italiana devono essere incorporate in modo chiaro, intransferibile ed indelebile informazioni inerenti il valore dell'emissione di onde elettromagnetiche nell'unità di tempo derivanti dall'uso degli apparecchi stessi.

2. Il valore di cui al comma 1 va posto in raffronto con il limite di esposizione massimo consigliato in base alle raccomandazioni dell'Unione europea.

3. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 è a carico del produttore dell'apparecchio di telefonia cellulare mobile.

4. Le violazioni della disposizione di cui al comma 3 sono punite con una multa fino a euro 3 milioni.

5. Il Ministro della sanità, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e col Ministro delle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

36.0.2

LAURO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente capo:

«CAPO VII

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA ALL'ESTERO, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI NUOVO FLUSSO TURISTICO VERSO IL MEZZOGIORNO D'ITALIA

Art. 36-bis.

1. Il Ministro delle attività produttive realizza, nel triennio 2002-2004, un programma di investimenti strategici diretti alla promozione turistica all'estero, finalizzata alla creazione di nuovo flusso turistico verso le Regioni del Mezzogiorno d'Italia, avente come obiettivi prioritari:

a) promuovere, tra le persone di origine italiana residenti all'estero ed in particolare tra i discendenti di emigrati provenienti dalle regioni meridionali, il desiderio di effettuare soggiorni nelle aree del Mezzogiorno d'Italia, insistendo sull'importanza e attualità di un ritorno alle loro radici culturali, nonché sulla validità di una rivisitazione dei luoghi di provenienza delle loro famiglie, anche attraverso la proposta di forme di turismo agricolo o comunque legato alla valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale;

b) individuare meccanismi che operino in direzione della destagionalizzazione del flusso turistico verso il Mezzogiorno d'Italia.

Art. 36-ter.

1. Per la realizzazione del programma di cui all'articolo 36-bis e per il periodo nello stesso determinato, è istituita nell'ambito del Ministero delle attività produttive una Unità di Progetto, composta da un numero di componenti non inferiore a tre (e non superiore a cinque), da scegliersi tra dirigenti di amministrazione pubbliche o esperti anche esterni all'amministrazione pubblica, di comprovata esperienza nei settori di attività di cui all'articolo 1 predetto (ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in deroga ai limiti di cui allo stesso articolo).

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, determina la composizione dell'Unità di Progetto e ne nomina i componenti, tra cui uno con funzioni di Presidente.

3. L'Unità di progetto per l'espletamento dei suoi compiti si avvale:

a) di personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive;

b) di personale in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali o presso Enti o Amministrazioni pubbliche operanti nei settori del turismo e della tutela e valorizzazione dei beni culturali, in numero non superiore a 15;

c) di esperti, in numero non superiore a cinque, di provata qualificazione e che abbiano maturato esperienze pluriennali nell'azione di promozione a favore dei cittadini d'origine italiana all'estero.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta del presidente dell'Unità di Progetto, sono determinati il numero e le qualifiche del personale di cui al comma 3, lettere a) e b), e sono conferiti, previa determinazione del numero, gli incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli esperti di cui allo stesso comma, lettera c).

5. Il personale di cui al comma 3, lettera b), è posto in posizione di comando, con oneri a carico degli Enti ed Amministrazioni di provenienza.

6. L'onere relativo al funzionamento dell'Unità di Progetto è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero delle attività produttive.

Art. 36-quater.

1. L'Unità di Progetto, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, entro tre mesi dalla sua costituzione, un programma triennale per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, che propone alla «Commissione per il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo ed in particolare di quelli relativi ai beni e alle attività culturali», unitamente all'indirizzo operativo più idoneo per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. Il programma, approvato dalla Commissione, viene comunicato alle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Nella realizzazione del programma di cui al comma 1, l'Unità di progetto adotta ogni opportuna iniziativa di promozione e sensibilizzazione, mantiene le relazioni con le istituzioni e gli organismi culturali internazionali, promuove rapporti di collaborazione con le Regioni e le Amministrazioni ed Enti italiani a vocazione turistica, nonché con le strutture ufficiali italiane operanti all'estero.

Art. 36-*quinquies*.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo si farà fronte con apposito accantonamento della Tabella B. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

76^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce brevemente sulle conclusioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi prima dell'inizio della seduta. Fa presente, in particolare, che si è convenuto sull'opportunità di anticipare l'orario di inizio almeno per alcune sedute pomeridiane, al fine di disporre del tempo necessario per consentire l'avvio dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani, già autorizzata dal Presidente del Senato, e per procedere nell'esame dei disegni di legge pendenti senza però determinare alcun rallentamento nell'esame del disegno di legge n. 848. Sempre a tal fine, si è convenuto sull'opportunità di convocare una seduta notturna nella settimana dal 27 al 31 maggio, in aggiunta alle convocazioni pomeridiane della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nella votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, a partire dall'emendamento 5.95. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sugli emendamenti sui quali non si sono pronunciati nella seduta di ieri.

Il relatore TOFANI esprime parere contrario sugli emendamenti 5.95, 5.6, 5.7, 5.88, 5.63, 5.56, 5.57, 5.47, 5.58, 5.104, 5.108, 5.8, 5.9, 5.10, 5.118, 5.62, 5.61, 5.89, 5.11, 5.12, 5.13, 5.64, 5.90, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.67, 5.18, 5.19, 5.65, 5.119, 5.91, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.121, 5.120, 5.123, 5.26, 5.27, 5.70, 5.110, 5.28, 5.29, 5.109, 5.69, 5.30, 5.31, 5.93, 5.124, 5.111, 5.94, 5.71, 5.122, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.39, 5.38, 5.73, 5.74 e 5.96. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 5.66 e 5.68. Raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.84, e si riserva di intervenire su punti specifici riferiti a singoli emendamenti e di pronunciarsi in un successivo momento sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore, anch'egli riservandosi di intervenire per specifici approfondimenti e di pronunciarsi in un successivo momento sugli altri emendamenti all'articolo 5.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.95, il senatore MONTAGNINO osserva che l'importanza attribuita da tutte le parti politiche alle attività formative deriva essenzialmente dalla consapevolezza che l'incremento dell'occupazione è la conseguenza non soltanto di un generale processo di crescita economica, ma anche di un'offerta di lavoro sempre più qualificata: l'emendamento in votazione tende ad affermare questo principio, sottolineando da un lato la rilevanza dell'apprendistato come strumento per l'assolvimento dell'obbligo formativo a 18 anni e, dall'altro, l'esigenza di definire un rapporto più equilibrato tra formazione in azienda e formazione esterna, affinché anche per quest'ultima siano assicurati adeguati livelli di qualità.

Posto ai voti l'emendamento 5.95 è respinto.

E' altresì respinto l'emendamento 5.6, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI.

Dopo la reiezione dell'emendamento 5.7, il senatore VIVIANI, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo agli emendamenti 5.88 e 5.63, di identico contenuto, osserva che la soppressione del riferimento ai contratti di formazione lavoro e alle competenze autorizzatorie attribuite agli enti bilaterali in materia di formazione può concorrere a rendere meno difficile l'esercizio della delega per il riordino dei contratti a contenuto formativo.

Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo Verdi-l'Ulivo sugli emendamenti 5.88 e 5.63, il senatore RIPAMONTI sottolinea la sua contrarietà all'attribuzione di competenze autorizzatorie agli enti bilaterali.

Il senatore MONTAGNINO, nell'annunciare il voto favorevole sugli emendamenti 5.88 e 5.63 del Gruppo Margherita-l'Ulivo, invita il Governo a riflettere senza pregiudiziali sul principio di delega in discussione, per la parte relativa alle competenze degli enti bilaterali. Questi ultimi, infatti, già attualmente sono fortemente coinvolti nelle attività formative, ma l'affidamento di competenze autorizzatorie non rappresenterebbe un fattore di promozione per la formazione professionale e, d'altra parte, la soppressione di tale previsione alla lettera *b*) non scardinerebbe di certo l'impostazione che il Governo intende dare alla materia in esso trattata.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 5.88 e 5.63 sono respinti.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, viene quindi respinto l'emendamento 5.56.

Il sottosegretario SACCONI invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.57 e 5.47, di identico contenuto, facendo presente che questi ultimi sono sostanzialmente identici all'emendamento 5.84, del relatore, che appare preferibile, nella sua impostazione generale, fatta salva, forse, la necessità di una riformulazione di carattere meramente formale.

Aderendo ad una proposta del senatore MONTAGNINO, il PRESIDENTE dispone il differimento della votazione sugli emendamenti 5.57 e 5.47, al fine di discuterli insieme all'emendamento 5.84 del relatore.

La senatrice PILONI, con riferimento all'emendamento 5.104, identico all'emendamento 5.58, invita il Governo ad approfondire il tema della attribuzione di competenze autorizzatorie agli enti bilaterali.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che secondo il Governo gli enti bilaterali dovrebbero essere considerati alla stregua di soggetti privati incaricati, certamente non in via esclusiva, di pubbliche funzioni, ivi comprese, tra esse, le competenze autorizzatorie, finalizzate in sostanza a verificare la coerenza dell'attività formativa con gli esiti della contrattazione.

Il senatore TREU osserva che il chiarimento testé fornito dal rappresentante del Governo non vale a dissipare le perplessità suscitate dalla formulazione della lettera *b*) relativamente alle competenze autorizzatorie degli enti bilaterali in materia di formazione. Tale espressione, infatti, oltre ad essere ambigua, non è utile per il perseguimento della finalità di valorizzazione del ruolo delle parti sociali più volte evocata negli interventi del rappresentante del Governo.

Anche il senatore MONTAGNINO esprime perplessità sulla scelta del Governo di attribuire agli enti bilaterali competenze autorizzatorie in materia di formazione professionale.

Su proposta del PRESIDENTE si conviene quindi di accantonare gli emendamenti 5.58 e 5.104.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.108, 5.8, 5.9 e 5.10.

Il senatore Tommaso SODANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.118, teso a fornire adeguate garanzie, anche in termini di stabilizzazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori impegnati su programmi formativi specifici per mansioni di elevato livello specialistico.

Il senatore RIPAMONTI dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.118, a favore del quale voterà.

Posto ai voti, l'emendamento 5.118 è quindi respinto.

Il senatore TREU sottolinea la necessità di riflettere sull'impostazione dell'emendamento 5.84, che, a suo avviso, dovrebbe essere formulato in modo più puntuale, soprattutto per quanto concerne il rapporto tra gli enti bilaterali e le strutture pubbliche, che non risulta delineato in modo chiaro.

Secondo il sottosegretario SACCONI, l'emendamento in discussione ha il fine di riconoscere sia agli enti bilaterali sia alle strutture pubbliche a ciò deputate, uno specifico ambito di competenza in materia di formazione professionale.

Su proposta del PRESIDENTE, l'emendamento 5.84 è accantonato, ai fini di una più puntuale riformulazione del testo. Il Presidente ricorda che rimangono conseguentemente accantonati anche gli emendamenti 5.57 e 5.47.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.62, finalizzato a definire il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione dei contenuti dell'attività formativa.

Il senatore Tommaso SODANO annuncia il voto a favore dell'emendamento 5.62 che, posto ai voti è respinto.

E' altresì respinto l'emendamento 5.61, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI.

Il senatore VIVIANI raccomanda quindi la soppressione della lettera c) del comma 1, poiché la materia in esso trattata, relativa all'incentivazione della formazione finalizzata al subentro nella attività di impresa, di per sé molto rilevante, appare inopportunamente collocata nell'ambito della delega in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo, mentre apparirebbe più congruamente inserita nella disciplina degli incentivi all'occupazione. Pertanto, raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 5.89.

Il senatore MONTAGNINO concorda con i rilievi del senatore Viviani e fa presente che già nella vigente legislazione viene incentivata la possibilità del subentro nelle aziende del settore commerciale, senza peraltro prevedere specifiche attività formative.

Il sottosegretario SACCONI sottolinea che la lettera c) del comma 1 è uno dei risultati del dialogo sociale, in quanto deriva dalle proposte avanzate dalle organizzazioni del lavoro autonomo. Il Governo, peraltro, ha ritenuto di accogliere tali proposte, ritenendo che il tirocinio mirato al subentro, soprattutto nelle imprese di piccole dimensioni, sia effettivamente meritevole di misure promozionali, ferme restando le necessarie tutele per impedire che l'attività formativa celi un rapporto di lavoro di fatto.

Il senatore MONTAGNINO ritiene senza dubbio apprezzabile l'obiettivo prospettato nella lettera c), ma condivide i rilievi sulla incongrua collocazione di questa nell'ambito di una normativa di riordino dell'apprendistato.

Il senatore Tommaso SODANO annuncia che voterà a favore dell'emendamento 5.89 e osserva che sono già previsti incentivi per favorire il subentro nell'attività di impresa sia nel settore agricolo sia nell'artigianato. D'altra parte, gli strumenti disciplinati all'articolo 5 appaiono inadeguati a fornire una cultura d'impresa e, pertanto, le disposizioni di cui alla lettera c) potrebbero essere meglio collocate nella parte della delega riferita agli incentivi all'occupazione.

Il senatore RIPAMONTI ritiene che le dichiarazioni del rappresentante del Governo hanno chiarito il significato della lettera c) senza però fugare le perplessità relative alla incongruenza del principio di delega in essa enunciato rispetto al contenuto generale dell'articolo 5. Pertanto, voterà a favore dell'emendamento 5.89, che sottoscrive.

Il senatore TREU osserva che il subentro nell'attività di impresa può essere favorito, oltre che da incentivi di varia natura, anche da una formazione specifica che, però, non è riducibile né a quella prevista dal contratto di apprendistato né a quella propria del tirocinio.

Il sottosegretario SACCONI ribadisce che la lettera *c*) intende venire incontro alle richieste avanzate dalle associazioni del lavoro autonomo che, nell'ambito del dialogo sociale, hanno rappresentato le esigenze di apprendimento professionale da parte della persona che dovrebbe succedere nell'attività di impresa e le conseguenti specificità di un rapporto di formazione che dovrebbe concludersi con il subentro, fermo restando che l'intera materia riguarda prevalentemente le microimprese. Pertanto, egli ritiene che il principio di delega all'esame debba essere mantenuto.

Posto ai voti, l'emendamento 5.89 è respinto.

Con distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 5.11, 5.12 e 5.13.

Il senatore VIVIANI raccomanda quindi la soppressione della lettera *d*), prevista sia nell'emendamento 5.64, sia nell'emendamento 5.90, osservando che, dal punto di vista formale, le disposizioni in essa contenute non costituiscono un principio di delega, dato che hanno un carattere immediatamente precettivo. Per quel che riguarda il merito, poi, fa presente che le misure di inserimento al lavoro non costituenti rapporto di lavoro sono disciplinate in modo esauriente, e soddisfacente quanto ai risultati, dagli articoli 17 e 18 della legge n. 196 del 1997. Invece di prospettare una inutile revisione di tale normativa, sarebbe più opportuno volgersi a disciplinare talune forme di attività occasionali, specialmente nel settore agricolo, al fine di fare emergere lavori che attualmente sono caratterizzati da un elevato grado di irregolarità.

Il senatore RIPAMONTI condivide le argomentazioni del senatore Viviani a favore della soppressione della lettera *d*) che, a suo avviso, prevede forme troppo accentuate di liberalizzazione delle attività di tirocinio, soprattutto per quel che riguarda l'eccessiva durata del rapporto. Dal momento che la materia oggetto della lettera *d*) è ampiamente regolata dagli articoli 17 e 18 della legge n. 196 del 1997, non si ravvisa la necessità di un ulteriore intervento del legislatore.

Dopo che il sottosegretario SACCONI ha sottolineato che lo scopo del principio di delega in discussione è il riordino finalizzato alla tendenziale unificazione dell'attuale pluralità di rapporti volti all'inserimento nel mondo del lavoro, gli emendamenti 5.64 e 5.90, entrambi soppressivi della lettera *d*), sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

E' altresì respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, l'emendamento 5.14.

Viene quindi respinto l'emendamento 5.15 e, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, viene respinto l'emendamento 5.16.

E' accolto l'emendamento 5.66.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 5.17, 5.67 – quest'ultimo dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI – , 5.18 e 5.19.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento degli emendamenti 5.65 e 5.119, di identico contenuto.

Gli emendamenti 5.65 e 5.119 sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti.

Il senatore GRUOSSO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.91, poiché è necessario che la revisione del tirocinio, di cui alla lettera *d*), si realizzi in un contesto di unificazione, razionalizzazione e semplificazione delle molteplici modalità attualmente in essere, come peraltro è stato sottolineato anche nell'intervento del rappresentante del Governo.

Il senatore RIPAMONTI ritiene che proprio per le precedenti osservazioni del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.91 dovrebbe essere ampiamente condiviso. Egli peraltro voterà a favore di tale proposta, anche se avrebbe preferito la soppressione della lettera *d*).

Posto ai voti, l'emendamento 5.91 è respinto.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 e 5.25. È invece accolto l'emendamento 5.68.

Il senatore Tommaso SODANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.121, facendo presente che l'intento di favorire le categorie svantaggiate non deve essere preso a pretesto per incrementare ulteriormente la flessibilità del lavoro.

I senatori RIPAMONTI e DI SIENA dichiarano quindi di sottoscrivere gli emendamenti 5.121, 5.120 e 5.123, a favore dei quali voteranno.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti, gli emendamenti 5.121, 5.120, 5.123, 5.26, 5.27 e 5.70.

Il senatore MONTAGNINO raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 5.110, che introduce un principio di garanzia per le commissioni regionali per l'impiego.

Il senatore RIPAMONTI sottoscrive l'emendamento 5.110, dichiarando il voto favorevole su di esso.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.110, 5.28 e 5.29.

Il senatore RIPAMONTI auspica quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.109, volto a rendere più puntuale la formulazione della lettera g).

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 5.109, 5.69 e 5.30.

Il senatore VIVIANI ritiene che i principi di semplificazione e snellimento delle procedure enunciati all'inizio della lettera g) siano senz'altro condivisibili, mentre desta forte perplessità la parte relativa all'adozione di criteri di automaticità per l'attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, dato che una tale disposizione è sostanzialmente in contrasto con l'esigenza di estendere e qualificare la formazione nel suo complesso, all'interno come all'esterno dell'azienda. Raccomanda pertanto l'accoglimento degli emendamenti 5.31 e 5.93, di identico contenuto.

Il senatore RIPAMONTI condivide le osservazioni del senatore Viviani, e raccomanda l'accoglimento degli emendamenti 5.31 e 5.93.

Il senatore BATTAFARANO osserva che il problema posto dal senatore Viviani potrebbe essere superato con una formulazione della lettera g) che contempli l'adozione di criteri di automaticità nell'erogazione degli incentivi senza però assegnare ad essi un ruolo privilegiato. Propone pertanto di riformulare l'emendamento 5.93, nel senso di sostituire, alla lettera g) del comma 1, le parole: «privilegiando in ogni caso», con le altre: «prevedendo anche».

Su tale proposta conviene il senatore VIVIANI, che riformula di conseguenza l'emendamento 5.93.

Il senatore RIPAMONTI insiste quindi per la votazione dell'emendamento 5.31.

A tale emendamento aggiunge la sua firma il senatore Tommaso SODANO, annunciando il suo voto favorevole su di esso.

Sull'emendamento 5.93, nel testo riformulato, esprimono parere favorevole il relatore TOFANI e il sottosegretario SACCONI.

Posto ai voti, l'emendamento 5.31 è respinto.

Viene quindi accolto l'emendamento 5.93, nel testo riformulato.

Il senatore Tommaso SODANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.124, che, ovviamente, deve intendersi come sostitu-

tivo come nuovo testo della lettera g), per la parte testé modificata con l'accoglimento dell'emendamento 5.93.

L'emendamento 5.124 è quindi respinto.

Il senatore MONTAGNINO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.111 precisando che, dopo l'accoglimento dell'emendamento 5.93, esso deve essere inteso come aggiuntivo, e non sostitutivo del precedente testo della lettera g).

Il senatore RIPAMONTI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 5.111 che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice PILONI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.94, sottolineando che esso introduce un elemento di garanzia sulla qualità della formazione impartita.

Anche il senatore MONTAGNINO ritiene che l'emendamento 5.94, proprio in quanto introduce un principio di garanzia, dovrebbe trovare un positivo accoglimento da parte del Governo e dei Gruppi politici di maggioranza. Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Margherita – l'Ulivo su tale proposta.

L'emendamento 5.94, posto ai voti, è quindi respinto.

Il senatore Tommaso SODANO dichiara quindi di sottoscrivere l'emendamento 5.71, a favore del quale voterà.

L'emendamento 5.71, posto ai voti, è quindi respinto dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI.

Il senatore Tommaso SODANO raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 5.122, che condiziona l'erogazione di incentivi alla formulazione di dettagliati e adeguati progetti formativi.

Il senatore RIPAMONTI sottoscrive l'emendamento 5.122, annunciando il voto favorevole su di esso.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 5.122, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.39 e 5.38.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 5.73, che definisce meglio i contenuti e i criteri direttivi della delega.

Il senatore BATTAFARANO annuncia che l'emendamento 5.73 viene sottoscritto da tutti i senatori del Gruppo democratici di Sinistra-l'Ulivo, che voteranno a favore di tale proposta.

Anche il senatore Tommaso SODANO sottoscrive l'emendamento 5.73, annunciando il suo voto favorevole su di esso.

Posto ai voti, l'emendamento 5.73 è respinto.

Il senatore VIVIANI raccomanda quindi la soppressione della lettera *i*), come previsto dagli emendamenti 5.74 e 5.96. Tale principio di delega, infatti, risulta inadeguato rispetto ad una realtà molto più avanzata per quel che concerne l'individuazione di contenuti e modalità dell'offerta formativa sulla base di accordi intercorsi tra le parti sociali. La legislazione vigente, infatti, ha consentito di realizzare esperienze molto qualificate in questo campo.

Anche il senatore RIPAMONTI ritiene necessario sopprimere la lettera *i*), non soltanto per le motivazioni addotte dal senatore Viviani, ma anche per riaffermare l'esigenza che i contenuti dell'attività normativa mantengano un certo livello di uniformità, e che la definizione delle relative linee guida rimanga nell'ambito della competenza statale. Inoltre, il riferimento alle organizzazioni sindacali territoriali può comportare la legittimazione di associazioni ed accordi di comodo, non supportati da un'adeguata rappresentatività. Non si deve sottovalutare il rischio che in tale modo vengano legittimate attività formative di facciata, dove il rapporto di lavoro viene privilegiato a scapito proprio della formazione.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuti, gli emendamenti 5.74 e 5.96 sono respinti.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Aula, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848**Art. 5.****5.95**

MONTAGNINO, PAGLIARULO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO, DI SIENA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «confermando l'apprendistato come strumento» sostituire la parola: «formativo» con: «per l'assolvimento dell'obbligo formativo a 18 anni e che la valorizzazione dell'attività formativa svolta in azienda non deve andare a detrimento della formazione esterna.».

5.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza».

5.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonchè il passaggio da un sistema e l'altro».

5.88

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, RIPAMONTI, GRUOSSO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e, riconoscendo nel contempo» fino al termine della lettera.

5.63

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e, riconoscendo nel contempo» fino al termine della lettera.

5.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «enti bilaterali» aggiungere le seguenti: «costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, sui quali viene operato un controllo da parte della autorità pubbliche competenti».

5.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «enti bilaterali» aggiungere le seguenti: «e alle strutture pubbliche desigante».

5.47

TREMATERA

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «enti bilaterali» inserire le parole: «e alle strutture pubbliche desigante».

5.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «competenze» eliminare la seguente: «autorizzatorie».

5.104

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali competenze», sopprimere la seguente: «autorizzatorie».

5.108

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lettera b), sopprimere in fine le parole: «, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l’inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda».

5.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «specializzando il contratto di formazione e lavoro».

5.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «l’inserimento e».

5.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e il reiserimento».

5.118

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, lettera b), alla fine del periodo aggiungere: «in mansioni di elevato livello specialistico per cui sia necessario un periodo di specifica formazione e per un periodo non eccedente la concreta necessità di apprendimento individuandosi le fasce di età cui poter riferire la legittimità di tali contratti, non derogabili in relazione alla dimensione regionale o territoriale, escludendosi in ogni caso la legittimità del ricorso di più contratti consecutivi a natura formativa».

5.84

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti bilaterali» aggiungere le seguenti: «costituiti ad iniziativa di associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche specializzate».

5.62

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:

«b-bis) determinazione, mediante la contrattazione collettiva, degli specifici contenuti dell'attività formativa obbligatoria, specie di quella avente carattere professionalizzate, al fine di agevolare la corrispondenza tra l'attività formativa svolta e la professionalità che l'apprendista è tenuto a conseguire;».

5.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:

«b-bis) valorizzazione dell'istituto dell'apprendistato per i suoi contenuti formativi, semplificando le procedure e le modalità di attuazione dell'attività formativa obbligatoria;».

5.89

VIVIANI, BATTAFARANO PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, SALVI, RIPAMONTI

Al comma 1, lettera c) sopprimere.

5.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di apprendistato e».

5.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di tirocinio».

5.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «al fine del subentro nelle attività di impresa».

5.64

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.90

VIVIANI, BATTAFARANO PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, SALVI

Al comma 1, lettera d) sopprimere.

5.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «non costituenti rapporto di lavoro».

5.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi».

5.66

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «e dodici mesi,» aggiungere le seguenti: «ovvero a 24 mesi per i soggetti portatori di handicap,».

5.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «al livello di istruzione».

5.67

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza».

5.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e al territorio di appartenenza».

5.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio».

5.65

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere in fine la parola: «eventuale».

5.119

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: «eventuale».

5.91

GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, VIVIANI, DATO, DI SIENA

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine le parole: «in un quadro di unificazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro».

5.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «b)».

5.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «c)».

5.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «d)».

5.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «l’inserimento o».

5.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «o il reinserimento».

5.68

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «lavoratrici» con la seguente: «donne» ed in fine, sostituire le parole: «di genere;» con le seguenti: «tra uomini e donne;».

5.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «al fine di superare il differenziale occupazionale di genere».

5.121

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI, DI SIENA

Al comma 1, lettera e) alla fine del periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «escludendo che la valorizzazione ai fini dell'inserimento delle categorie svantaggiate possa avvenire con forme di maggiore flessibilizzazione del lavoro, rispetto alla normativa generale».

5.120

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI, DI SIENA

Al comma 1, lettera e) alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «con esclusione di ogni forma di maggiore flessibilizzazione del lavoro femminile rispetto alla normativa generale».

5.123

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI, DI SIENA

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «per periodi di studi extra aziendali e comunque aggiuntive alla retribuzione dovuta dal datore per le ore di lavoro effettivamente svolto».

5.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «semplificazione e».

5.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «e snellimento».

5.70

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «semplificazione e snellimento» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le regioni.».

5.110

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «semplificazione e snellimento» inserire le seguenti: «fermo restando il ruolo delle commissioni regionali per l'impiego».

5.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «di riconoscimento».

5.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «e di attribuzione».

5.109

RIPAMONTI, TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lettera g) le parole: «ai contratti a contenuto formativo» sono sostituite dalle seguenti: «al contratto a contenuto formativo».

Conseguentemente, nella rubrica, la parola: «riordino» è sostituita dalla seguente: «unificazione».

5.69

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «contratti a contenuto formativo,» aggiungere le seguenti: «esaltando il ruolo delle commissioni regionali per l'impiego,».

5.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «tenendo conto del tasso di disoccupazione femminile e».

5.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, SODANO Tommaso

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità».

5.93

VIVIANI, TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PILONI, PAGLIARULO, GRUOSSO DATO

Al comma 1, lettera g) in fine sopprimere le parole: «e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità».

5.93 (nuovo testo)

VIVIANI, TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PILONI, PAGLIARULO, GRUOSSO DATO

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «privilegiando in ogni caso», con le altre: «prevedendo anche».

5.124

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità» con le altre: rendendo invece maggiormente effettivi i controlli relativi alla congruità dei progetti formativi in relazione alle mansioni, alla preacquisita esperienza del lavoratore e al tempo i durata dell'esperienza formativa».

5.111

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, PILONI, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità» con le seguenti: «e legando l'erogazione degli incentivi alla certificazione della formazione svolta».

5.94

PILONI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, TREU, VIVIANI, DATO, DI SIENA

Al comma 1, lettera g) aggiungere in fine, le seguenti parole: «esplicitando che gli incentivi vanno vincolati al riconoscimento delle competenze acquisite».

5.71

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole: «vincolando comunque gli incentivi al riconoscimento delle competenze acquisite».

5.122

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali misure devono in ogni caso essere inquadrare in un dettagliato e adeguato progetto formativo necessariamente consegnato al lavoratore all'inizio del

rapporto con la conferma della previsione del consolidamento del rapporto a tempo indeterminato del prestatore d'opera nonché la restituzione di ogni forma di sostegno diretto o indiretta da parte dell'impresa che risulti non aver fornito la formazione in conformità al progetto».

5.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «dei meccanismi e».

5.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e degli strumenti».

5.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «di monitoraggio e».

5.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e di valutazione».

5.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «sui livelli di occupazione femminile e».

5.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e sul tasso di occupazione in generale».

5.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «da parte delle amministrazioni competenti».

5.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «e tenuto conto» fino alla fine del periodo.

5.73

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, SODANO Tommaso

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione per i contratti di formazione e di apprendistato di un sistema di certificazione dell'avvenuta formazione;».

5.74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5.96

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

54^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente TOMASSINI riferisce che dai rappresentanti dei vari Gruppi presenti in Commissione è stata avanzata la richiesta di rappresentare alla Presidenza del Senato l'esigenza, in occasione dell'assegnazione di provvedimenti che concernono profili di competenza sanitaria, anche se comprensivi di altre materie, di privilegiare la competenza della Commissione sanità ai fini di un'assegnazione esclusiva alla stessa o al massimo congiuntamente con altre Commissioni di merito. In più di un'occasione infatti, la Commissione si è trovata a poter esprimere esclusivamente un parere in merito a questioni che riguardano norme squisitamente sanitarie. L'esigenza appare tanto più pressante alla luce di quanto verificatosi alla Camera dei deputati dove il disegno di legge A.C. 2657 di conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni finanziarie fiscali urgenti, e che contiene norme che rivestono particolare rilevanza per la politica sanitaria, è stato assegnato alla Commissione affari sociali di quel ramo del Parlamento, esclusivamente in sede consultiva.

Il senatore MAGRI concorda con tali valutazioni, ritenendo altresì necessario richiedere la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze alle sedute della Commissione in cui si esaminano emendamenti comportanti oneri finanziari, in modo da poter acquisire un parere nei tempi più rapidi possibili ed evitare che questi risultino bloccati *sine die*.

Il senatore SANZARELLO, nel dichiararsi pienamente favorevole all'iniziativa illustrata dal Presidente, ritiene che le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze abbiano finito per dilatarsi e invadere quelle proprie del settore sanitario. La situazione è aggravata dall'avvenuta modifica del titolo V della Costituzione che pure ha sancito che la competenza in materia sanitaria spetta comunque allo Stato per la predisposizione della legislazione di principio.

Il senatore CARELLA concorda pienamente con le osservazioni del presidente Tomassini, ricordando come personalmente abbia anch'egli messo in evidenza, fin dall'inizio della legislatura, la scarsa incisività del ruolo del Parlamento e la mortificazione delle sue prerogative legislative. Sarebbe a suo avviso interessante aprire un dibattito su quale dovrebbe essere la corretta interpretazione delle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione.

Il senatore MASCONI, premesso di condividere pienamente l'iniziativa illustrata dal presidente Tomassini, rileva che altra e diversa questione è quella relativa all'intervenuta modifica costituzionale. Per quanto riguarda il *vulnus* alle prerogative della Commissione sanità, ritiene che sarebbe utile soprattutto fare riferimento al disegno di legge n. 1271 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», assegnato alla Commissione esclusivamente in sede consultiva, nonostante contenesse diverse disposizioni in materia sanitaria e un articolo che disciplina la materia degli emoderivati, oggetto del testo unificato approvato dalla Commissione il 17 aprile u.s.. Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Magri sulla necessaria presenza in Commissione di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritiene che qualsiasi rappresentante del Governo che interviene alle sedute della Commissione, esprima la voce dell'intero Governo e non del dicastero cui appartiene.

La senatrice BOLDI, dichiaratasi pienamente favorevole all'invio di una lettera al Presidente del Senato nei termini suddetti, ricorda che anche in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1329 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», la Commissione sanità è stata coinvolta solo in sede consultiva, pur in presenza, tra l'altro, di un articolo che concerne il percorso formativo e la definizione della figura di odontoiatra.

Il senatore LIGUORI si dichiara anch'egli concorde con le osservazioni dei precedenti oratori, fatta esclusione per la richiesta della presenza del rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In riferimento all'avvenuta modifica costituzionale del Titolo V, osserva tuttavia che la potestà legislativa non è stata trasferita per intero alle Regioni, permanendo allo stato la formulazione della legislazione di principio in materia sanitaria. Tuttavia il Piano Sanitario Nazionale è stato conosciuto con

un ritardo di almeno un mese dai componenti la Commissione e ciò rappresenta un atteggiamento sbagliato che deve essere sicuramente corretto.

Il sottosegretario CURSI riterrebbe opportuno, in occasione del bilancio del primo anno della legislatura, aprire una seria riflessione sulle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione. Nel condividere l'iniziativa illustrata dal presidente Tommasini, rileva in particolare la necessità che il decreto-legge n. 63 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti, attualmente all'esame della Camera dei deputati, sia assegnato alla Commissione sanità per lo meno congiuntamente. Non si dichiara invece favorevole alla necessaria presenza in Commissione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze che finirebbe per rafforzarne inopportunamente il ruolo.

La senatrice BAIO DOSSI condivide l'utilità di procedere ad un dibattito che coinvolga anche eminenti costituzionalisti circa la corretta interpretazione da dare all'avvenuta modifica costituzionale, in modo da analizzarne tutti i possibili profili.

Il presidente TOMASSINI non ritiene possibile, a norma di Regolamento, aprire in modo formale un dibattito in Commissione sulle intervenute modifiche al Titolo V della Costituzione. Ciò non esclude tuttavia che i Gruppi possano farsi portatori di un'iniziativa in tal senso e avviare un dibattito in altre sedi.

IN SEDE REFERENTE

(108) TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile 2002.

Il senatore SANZARELLO, relatore alla Commissione, ricorda la necessità di non appesantire di ulteriori oneri finanziari il provvedimento in discussione, ampliando la platea dei beneficiari. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti 1.1 e 1.3 a ritirarli, pur condividendone in parte i contenuti, ma ritenendo che essi debbano trovare più idonea collocazione in altra sede.

Il senatore SEMERARO ritiene che l'emendamento 1.1 intende superare disparità di trattamento tra professioni ospedaliere e non. Ne raccomanda quindi l'approvazione, non comportando oneri aggiuntivi.

Il senatore FASOLINO sottolinea come il suo emendamento sia inteso soprattutto ad evitare ogni sperequazione tra attività ospedaliere *intra-*

moenia e quelle distrettuali. Per questo motivo non ritiene di poter accedere alla richiesta del relatore.

Il senatore MAGRI, pur concordando con le valutazioni espresse dal relatore Sanzarello, ritiene che comunque l'emendamento del senatore Fasolino non estenda l'assicurazione a tutte le attività del medico di medicina generale, ma solo a quelle compiute in sostituzione.

Il senatore CARELLA osserva che ambedue le ipotesi prospettate hanno la loro validità, ma che l'emendamento del senatore Fasolino non può essere approvato così come è, ma debba collocarsi nell'ambito di una riformulazione del testo in esame. Infatti il disegno di legge n. 108 intende rivolgersi esclusivamente alla responsabilità del medico nell'ambito della struttura ospedaliera, mentre l'emendamento del senatore Fasolino, il cui merito è pur condivisibile, dovrebbe essere riformulato per ragioni di coerenza, rischiando altrimenti di creare ambiguità e confusione.

Il senatore DI GIROLAMO, nel condividere le osservazioni del senatore Carella sollecita un chiarimento circa gli obiettivi che il provvedimento si propone, se intende cioè limitarsi al personale ospedaliero oppure estendersi a quello operante all'interno delle ASL. Personalmente, si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Fasolino.

Il senatore SANZARELLO, relatore alla Commissione, ritiene il provvedimento indifferibile e urgente soprattutto nell'ambito chirurgico e ospedaliero che rischia altrimenti la paralisi. Pur condividendo lo spirito che anima l'emendamento del senatore Fasolino, ribadisce l'invito al presentatore a ritirarlo e a riformularlo in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del Senato.

Il sottosegretario CURSI si dichiara completamente d'accordo con tali osservazioni, paventando il rischio di appesantire con oneri impropri il provvedimento.

Il senatore FASOLINO dichiara di accedere a tale richiesta, riservandosi di riformularlo in occasione del dibattito in Assemblea. Ritira quindi l'emendamento 1.1.

Il senatore LONGHI dichiara invece di mantenere il proprio emendamento 1.3 che si propone di tutelare le parti più deboli.

Posti ai voti sono approvati gli emendamenti 1.2 e 1.4. Risulta invece respinto l'emendamento 1.3.

Il relatore SANZARELLO illustra quindi i propri emendamenti 2.1 e 2.2 che, posti ai voti, risultano approvati, previo parere favorevole del rappresentante del Governo.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 3, 4 e 5, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

Il relatore, senatore SANZARELLO, dichiara di ritirare gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 e illustra l'emendamento 6.100 che, in conformità al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, prevede la costituzione di un albo degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità professionale del personale sanitario, stabilendo altresì che ogni regione e provincia autonoma disciplini le modalità per la sua costituzione e il suo aggiornamento.

Posto ai voti l'emendamento 6.100 risulta approvato, previo parere favorevole del rappresentante del Governo.

Il relatore, senatore SANZARELLO, essendo stato approvato l'emendamento 6.100 interamente sostitutivo degli articoli 6 e 7, provvede a ritirare gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 8.1 e 8.100, il primo relativo alla possibilità di conferimento dell'incarico a consulente o arbitro iscritto ad albo di altra regione. Il secondo, di natura meramente tecnica, conseguente all'avvenuta approvazione dell'emendamento 6.100.

Posti ai voti, gli emendamenti 8.1 e 8.100 sono accolti.

Quindi la Commissione conferisce l'incarico al relatore a riferire oralmente in senso favorevole all'approvazione del provvedimento con le modifiche testè approvate, autorizzandolo altresì ad apportare eventuali correzioni di coordinamento che dovessero rendersi necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 16 maggio, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 108

Art. 1.

1.1

FASOLINO

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «È altresì a carico della ASL competente la responsabilità civile per danni a persone causati dal medico di medicina generale nel corso dello svolgimento delle attività convenzionate specificamente concordate con i distretti».

1.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La responsabilità riguarda tutte le prestazioni erogate dalle strutture ospedaliere pubbliche ivi incluse le attività ambulatoriali, diagnostiche e le attività *intramoenia*. Fanno eccezione quelle escluse totalmente dai livelli essenziali di assistenza ex allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001. La responsabilità riguarda inoltre tutte le prestazioni fornite dalle strutture ospedaliere private accreditate».

1.3

LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, BOLDI, BIANCONI, CARELLA, TONINI, CARRARA, DI GIROLAMO, MAGRI

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «, nonché alle prestazioni erogate da personale pubblico, da dipendenti o volontari di enti o associazioni Onlus per il trasporto da o per la struttura ospedaliera pubblica o privata».

1.4

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e la relativa sentenza sia passata in giudicato».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «per somme non inferiori» fino alla fine del comma con le seguenti: «con qualsiasi impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile con massimali idonei a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli operatori sanitari».

2.2

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Nella rubrica, sostituire le parole: «Albo nazionale» con le seguenti: «Albi regionali».

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «È costituito l'Albo nazionale degli» con le altre: «In ciascuna regione e provincia autonoma è costituito un Albo degli».

6.3

IL RELATORE

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «L'albo può essere articolato in albi regionali».

6.4

IL RELATORE

Alla fine del comma 2, aggiungere: «, ovvero i relativi titoli di studio professionalizzanti per le professioni sanitarie non mediche».

6.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Le modalità di costituzione degli Albi regionali sono stabilite con decreto del Presidente della giunta regionale o delle province autonome da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-bis. L'Albo regionale è tenuto dal Presidente del tribunale del capoluogo di ciascuna regione o provincia autonoma e sostituisce a tutti gli effetti l'Albo dei consulenti tecnici di cui al Capo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile».

6.6

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso di costituzione di albi regionali ai sensi del comma 1, la relativa disciplina è determinata dalle regioni in conformità ai principi della presente legge».

6.100

IL RELATORE

Gli articoli 6 e 7, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 6. – 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in ciascuna regione e provincia autonoma è costituito in Albo degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità professionale del personale sanitario.

2. Ogni regione e provincia autonoma stabilisce le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'Albo avendo cura di garantire un'idonea e qualificata rappresentanza di esperti di tutte le specializzazioni mediche e delle professioni sanitarie non mediche, anche con il coinvolgimento delle relative società scientifiche».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «, tra i quali una rappresentanza degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o provincia autonoma e delle società scientifiche».

7.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo stesso decreto prevederà componenti aggiuntivi di tutte le discipline, designati dalle relative società scientifiche, allorché dovrà deliberare sulle annotazioni di cui all'articolo 6, comma 5».

Art. 8.**8.1**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È possibile il conferimento dell'incarico ad un consulente o arbitro iscritto in albo di altra regione. Per il conferimento di incarichi a persone non iscritte in alcun albo il giudice, qualora non vi sia accordo tra le parti, deve chiedere l'autorizzazione al presidente del tribunale competente indicando i motivi della scelta. Il presidente, se ritiene fondati i motivi, provvede con ordinanza».

8.100

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «all'albo che abbiano l'annotazione» con le seguenti: «agli albi regionali con specifica competenza».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

112^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 3) COZZOLINO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

Il presidente NOVI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del documento in titolo.

Si passa innanzitutto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore MARANO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, il primo dei quali è volto a migliorare la formulazione del comma 2, lettera b), che nel testo originario non appare del tutto precisa in quanto annovera tra i compiti della Commissione d'inchiesta l'accertamento delle responsabilità nei confronti di amministratori di enti pubblici che abbiano avuto contatti con il bacino idrografico del fiume Sarno.

Il senatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 e riformula tale ultima proposta emendativa in un nuovo testo, sopprimendo le parole «eventualmente prorogabile di un altro». L'approvazione dell'emendamento 1.6 (nuovo testo) è, per i senatori del Gruppo DS, condizione

essenziale per poter esprimere un voto favorevole sulla proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno.

Il senatore ZAPPACOSTA osserva che, se i quattro anni di durata della Commissione d'inchiesta prevista dal testo originario possono sembrare troppi, francamente quello di un anno appare un orizzonte temporale troppo angusto per una Commissione d'inchiesta che, presumibilmente, incontrerà non pochi ostacoli nel reperimento dei documenti *in loco* e, forse, qualche difficoltà nel rapporto con le autorità regionali e locali. Suggerisce pertanto al senatore Giovanelli di riformulare nuovamente l'emendamento 1.6 nel senso di prevedere una durata di tre anni.

Il senatore MANFREDI, pur comprendendo le osservazioni del senatore Zappacosta, ritiene preferibile fissare in un anno la durata della Commissione d'inchiesta, fermo restando che se tale arco temporale dovesse risultare insufficiente, si potrebbe comunque prorogare il termine di scadenza dell'inchiesta stessa.

Il senatore SPECCHIA invita il senatore Giovanelli a riformulare nuovamente l'emendamento 1.6 (nuovo testo), nel senso di fissare la durata della Commissione d'inchiesta in due anni.

Il relatore MARANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4 - a condizione che venga riformulato aggiungendovi, in fine, le parole «, nonché i loro costi di costruzione e di esercizio» - e 1.5. Quanto all'emendamento 1.6 (nuovo testo), tenendo conto tanto delle osservazioni del senatore Zappacosta quanto di quelle dei senatori Manfredi e Specchia, propone al senatore Giovanelli di riformularlo nuovamente nel senso di prevedere una durata di due anni.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore, nonché sull'emendamento 1.4 - con le modifiche proposte dal relatore - e sull'emendamento 1.5. Quanto all'emendamento 1.6 (nuovo testo), pur comprendendo le argomentazioni dei senatori Zappacosta, Specchia e Marano, riterrebbe forse preferibile fissare la durata della Commissione d'inchiesta in un anno. Su tale proposta emendativa si rimette comunque alla Commissione.

Il senatore GIOVANELLI riformula l'emendamento 1.4 in un nuovo testo, nel senso suggerito dal relatore, mentre non intende riformulare nuovamente l'emendamento 1.6 (nuovo testo).

Il relatore MARANO, tenuto conto dell'andamento della discussione, chiede al Presidente di poter presentare un nuovo emendamento volto a fissare in due anni il termine di durata della Commissione d'inchiesta.

Il presidente NOVI consente al relatore Marano di presentare l'emendamento in questione, che assume la numerazione 1.7.

Il sottosegretario TORTOLI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.7.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, con separate votazioni, approva gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (nuovo testo) e 1.5.

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi l'emendamento 1.6 (nuovo testo) mentre approva l'emendamento 1.7.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore MARANO illustra gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, il primo dei quali è volto a sostituire la parola «comitati» con le parole «gruppi di lavoro».

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere favorevole sui tre emendamenti.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, nonché l'articolo 6 nel testo emendato.

Il presidente NOVI avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire al relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il senatore GIOVANELLI, tenuto anche conto della decisione di fissare in due anni la durata della Commissione d'inchiesta, annuncia che i senatori del Gruppo DS esprimeranno un voto contrario, nella considerazione che l'argomento oggetto del documento in titolo potrebbe essere adeguatamente approfondito anche con una semplice indagine conoscitiva.

Il senatore DETTORI annuncia che il Gruppo della Margherita esprimerà un voto contrario, ritenendo che sarebbe preferibile creare le condizioni per il sistematico monitoraggio delle zone a rischio, piuttosto che istituire un'ennesima Commissione d'inchiesta.

Il senatore SPECCHIA annuncia che il Gruppo AN esprimerà un convinto voto favorevole, nella considerazione che la vicenda dell'inquinamento del fiume Sarno rappresenti un caso emblematico sul quale è assai opportuno svolgere un'inchiesta parlamentare, visti anche i non soddisfacenti risultati dell'indagine conoscitiva effettuata in passato.

La Commissione conferisce, infine, a maggioranza, mandato al relatore Marano a riferire favorevolmente in Assemblea sul documento in titolo, come emendato, autorizzandolo a chiedere eventualmente di poter riferire oralmente e dando contestualmente mandato al presidente di apportare al testo risultante dall'esame svolto in Commissione le modifiche di coordinamento formale che si rivelassero necessarie.

La seduta termina alle ore 9,30.

113^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: seguito della discussione della proposta di documento conclusivo
(Approvazione del documento conclusivo Doc. XVII, n. 5)

Prosegue la discussione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana dell'8 maggio scorso.

Interviene sulla discussione il senatore TURRONI, il quale esprime vivo apprezzamento per la bozza di documento conclusivo predisposta dal senatore Moncada Lo Giudice, al quale ha già avuto modo di rappresentare personalmente l'opportunità di apportare qualche lieve modifica al testo in questione.

In particolare, si avverte l'esigenza di rendere in qualche modo più incisiva la parte propositiva del documento, in modo da prefigurare la predisposizione di uno o più disegni di legge volti a tradurre in misure concrete le indicazioni che vengono date. È evidente che, non soltanto il Governo, ma anche i singoli componenti della Commissione potranno redigere siffatti disegni di legge.

Invita infine il relatore ad apportare una modifica ulteriore al testo del documento, nel senso di precisare che il principio di sussidiarietà deve assicurare a ciascun livello le proprie prerogative e le proprie responsabilità, con la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali.

Il senatore ROTONDO esprime soddisfazione per come è stata condotta l'indagine conoscitiva, che si avvia brillantemente a conclusione con l'approvazione di un pregevole documento predisposto dal relatore Moncada Lo Giudice che, anche in questa occasione, ha dato prova di grande competenza. Se qualche riserva può essere mossa al testo in questione, ciò riguarda un certo disincanto, una scarsa convinzione nella elencazione degli interventi urgenti da promuovere. Eppure, la situazione è estremamente drammatica e, come si evince dallo studio condotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle otto maggiori città italiane, se fosse stato possibile contenere al di sotto dei 30 microgrammi per millimetro cubo le concentrazioni di polveri sottili, il numero di decessi provocati dall'inquinamento atmosferico sarebbe stato inferiore di ben 3.500 unità all'anno, mentre il numero di crisi asmatiche infantili sarebbe stato più basso di circa 30.000 unità.

In tale contesto, se le misure adottate fino ad oggi dai sindaci delle grandi città sono apparse commendevoli, si tratta pur sempre di provvedimenti-tampone, occorrendo più che altro promuovere interventi che incidano efficacemente sulle cause dell'inquinamento atmosferico, in particolare favorendo la riconversione del parco circolante e puntando sullo sviluppo del trasporto pubblico. Sotto il primo profilo è necessario soprattutto liberare risorse aggiuntive, per finanziare la sostituzione degli autoveicoli di vecchia concezione con quelli meno inquinanti, occorrendo parallelamente apportare modifiche al sistema di trasporto merci, favorendo la mobilità pedonale e ciclistica. Un utile strumento potrebbe essere rappresentato dal Piano urbano di mobilità, che peraltro non è stato ancora attuato; tale Piano si basa sul principio del finanziamento per distinti obiettivi, quando invece la cosiddetta "legge Lunardi" punta sulle singole opere, oltre tutto destinando scarse risorse agli interventi nelle aree urbane. Il quadro è infine aggravato dall'estrema scarsità di risorse destinate dalla legge finanziaria per l'anno in corso agli interventi in questione, risorse che ammontano a soli 2,7 miliardi di euro, una cifra inferiore a quella stanziata negli anni precedenti.

Il senatore SPECCHIA ringrazia il senatore Moncada Lo Giudice per l'impegno profuso nella conduzione dell'indagine conoscitiva e nella predisposizione del documento conclusivo, nonché il senatore Giovanelli per

essersi fatto promotore dell'indagine stessa. Il relatore ha saputo approfondire una tematica di grande delicatezza che non è stata affrontata in modo adeguato in passato, riuscendo a rendere facilmente comprensibile a tutti problematiche anche di grande complessità.

Significativo è altresì il fatto che l'indagine conoscitiva abbia potuto beneficiare del contributo di tutte le parti politiche, e che si concluda con un documento che potrà e dovrà essere un utile strumento di lavoro tanto per il Parlamento quanto per il Governo, documento che merita quindi di essere adeguatamente pubblicizzato.

Il presidente NOVI, nel condividere quanto testé sottolineato dal senatore Specchia, osserva che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva potrebbe formare oggetto di un'apposita conferenza stampa che andrebbe convocata tra un paio di settimane, mentre nei prossimi mesi si potrebbe organizzare, con l'assenso del Presidente del Senato, un convegno od una analoga iniziativa.

Il senatore ROLLANDIN, nel congratularsi con il senatore Moncada Lo Giudice per il pregevole lavoro svolto, auspica che il documento conclusivo promuova l'adozione di appositi disegni di legge volti a disporre concreti interventi, potendo beneficiare di adeguate risorse finanziarie.

Il senatore SCOTTI ringrazia il relatore per l'impegno profuso ed osserva come, piuttosto che impegnare risorse ed energie in interventi di dubbia efficacia come quelli volti a fissare limiti troppo stringenti alle emissioni elettromagnetiche, la cui pericolosità è ancora tutta da verificare scientificamente, sia preferibile approfondire il massimo impegno per favorire la sostituzione dei veicoli di vecchia concezione con vetture a basse emissioni, incentivando inoltre la diffusione dell'alimentazione a GPL, assai meno inquinante degli altri carburanti. All'uopo, sarebbe quanto mai opportuno ridurre le accise sul GPL, che sono assai più alte in Italia rispetto al resto d'Europa. Inoltre, anche gli automezzi a propulsione *diesel* di vecchia concezione potrebbero essere resi agevolmente meno inquinanti adottando alcune tecnologie già disponibili, come quelle incentrate sulla catalizzazione.

Il senatore IOVENE sottolinea l'opportunità di mettere in risalto, nel documento conclusivo, non soltanto il ruolo delle città e dei sindaci, ma anche quello delle regioni. Inoltre, va detto chiaramente che gli interventi per la realizzazione di infrastrutture, attualmente destinati nella misura del solo 15 per cento alle aree urbane, dovrebbero riguardare in maggior misura, appunto, l'infrastrutturazione delle grandi città.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver ringraziato tutti i senatori intervenuti per le lusinghiere parole rivoltegli, assicura di aver

preso nota puntualmente di tutti i suggerimenti formulati, che recepisce in larga misura, modificando in tal senso la bozza di documento conclusivo.

Fa quindi presente che il problema dell'inquinamento atmosferico delle aree urbane non potrà esser certo risolto in breve tempo, e che certe previsioni formulate, ad esempio, dai responsabili del centro ricerche della Fiat – secondo cui le emissioni di particolato potrebbero essere dimezzate grazie al semplice ammodernamento delle flotte urbane – appaiono forse eccessivamente ottimistiche. Sarà pertanto necessario, nel prossimo futuro, procedere non solo all'individuazione degli obiettivi, ma soprattutto alla loro concreta realizzazione, predisponendo provvedimenti *ad hoc*.

Esprime infine viva soddisfazione per la larga convergenza che si sta profilando sulla proposta di documento conclusivo da lui predisposta.

Il presidente NOVI avverte che si passerà alla votazione della proposta di documento conclusivo.

Il senatore GIOVANELLI annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo DS sulla proposta di documento conclusivo, con le modifiche accolte dal senatore Moncada Lo Giudice, auspicando che l'iniziativa adottata serva a liberare maggiori risorse finanziarie per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico urbano e per la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle grandi città.

Quanto all'ipotesi delineata dal presidente Novi di convocare una conferenza stampa, appare sicuramente opportuno far precedere tale appuntamento da un apposito ufficio di presidenza.

Il presidente NOVI assicura il senatore Giovanelli che prima di convocare la conferenza stampa in questione si provvederà a svolgere un apposito ufficio di presidenza.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di documento conclusivo predisposta dal relatore, con le modifiche da ultimo apportatevi.

Il presidente NOVI dichiara quindi conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO XXII, N. 3

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «nei confronti»; sostituire le parole: «abbiano avuto contatti con il» con le seguenti: «si siano occupati del».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) accertare lo stato dei progetti di disinquinamento in atto e la destinazione dei fondi stanziati, nonché il loro effettivo utilizzo;».

1.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «ed agli eventuali collegamenti politici esistenti e intercorsi».

1.4

GIOVANELLI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) accertare lo stato, la consistenza e l'efficienza delle opere di collettamento fognario e di depurazione delle acque reflue civili e industriali gravitanti sul fiume Sarno;».

1.4 (nuovo testo)

GIOVANELLI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) accertare lo stato, la consistenza e l'efficienza delle opere di collettamento fognario e di depurazione delle acque reflue civili e industriali gravitanti sul fiume Sarno, nonché i loro costi di costruzione e di esercizio;».

1.5

GIOVANELLI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) accertare se sono regolarmente ed efficacemente effettuate dai soggetti competenti la gestione, la manutenzione e il controllo dei canali artificiali scolanti nel fiume Sarno;».

1.6

GIOVANELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro quattro anni» con le seguenti: «entro un anno eventualmente prorogabile di un altro».

1.6 (nuovo testo)

GIOVANELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro quattro anni» con le seguenti: «entro un anno».

1.7

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «entro quattro anni» con le seguenti: «entro due anni».

Art. 6.

6.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «comitati» con le seguenti: «gruppi di lavoro».

6.2

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

6.3

IL RELATORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «ai quali possono essere delegati singoli atti o specifiche inchieste, con il compito di riferire alla Commissione stessa».

DOCUMENTO CONCLUSIVO
DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROBLEMATICHE
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
NELLE AREE URBANE

La particolare pesante situazione meteorologica che ha interessato le regioni del nord Italia nella trascorsa stagione invernale – con la quasi totale mancanza di precipitazioni piovose e assenza di circolazione ventosa – ha ottenuto larga eco nei mezzi di informazione, creando un diffuso e giustificato allarme nell'opinione pubblica. Le eccezionali condizioni climatiche hanno infatti provocato in più occasioni il superamento dei limiti normativi – previsti a seguito del programma europeo sulla qualità dell'aria avviato nel 1985 – sulla concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera cittadina; gli inquinanti considerati hanno, com'è noto, influenza più o meno importante secondo la loro natura sulla salute e sulle stesse cause di mortalità della popolazione, e provocano indirettamente gravi danni all'economia del Paese.

Di fronte a tali avvenimenti, che si sono configurati come vere e proprie emergenze, i sindaci delle grandi città hanno reagito in modo diverso, anche se nella quasi totalità dei casi hanno ritenuto opportuno procedere al blocco della circolazione delle auto soprattutto nelle giornate festive o all'utilizzo della circolazione delle targhe alterne.

È evidente che tali provvedimenti, anche se condivisibili, non possono che avere carattere episodico e non risolutivo, dovendosi comunque individuare il ruolo e le responsabilità sia dello Stato che degli enti locali nell'affrontare organicamente il problema in discussione.

Molto opportunamente, quindi, a parere del relatore, la Commissione 13^a, previa autorizzazione concessa dal Presidente del Senato in data 7 febbraio 2002, ha deciso di procedere ad un'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'inquinamento atmosferico nelle aree urbane. A tal fine sono state effettuate audizioni di soggetti appartenenti ad organismi pubblici e privati, capaci di fornire dati ed informazioni atti a definire un quadro il più possibile esatto del fenomeno dell'inquinamento cittadino.

Le audizioni si sono tenute nei giorni 26-27-28 febbraio, 12-13-14 marzo e 11 aprile del corrente anno e hanno visto la partecipazione di esperti altamente qualificati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell'Istituto superiore di sanità, della Federtrasporti e del Centro ricerche della FIAT, dell'Unione petrolifera, della Federchimica (Assogasliquidi), dei

rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e delle Associazioni ambientaliste.

Si può subito dichiarare che il quadro risultante conferma e quantifica le preoccupazioni già portate all'attenzione dell'opinione pubblica sulla esistenza e pericolosità delle polveri sottili (PM10), mentre appare un quadro più incoraggiante – anche se da tenere sotto controllo – per le altre sostanze inquinanti, soprattutto in riferimento ai dati di una decina di anni fa. In ogni caso non si può tacere che il problema dell'inquinamento nei grandi centri urbani rappresenta una grave emergenza per il Paese, che richiede un impegno immediato e straordinario della finanza del suo insieme.

Si sente, tuttavia, la necessità di sottolineare come una maggiore cautela nell'uso di dati non sempre certi e una opportuna «corretta» comunicazione alla cittadinanza delle ricerche in corso e dei provvedimenti in atto, permetterebbero di evitare allarmismi esagerati e ancor più improvide strumentalizzazioni politiche.

Tra l'altro, si osserva come una corretta informazione coincide con il processo di «formazione dell'utente» inteso ad indirizzare il cittadino al rispetto delle norme e alla presa di coscienza di quali danni possa provocare un comportamento irresponsabile nei confronti dell'ambiente.

PM 10. Tra le sostanze inquinanti emerge come indicatore maggiormente predittivo della morbosità e mortalità la concentrazione delle polveri sottili, il cosiddetto PM10, le quali assorbendo sulle loro particelle solide, aventi dimensioni dell'ordine dei micron, sostanze cancerogene come ad esempio alcuni derivati degli idrocarburi, portano direttamente un attacco alle vie respiratorie degli individui, con conseguenze gravi e – per lunghe esposizioni o per soggetti a rischio – anche letali. Dalle comunicazioni presentate emerge che una riduzione di 10 microgrammi per metro cubo del particolato comporterebbe una diminuzione della mortalità generale dell'1 per cento e della mortalità per cause respiratorie nell'ordine di ben il 3-4 per cento.

Cause principali nella produzione di particolato e degli altri inquinanti (NO_x, SO_x, IPA, benzene, eccetera) sono da attribuirsi, nell'ordine, al traffico veicolare (cresciuto del 20 per cento fra il 1990 ed il 2000) e agli impianti di riscaldamento, con grande influenza del primo fattore e grande influenza dei motori *diesel* nell'emissione delle polveri sottili.

Sembra inutile sottolineare ulteriormente l'influenza che le condizioni climatiche locali possono avere sul tasso di inquinamento, mentre si ricorda che la presenza di idrocarburi nell'atmosfera, laddove la radiazione solare sia intensa, permette la produzione di ozono, inquinamento secondario pure regolato dalle direttive europee.

Inquinamento dovuto al traffico veicolare. A fronte di un miglioramento della qualità dei combustibili impiegati per l'autotrazione (benzina e gasolio) e di quella tecnologica dei motori a combustione – dovuto a norma-

tive molto severe adottate negli anni '90 in sede europea, che prevedono una riduzione delle emissioni nocive scaglionata nel tempo di qui al 2010 – va registrato un aumento notevole del traffico veicolare e un invecchiamento pericoloso del parco automobilistico nazionale. Quest'ultimo fenomeno è particolarmente evidente nel nostro Paese, dove nel passato si è sottovalutata la necessità di adottare tempestivamente quegli accorgimenti tecnologici che avrebbero permesso di rendere più «puliti» gli scarichi autoveicolari.

Così oggi, mentre nella vicina Germania oltre il 90 per cento del parco macchine a benzina è dotato di marmitta catalitica, tale percentuale sembra si attesti da noi intorno al 60-65 per cento, e solo nel 2010 le autovetture a benzina catalizzate (poste in produzione dal 1992) arriveranno a coprire il 100 per cento del parco complessivo. Per quanto riguarda più in particolare il trasporto pubblico locale, va ricordato che l'età media degli autobus è in Italia pari a tredici anni, a fronte dei sette anni negli altri Paesi europei e del resto è calcolato che in Italia tra l'introduzione di nuovi veicoli e la sostituzione quasi integrale del parco circolante passano quasi quindici anni. Sempre nel caso degli autobus cittadini, il ricambio è più lento di 1,7 volte rispetto agli altri Paesi dell'Europa.

Altrettanto modesta appare la presenza dei cosiddetti *eco-diesel*, macchine con motori a ciclo *diesel* dotate di moderni sistemi di iniezione elettronica (*common-rail*), nel panorama degli autoveicoli funzionanti a gasolio. In ogni caso resta per il *diesel*, che pure ha rendimenti maggiori del motore a benzina e dunque produce meno anidride carbonica, il problema della grande produzione di polveri sottili; ciò porta ad auspicare che le grandi case produttrici di autoveicoli rivedano, o quanto meno verifichino con maggiore attenzione, le politiche di ricerca e di *marketing*, che negli ultimi anni hanno decisamente privilegiato il ciclo *diesel*.

Solo a partire dal 2005 potranno essere commercializzati autoveicoli con trappole agli scarichi per il particolato. Va chiarito che a tale data saranno in vigore le direttive comunitarie EURO 4, che prevedono nelle emissioni dei *diesel* meno ossidi di carbonio e meno idrocarburi totali rispetto ai motori a benzina, ma più ossidi di azoto. La severità delle norme che dettano presenze sempre più insignificanti di zolfo e di composti dell'azoto nei carburanti è senz'altro da condividere.

Non va tuttavia dimenticato che la desolforazione e la denitrificazione spinta dei combustibili comporta automaticamente la produzione di grandi quantità di anidride carbonica, elemento questo da non sottovalutare in vista degli impegni assunti correttamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la firma del Protocollo di Kyoto.

Tornando al problema della dicotomia che si presenta tra le normative in atto e lo stato del nostro parco macchine, si ripete che mentre nel nostro Paese sono state interamente recepite le direttive europee (tra le quali le più importanti la 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e quelle successive, direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, e direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998), che regolano le emissioni dei

mezzi in funzione degli *standard* prefissati per la qualità dell'aria, poco si è fatto per l'ammodernamento del parco autoveicolare, per l'impiego di alimentazioni a metano o GPL, per l'utilizzo di carburanti alternativi (*bio-diesel*), per l'uso di nicchia nei centri storici con macchine elettriche o a funzionamento ibrido (anche nella versione *stop and go*). L'impiego del metano per la sola flotta degli autobus cittadini sembrerebbe poter dimezzare la concentrazione di PM10 nelle grandi città e ridurre anche gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), causa preminente degli effetti cancerogeni, anche se evidentemente la trasformazione richiede notevoli investimenti.

Grandi sono le aspettative, a medio-lungo periodo, per l'impiego dell'idrogeno in autotrazione (veicoli ad emissione zero, indicati anche come ZEV, *Zero Emission Vehicles*). Numerose sono le ricerche in corso e gli accordi di programma Governo-enti locali ed imprenditori per la realizzazione di prototipi (in Italia anche FIAT ed ENEA). Molti sono ancora i problemi tecnologici da risolvere, sia per la produzione che per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno, che per l'eliminazione di anidride carbonica nel caso di produzione di idrogeno a mezzo *cracking* di metano o metanolo; anche il problema dei costi non è trascurabile. Apprezzabile l'iniziativa italiana del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'ultimo G8, tenutosi a Banff nell'aprile scorso, che ha portato alla costituzione di un *team* internazionale di scienziati per lo studio sull'uso dell'idrogeno e ad un Protocollo d'intesa con gli USA per ricerche su ambiente e clima.

Se per la riconversione del parco circolante è preminente l'intervento – sia regolamentare che finanziario – dello Stato, restano affidate agli enti locali le politiche urbane atte a favorire il trasporto pubblico rispetto a quello privato e a razionalizzare il traffico cittadino, con particolare riferimento a quello relativo alla distribuzione delle merci (aumento del «fattore di carico» e logiche di *outsourcing* logistico). Va rilevato a tale proposito che, a tutt'oggi, cioè ad un anno e mezzo di distanza dalla approvazione della legge 24 novembre 2000, n.340 che istituiva i Piani urbani della mobilità (PUM), manca ancora il previsto regolamento attuativo; ciò, nonostante che tali Piani rappresentino lo strumento ideale per integrare la pianificazione urbanistica con il sistema dei trasporti. A tal fine sembra di poter dire che un finanziamento per «obiettivi», anziché per «singola opera pubblica», con un *mix* che ciascun ente locale potrebbe dosare secondo le proprie esigenze (strade, parcheggi, metropolitane, tram), dovrebbe incidere più sensibilmente sul traffico cittadino e quindi in definitiva sull'inquinamento, con positive ricadute sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Del resto, il fatto che le politiche ambientali nazionali debbano avere un momento di verifica e operatività ai livelli amministrativi locali, rispetta l'impegno preso da 1280 autorità regionali e locali di 38 Paesi con la sottoscrizione nel 1991 della Carta di Alboorg (Carta delle città europee). Il federalismo è forma di governo a più livelli ed il principio di sussidiarietà deve assicurare a ciascun livello le proprie

prerogative e le proprie responsabilità, con la collaborazione di tutte le parti in causa, e ciò anche e soprattutto nel settore ambientale.

Inquinamento dovuto a ciclomotori. Un discorso a parte va fatto per l'inquinamento cittadino dovuto alla circolazione di ciclomotori, per lo più a 2 tempi, che per percorso unitario disperdono nell'aria il triplo o il quadruplo rispetto alle autovetture; è pertanto auspicabile il passaggio a breve a ciclomotori a 4 tempi a basso impatto ambientale. Nei motori a miscela a 2 tempi, infatti, la fase di lavaggio consente un passaggio allo scarico di idrocarburi incombusti che si sommano a quelli prodotti dalla combustione. L'incompleta combustione produce così maggiore emissione di ossido di carbonio rispetto ai motori a 4 tempi, mentre minore risulta quella degli ossidi di azoto. Ma soprattutto le emissioni dovute al lubrificante contenuto nella miscela aumentano la fumosità allo scarico, con incremento di particolato e di idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Nel futuro, previo sgravi fiscali o contributi all'acquisto (già in atto), si dovrà favorire la diffusione di *scooter* elettrici e di biciclette a pedalata assistita.

Inquinamento da impianti di riscaldamento. Per quanto concerne il concorso all'inquinamento nelle aree urbane dei sistemi di riscaldamento, si ricorda che esso è stato indicato in precedenza come «seconda» fonte di inquinamento. Infatti, circa il 90 per cento di ossido di carbonio e di benzene, il 50 per cento di PM10 ed oltre il 60 per cento di ossidi di azoto e composti organici volatili sono da attribuire al solo traffico veicolare. Ciò non toglie, ovviamente, che anche l'inquinamento dovuto al riscaldamento urbano debba essere contrastato con pari energia.

Un aspetto positivo è rappresentato dalla penetrazione del metano nei grandi centri urbani; si stima che gli impianti di riscaldamento a metano nei grandi centri oscillino tra il 70 e il 90 per cento di tutti gli impianti, mentre la restante parte viene sostanzialmente alimentata con prodotti petroliferi o, in taluni casi, con il ricorso all'energia elettrica. Sono finalmente in corso da parte di molti comuni campagne di controllo sull'efficienza delle caldaie, mentre sembra maturo il tempo in cui sia resa formalmente obbligatoria la certificazione energetica degli edifici prevista quasi 12 anni fa nella legge 9 gennaio 1991, n.10. Resta però il fatto che poiché il 30 per cento del consumo energetico del nostro Paese (40 Mtep) è da attribuire agli usi civili, il comparto edilizio è responsabile del 25 per cento delle emissioni totali di anidride carbonica nel nostro Paese, pari a circa 100 milioni di tonnellate/anno. Ne consegue che applicando, come già detto, in modo rigoroso la legge n.10 del 1991 sul risparmio energetico e gestendo in modo corretto gli impianti è possibile ipotizzare un risparmio in termini di consumi – e quindi di emissioni inquinanti – del 15 per cento per il solo comparto residenziale e del 25 per cento per quello del terziario. Ciò porterebbe a una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di almeno 10 tonnellate/anno.

Per restare nel tema dell'inquinamento dovuto al riscaldamento degli edifici, si vuole ricordare uno studio dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), che dimostra la fattibilità di un'estensione «ragionevole» della rete di teleriscaldamento urbano, con una potenza totale installata di 4.169 MW termici e 3.895 MW elettrici. L'operazione porterebbe ad un risparmio di energia primaria di 950.000 Tep/anno, evitando l'emissione di 5.000.000 di tonnellate/anno di anidride carbonica, 21.000 tonnellate/anno di ossidi di azoto e 56.000 tonnellate/anno di anidride solforosa. Tra l'altro questo programma permetterebbe il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico affidati al teleriscaldamento dal Piano energetico nazionale (1 Mtep/anno).

Inquinamento indoor. Prima di concludere, si vuole evidenziare che nelle audizioni è emerso un aspetto sovente trascurato, che riguarda l'influenza dell'inquinamento interno (nelle abitazioni e negli uffici) sulla salute dei cittadini. Infatti, in base a statistiche europee, in tali ambienti chiusi il cittadino trascorre più del 90 per cento della propria vita, con un 7 per cento impiegato nei trasferimenti e solo un 3 per cento all'aperto. Poiché all'interno degli edifici la concentrazione media degli inquinanti è simile a quella esterna (ma può essere più alta in presenza di materiali di arredamento o di costruzione non opportuni e di fumo di sigarette), il problema merita nel futuro la massima attenzione. Ciò tanto più ove si tenga conto che l'incidenza degli inquinanti atmosferici sulla salute è tanto più marcata quanto più è lungo il periodo di esposizione del soggetto. Di qui la necessità di progettare e costruire in modo corretto gli edifici.

Quadro di riferimento semplificato. Se tutto quanto sopra esposto può essere considerato un «quadro di riferimento semplificato», utile per definire il problema dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane ma non certo esaustivo, di seguito sono riportate alcune schede relative alle tematiche che hanno fatto oggetto della presente relazione. Le schede – pur nella loro schematicità – dovrebbero servire a meglio comprendere e ad approfondire quanto contenuto nel quadro di riferimento sopra citato.

Ipotesi di intervento. Per completezza di trattazione si è ritenuto elencare di seguito una serie di provvedimenti od obiettivi – così come sono emersi dai documenti presentati in sede di audizioni –, che dovrebbero contribuire, nel medio-lungo periodo, a diminuire drasticamente l'inquinamento atmosferico nei grandi centri urbani. Due sono le osservazioni che si vogliono fare: la prima è che l'elenco non può e non vuole pretendere di essere esaustivo e tra l'altro comprende molte delle azioni che meritoriamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – di concerto con le autorità locali ed organismi pubblici e privati – ha anche recentemente messo in atto; la seconda è che è da ritenersi illusoria la possibilità di risolvere a breve il problema dell'inquinamento cittadino, che richiederà il medio-lungo periodo, come si è più volte ripetuto. Ciò evidentemente non giustifica un atteggiamento passivo o peggio ancora fatalista di fronte a

problemi tanto rilevanti per la salute degli individui e il rispetto dell'ambiente, obiettivo quest'ultimo che appare indispensabile per uno sviluppo sostenibile. Tale sviluppo deve evitare la cementificazione del Paese, provvedendo ad una opportuna e ponderata integrazione tra il trasporto su gomma e quello su ferro o via mare, onde recuperare il divario esistente tra il nostro sistema di trasporto pubblico e quello degli altri paesi dell'Unione europea. Sarà inoltre richiesto un notevole sforzo finanziario da parte del Paese. L'impegno per l'ambiente non può, comunque, essere considerato alla stregua di una normale spesa corrente e ciò perché evita rilevanti diseconomie dovute ai costi esterni (ambientali e sociali), il risparmio dei quali oltre ad essere un dovere di civiltà renderebbe più facilmente ammortizzabili le spese di investimento.

A. Interventi di riduzione delle emissioni

- favorire la trasformazione a metano delle flotte urbane degli autobus, a metano e a GPL dei veicoli leggeri (in particolare delle auto pubbliche), anche attraverso eventuale riduzione dell'accisa, nonché il potenziamento della rete di distribuzione del gas; gli accordi FIAT-SNAM del dicembre 2000 e l'accordo FIAT-Unione petrolifera sono interessanti e condivisibili, ma insufficienti, e vanno perciò moltiplicati gli obiettivi di trasformazione a GPL e metano di quote del parco veicoli;

- accelerare la sostituzione del vecchio parco veicolare a benzina con auto catalizzate e la diffusione di *eco-diesel*, con la previsione futura (2005-2010) per questi ultimi di adozione di trappole agli scarichi per il particolato; ciò, anche a mezzo di incentivazioni fiscali e contributi all'acquisto, così come permesso dalle norme europee e largamente praticato da altri Paesi. Questi provvedimenti potrebbero evitare lo scollamento totale con gli *standard* europei EURO 4, che altrimenti si verificherebbe nel 2005 all'atto dell'entrata in vigore delle normative dettate dalla direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998;

- accelerare la sostituzione dei motocicli a 2 tempi con quelli a 4 tempi a basso impatto ambientale e favorire la sostituzione con *scooter* elettrici e biciclette a pedalata assistita;

- incentivare l'impiego di macchine a funzionamento elettrico o ibrido per gli spostamenti a corto raggio nei centri storici;

- mettere in atto politiche per favorire l'innovazione tecnologica dei motori a combustione interna, non solo per abbattere la concentrazione degli inquinanti agli scarichi, ma anche per la diminuzione dei consumi di carburante per chilometro richiesta per il rispetto del Protocollo di Kyoto;

- incrementare e coordinare, anche a livello internazionale, la ricerca per l'impiego dell'idrogeno nell'autotrazione per la realizzazione di autoveicoli cosiddetti «a emissione zero»; interessanti in questo senso le esperienze italiane in corso tra i nostri enti di ricerca, l'industria e le autorità locali, e la proposta del nostro Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio avanzata all'ultimo G8 tenutosi in Canada, per la creazione di un *team* di scienziati internazionali;

- sviluppare la rete nazionale di teleriscaldamento urbano, sino al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico affidati dal Piano energetico nazionale a questo sistema di produzione e distribuzione del calore (1 Mtep/anno);
- promuovere, in analogia con l'impiego del «bollino blu» che verifica annualmente l'emissione degli scarichi autoveicolari, il controllo dello stato di manutenzione delle caldaie destinate al riscaldamento degli immobili (come già avviene in alcuni comuni) e favorire la penetrazione del metano laddove non sia ancora giunto;
- dare attuazione all'articolo 30 della legge n.10 del 1991, che prevede l'istituzione della certificazione energetica degli edifici; costruire bene significa consumare poco e quindi inquinare poco.

B. Interventi sulla qualità dei carburanti

- vigilare acciocché i combustibili prodotti negli anni a venire continuino ad adeguarsi alle regole previste dalle normative europee (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998) per quanto riguarda i contenuti di zolfo, benzene, aromatici, garantendo nel contempo chiare e rapide regole di autorizzazioni ambientali per gli impianti di raffinaria;
- favorire l'impiego di combustibili alternativi a basso impatto ambientale (tipo *biodiesel*, che è stato recentemente approvato dall' *Environmental Protection Agency* come *alternative fuel*), che potrebbero utilizzare per la distribuzione le colonnine dimesse per la benzina super, studiando un sistema di incentivazione alla fase di produzione, vincolato alla creazione di una rete filiera nazionale che parta dalla produzione nel nostro Paese di oleaginose (girasole e colza).

C. Interventi strutturali per la mobilità e l'ambiente

- reperire finanziamenti straordinari per il sistema di trasporto collettivo urbano, onde rendere possibile una drastica riduzione dell'uso delle auto private;
- rendere compatibili i programmi per gli interventi per le infrastrutture con l'esigenza di intervenire in maniera più incisiva nelle aree urbane;
- rendere operativa – con il regolamento attuativo – la legge n. 340 del 2000 sui Piani urbanistici della mobilità (PUM), strumenti indispensabili per garantire maggiore integrazione tra politica urbanistica e piano dei trasporti. Ciò servirebbe ad agevolare e coordinare: l'adozione di orari differenziati, l'uso di semafori intelligenti, l'impiego di piste ciclabili, l'individuazione di parcheggi e di *hub* di interscambio (con rifinanziamento delle leggi esistenti), l'adozione di formule tipo *car sharing*, *car pooling* e *taxibus*, la informatizzazione dei sistemi di controllo accessi e prenotazioni, l'azione dei *mobility managers*, la razionalizzazione della distribuzione delle merci (aumento del fattore di carico e *outsourcing* logistico).

Non va dimenticato il trasferimento alle città delle risorse per il Programma strategico per la mobilità nelle aree urbane, il cosiddetto PSM;

- incentivare, per giungere all'obbligatorietà, l'adozione e la certificazione dei sistemi ambientali a tutti i livelli territoriali e a tutti i livelli di impresa per garantire un reale sviluppo sostenibile (interessante a tal fine il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Confindustria);

- rendere permanente il tavolo di consultazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le autonomie locali e gli imprenditori – con la partecipazione, ove occorra, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – per verificare e adattare la doverosa linea politica ambientale del Governo con le esigenze locali; ciò dovrebbe facilitare il raggiungimento di accordi di programma e di un piano di finanziamento per «obiettivi» (*mix* di metropolitana, tram, parcheggi, strade) e non per «singola opera».

D. Interventi per la ricerca medica

- rifinanziare e promuovere – d'intesa con l'Organizzazione mondiale della sanità – un piano nazionale per coordinare con l'OMS una ricerca medica finalizzata a studi prospettici a largo spettro sulla popolazione, per verificare in modo certo e scientifico gli effetti degli inquinanti atmosferici sulla salute, in ciò utilizzando l'ottima rete epidemiologica italiana.

E. Interventi atti a garantire la qualità delle misure

- rivedere (così come il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sembra stia provvedendo a fare) l'intera rete nazionale di rilevamento della tipologia e della concentrazione degli inquinanti, ritarando le centraline esistenti con l'impiego di apparecchiature più affidabili, unificando le metodologie di misura, distribuendo più opportunamente sul territorio i punti di rilevamento, mettendo in rete i dati rilevati secondo le procedure stabilite dalla direttiva europea 1999/102/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999.

SCHUDE

1. DIRETTIVE EUROPEE E MISURE LEGISLATIVE ITALIANE
2. EVOLUZIONE DELLA QUALITÀ DEI CARBURANTI
3. QUALITÀ DELL'ARIA ED EMISSIONI DOVUTE AL TRAFFICO VEICOLARE
4. TECNOLOGIE AVANZATE DEI MOTORI TERMICI
5. VEICOLI AD IDROGENO
6. IMPIEGO DI GPL PER AUTOTRAZIONE
7. EMISSIONI DI INQUINANTI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
8. Teleriscaldamento
9. POLVERI SOTTILI (**PM10**). EFFETTI SANITARI

SCHEDA n. 1

DIRETTIVE EUROPEE E MISURE LEGISLATIVE ITALIANE

- Entrata in vigore delle direttive europee e del Protocollo di Kyoto
 - 1° gennaio 2000 direttive europee 98/69/CE che regola l'emissione degli autoveicoli e 98/70/CE che regola la qualità dei carburanti;
 - 1° gennaio 2002 parte applicazione direttiva 96/62/CE che fissa i limiti per la qualità dell'aria da raggiungere progressivamente entro il 2010;
 - 1° gennaio 2003 dovrebbe entrare in vigore il Protocollo di Kyoto per la riduzione della emissione dei gas serra (limite al consumo di carburanti e combustibili fossili).
 - I limiti alle emissioni stabiliti dalla direttiva 98/69/CE, che si applicano alle auto in vendita dal 1° gennaio 2001 (EURO 3), sono mediamente inferiori del 90 per cento rispetto ai limiti delle auto immatricolate prima del 1993, e del 55 per cento rispetto alle auto immatricolate tra il 1993 e il 1995 (EURO 1).
- Inoltre, la **direttiva 98/69/CE** ha imposto che le auto EURO 3 a benzina siano dotate di un dispositivo elettronico per il controllo automatico in continuo della efficienza della marmitta catalitica (*European On Board Diagnostic –EOBD*), al fine di assicurare un effettivo abbattimento delle emissioni che potrebbe essere compromesso per "l'esaurimento" della marmitta dopo 60.000-80.000 km di impiego.

La direttiva 98/69/CE ha anche definito i futuri *standard* EURO 4: le auto in vendita dal 1° gennaio 2006 dovranno assicurare limiti alle emissioni pari al 50 per cento dei limiti EURO 3.

La stessa direttiva autorizza l'applicazione di incentivi pubblici finalizzati a sostenere dal 2001 la domanda e l'acquisto di autoveicoli che rispettano in anticipo gli *standard* EURO 4.
- La **direttiva 98/70/CE** stabilisce le caratteristiche dei carburanti (benzina e gasolio) che devono essere rispettate a partire dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2005:
 - ⇒ il divieto di impiego della benzina super con il piombo a partire dal 1° gennaio 2000;
 - ⇒ il contenuto in volume di benzene e composti aromatici nelle benzine, dal 1° gennaio 2000 (1 per cento e 42 per cento) e dal 1° gennaio 2005 (1 per cento e 35 per cento);

⇒ il tenore di zolfo nelle benzine e nei gasoli, dal 1° gennaio 2000 (150 mg/Kg e 350 mg/Kg) e dal 1° gennaio 2005 (50 mg/Kg per entrambi i carburanti).

La stessa direttiva prevede inoltre una clausola di revisione per il riesame dei limiti del tenore di zolfo che entreranno in vigore dal 2005.

A questo proposito, la Germania ha già avanzato la proposta formale di diminuzione del limite da 50 a 10 mg/Kg.

- La **direttiva 98/62/CE**, che stabilisce i nuovi limiti di protezione della qualità dell'aria, è stata elaborata contestualmente al programma europeo "Auto Oil", dal quale derivano le direttive 98/69/CE e 98/70/CE: ovvero, i limiti alle emissioni dagli autoveicoli e gli *standard* di qualità dei carburanti sono stati fissati in relazione agli obiettivi di qualità dell'aria, e viceversa.

L'attuazione della nuova direttiva comporterà una riduzione molto drastica dei limiti di protezione della qualità dell'aria:

- ⇒ il limite per il benzene (5 microgrammi/metro cubo come media annuale) è pari al 50 per cento dell'attuale limite in vigore in Italia;
- ⇒ per le polveri fini inalabili (particolato), oltre alla conferma del valore medio annuale (40 microgrammi per metro cubo), viene introdotto un limite medio giornaliero, pari a 50 microgrammi per metro cubo, da non superare più di 35 volte all'anno;
- ⇒ per quanto riguarda l'inquinamento da ozono, il nuovo limite è inferiore del 40 per cento rispetto a quello attualmente in vigore, e sono in discussione nuove soglie di attenzione e di allarme, inferiori del 35 per cento rispetto a quelle attuali.

- Se confrontiamo gli **standard europei** con la situazione italiana, emerge con chiarezza il *gap* tra Italia ed Europa:

- ⇒ 14 milioni di autoveicoli (il 45 per cento del parco) sono stati immatricolati prima del 1993, e ognuna di queste auto ha un potenziale di emissioni inquinanti mediamente superiore di oltre 20 volte rispetto alle auto EURO 3;
- ⇒ i dati raccolti nel corso del 1999 mettono in evidenza che, nella gran parte delle aree urbane italiane, viene superato l'obiettivo di qualità dell'aria per il benzene attualmente in vigore. Questa situazione è attribuita prevalentemente alle auto circolanti non catalizzate, non dotate dei sistemi di abbattimento e delle "trappole" che consentono di ridurre sia le emissioni di benzene e degli altri

composti aromatici durante il funzionamento del motore, sia l'evaporazione di benzene dai serbatoi anche a motore spento;

- ⇒ gli stessi dati segnalano il frequente superamento delle concentrazioni delle polveri fini inalabili, provocate in gran parte dalle auto *diesel* immatricolate prima del 1993, nonché dal 70 per cento dagli autobus e veicoli industriali immatricolati prima del 1996 che rappresentano oltre il 70 per cento di tutto il parco circolante;
- ⇒ le concentrazioni di ozono, durante la primavera e l'estate, raggiungono frequentemente il limite di attenzione attualmente in vigore. Questa situazione è determinata dalla combinazione dell'inquinamento primario da idrocarburi e ossidi di azoto con l'intensità della radiazione solare, responsabile della reazione fotochimica che produce ozono. E' evidente il ruolo delle condizioni climatiche, ma è altrettanto chiara la responsabilità del "substrato" di inquinamento prodotto prevalentemente dalle emissioni di traffico.

E la situazione italiana rischia di aggravarsi poiché dallo scorso 1° gennaio non è più in vendita la benzina con il piombo e la ridotta efficienza "intrinseca" dei sistemi di 14 milioni di auto non catalizzate alimentate con benzina verde avrà l'effetto di peggiorare ulteriormente le emissioni di benzene e composti aromatici.

- Misure legislative nazionali

Tra i numerosi interventi normativi riguardanti i problemi dell'inquinamento dei centri urbani i più significativi risultano essere:

- Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che recepisce la direttiva europea 96/62/CE, sulla qualità dell'aria per la protezione e il controllo dell'inquinamento atmosferico;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante recepimento della direttiva 98/70/CE che introduce limitazioni all'uso dell'olio combustibile negli impianti civili, e autorizza l'impiego di nuovi combustibili a basso impatto ambientale (*Biodiesel*);
- Decreto del direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali del 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2001, n. 81 che reca incentivi per la conversione a metano e GPL di autoveicoli non catalizzati.

SCHEMA n. 2

EVOLUZIONE DELLA QUALITÀ DEI CARBURANTI

- Programmi Europei: Auto-Oil per gli anni 2000 e Auto-Oil II per l'anno 2005; in discussione obiettivi di qualità a livello europeo per il 2010;
- Con legge 4 novembre 1997, n.413

- benzene (1% in volume)	→ oggi in Italia →	benzene 0,7%
- aromatici (40% in volume)		aromatici 32%
- zolfo per il 2005 10 ppm (*sulphur free fuels*) ma il 100% del mercato coperto tra il 2008 e il 2009
- i combustibili con 10 ppm di zolfo rispetto a carburante con tenore di zolfo di 50 ppm consentono di ridurre i consumi dall'1% al 5%

Tabella 1 – *Evoluzione della qualità dei carburanti in Europa e in Italia*

BENZINA

	1990	1994	1995	1998*	2000	2005	2008
Zolfo ppm	1000		500		150	50	10
Benzene % vol.	5			1	1		
Aromatici % vol.				40	40**	35	
Tensione di vapore kPa	80				60		

* Limiti introdotti unilateralmente dall'Italia

** L'Europa ammette fino a 42%

GASOLIO

	1990	1994	1995	1998	2000	2005	2008
Zolfo ppm	3000	2000	500		350	50	10
Numero di cetano.	49				51		
Densità kg/m ³	860				845		
T 95 °C	370				360		

Tabella 2 – *Parco autovetture in circolazione (in migliaia di unità)*

	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2010
TOTALE PARCO	24900	27500	28500	29000	29500	29900	30100	30200	30300	30400	30400
Parco Gasolio	3600	3100	3400	3900	4500	5000	5500	6100	6550	7100	8400
Parco Benzina	20000	23050	23740	23690	23550	23400	23050	22500	22090	21560	19300
Parco Benzina catalizzato	--	26%	41%	48%	56%	64%	74%	82%	86%	90%	100%

* Si rileva che attualmente sono in circolazione da 7 a 8 milioni di vetture non catalizzate.

* Oltre ai dati riportati in tabella 1 va considerato che il particolato nel settore dei veicoli pesanti è passato da 0,35 gr/kwh del 1992 agli attuali 0,1 gr/kwh; mentre è previsto di 0,02 gr/kwh nel 2005.

- Va osservato che l'abbattimento dello zolfo a 10 parti per milione (al 2010) dovrà essere affidato a nuovi particolari impianti di desolforazione, impianti ad elevata intensità energetica che aumenteranno notevolmente le emissioni di CO₂. Di qui la necessità di concordare con il Ministero chiare regole di autorizzazioni ambientali.

SCHEMA n. 3

QUALITÀ DELL'ARIA ED EMISSIONI DOVUTE AL TRAFFICO VEICOLARE

- Programma AUTO-OIL della UE

Programma *CLEAN AIR FOR EUROPE* (CAFE) = - 37 per cento CO₂ nel 2010

Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP)

Direttiva sulla qualità dei carburanti 98/70/CE

- Previsioni della Qualità dell'aria fatte dal Programma AUTO-OIL II:

Percentuali delle città con superamento limite inquinante

CITTÀ	SO ₂ Annuale		NO ₂ 1 ora		CO 8 ore		Benzene annuale		PM ₁₀ 24 ore	
	1995	2010	1995	2010	1995	2010	1995	2010	1995	2010
Atene	100	98	33	2	15	0	62	2	-	-
Berlino	0	0	0	0	0	0	52	0	100	17
Colonia	90	0	0	0	0	0	0	0	100	0
Dublin	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Helsinki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Londra	40	0	0	0	0	0	7	0	40	1
Lione	54	9	20	0	24	0	50	2	45	18
Madrid	3	0	0	0	0	0	4	0	86	33
Milano	16	0	1	0	6	0	43	1	2	0
Utrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0

Fonte: JRC Ispra

I più pericolosi restano: PM₁₀ – NO_x – Ozono (su base regionale) – Benzene (oggi 40 per cento in vol. max).

- Zolfo: 500 ppm nel 1999 – 150 nel 2000 – 50 nel 2005

Se si accettasse ipotesi tedesca di 10 ppm si avrebbe un notevole incremento di emissione di CO₂ nella produzione di carburanti, solo in parte compensato dalla diminuzione dell'emissione di CO₂ da parte degli autoveicoli (*well to wheel*). Solo dal 2018 si avrebbe un bilancio positivo, allorché si può ipotizzare che le auto siano tutte dotate di nuove tecnologie, come ad esempio la tecnologia GDI (fonte: rapporto CONCAWE alla CE – luglio 2000).

Comunque già ora è in corso l'edizione di speciali "trappole" sugli scarichi dei diesel che dovrebbero permettere un deciso abbattimento del particolato.

- Uso del metano presenta indubbi vantaggi sulla benzina, anche rispetto all'uso di GPL.

Confronto emissioni da differenti combustibili

COMPOSTI	BENZINA	GPL	METANO
CO ₂	100	90	75
GWI	100	92	78
Promotori ozono	100	5	4
NMOG	100	80	6
Benzene	100	7	0
HC	100	100	100
NMHC	100	92	8
NO _x	100	47	42
CO	100	93	60

Fonte: Fiat-Auto

Accordo FIAT-SNAM del dicembre 2000 per studio congiunto su impiego CH₄ negli autoveicoli; il metano non produce particolato e produce idrocarburi ad alto peso molecolare (NMHC) in quantità trascurabile. L'apparecchiatura necessaria a trasformare l'alimentazione a benzina in alimentazione bifuel (CH₄ e benzina), può costare intorno a 3,5 milioni di lire per iniezione e controlli elettronici.

- Emissione di CO₂

CATEGORIE DI EMISSIONI	ITALIA	EUROPA
TRASPORTI	24%	23%
INDUSTRIA (comprese centrali termoelettriche e trattamento dei rifiuti)	56%	56%
NATURA	3%	3%
ALTRI SETTORI (civile, agricoltura e pesca)	17%	18%
TOTALE	100%	100%
TOTALE	450 Mt	3200 Mt

Il settore dei trasporti contribuisce all'emissione di CO₂ per una quota percentuale del 23 per cento (~ 100 milioni tonn/anno); sul 23 per cento, l'85 per cento è imputabile al traffico stradale, il 15 per cento a quello ferroviario e navale. Ma il settore trasporti è responsabile per le particelle sospese (**PM**) per il 56 per cento del totale, per l'87 per cento per quanto riguarda i **VOC** (Volatile Organic Components), e per ben il 91,6 per cento del totale per le emissioni di ossido di carbonio (5 milioni tonn/anno).

Per quanto riguarda la **CO₂**, le industrie europee ACEA (Association des Constructeurs Européens) hanno raggiunto un accordo con la UE per portare l'emissione di CO₂ entro il 2010 da 170 gr/km a 140 gr/km, anche perché il settore trasporti dovrebbe contribuire al Protocollo di Kyoto (riduzione dei gas serra dell'8 per cento tra il 2008 e il 2010) con una quota del 15 per cento; già si parla di 120 gr/km per il 2012. Nell'ultimo trentennio l'ossido di carbonio (**CO**) si è ridotto da 30 gr/km a meno di 2 gr/km, mentre gli No_x + VOC si sono ridotti da 10 gr/km a meno di 0,5 gr/km.

■ Ozono

Per effetto dei VOC (Composti organici volatili), e soprattutto di formaldeide e acido nitrico, emessi da motori termici, si possono avere complesse azioni fotochimiche con un aumento della concentrazione di ozono (*smog* fotochimico) dannosa per la salute, ove vengano superati certi limiti. Limiti che possono essere superati nelle zone urbane, dove l'intensa opera di edificazione provoca diverso comportamento del territorio nei confronti della radiazione solare e della ventosità.

SCHEDA N. 4

TECNOLOGIE AVANZATE DEI MOTORI TERMICI

- Previsioni EURO 5 per il 2015 : No_x & PM : 0,12 gr/km

CO₂ : 140 gr/km

motori
a
benzina

- Iniezione diretta in camera anziché nei condotti
- Controllo elettronico delle valvole
- Sistema di raffreddamento modulare (2 sistemi distinti per basamento e testa cilindri)
- Iniezione elettronica di tipo MULTIPPOINT di metano e liquido di GPL

diesel

- Quattro valvole per cilindro e turbocompressori a geometria variabile
- Iniezione elettronica diretta multipla di tipo COMMON RAIL II generazione
- Sistema EGR per il ricircolo dei gas di scarico
- Trappole sugli scarichi per il particolato fine
- Processi di combustione non convenzionali

Non vanno dimenticati gli studi per realizzare la scocca e parti dell'auto in fibre di carbonio; il progetto TECABS prevede per il 2004 la realizzazione di un prototipo di veicolo che peserà il 50 per cento di quello attuale, con consumi quindi assai ridotti (si parla di 1 litro di gasolio per 100 km) e con conseguenti emissioni di CO₂ ridotte del 40 per cento.

La penetrazione delle nuove tecnologie è lenta; per esempio In Italia le auto catalizzate nel '94 rappresentavano il 20 per cento del parco macchine a benzina, circa il 54 per cento nel 2000 e si ritiene si arrivi al 100 per cento solo nel 2010. Questo fatto, insieme alla continua crescita del numero dei veicoli e della loro percorrenza, non permetterà di realizzare nel breve termine un miglioramento della qualità dell'aria nelle aree metropolitane.

L'uso della marmitta catalizzata (la cui "vita utile" è prevista per circa 100.000 km) è adottabile per le macchine a benzina ma non per diesel; per tale motivo nelle auto EURO 4 a partire dal 2005, verrà adottata sui diesel una trappola per il particolato, la cui adozione per tutto il parco macchine avverrà nell'arco di una quindicina di anni.

Lo sviluppo del *diesel* viene attualmente perseguito dalle case costruttrici per il suo maggior rendimento rispetto alle auto alimentate a benzina; ciò permette una emissione di CO₂ inferiore del 20 per cento. D'altro canto va ricordato che la dimensione media del particolato degli *eco-diesel* (*common-rail*, eccetera) è maggiore di quello dei motori diesel normali.

- Il miglioramento delle tecnologie e della qualità dei combustibili previsto dalle normative europee, che pure permettono sostanziose riduzioni delle emissioni inquinanti rispetto ai veicoli realizzati nello scorso decennio, non consentiranno pur tuttavia di realizzare nel breve termine un sensibile miglioramento della qualità dell'aria nelle aree metropolitane. Ciò a causa del lento diffondersi delle nuove tecnologie sul parco circolante e della continua crescita sia del numero dei veicoli che delle loro percorrenze e quindi un concreto beneficio sulla qualità dell'aria a livello globale si potrà avere solamente nel medio-lungo periodo (15-20 anni).

SCHEDA N. 5
VEICOLI AD IDROGENO

- Esistono due fondamentali alternative di propulsori basati sull'idrogeno:
 - motore a combustione interna alimentato ad idrogeno (emissione di soli NO_x)
 - pila a combustibile (o *fuel cell*) che utilizza l'idrogeno per generare energia elettrica successivamente utilizzata dal motore elettrico di trazione (emissione zero).

Per quanto riguarda il motore a idrogeno occorre ancora tenere presente che esistono considerevoli barriere tecnologiche, soprattutto per quanto riguarda lo stoccaggio del combustibile a bordo, per renderlo industrializzabile ed economicamente proponibile.

Un veicolo a celle a combustibile è invece un veicolo elettrico dove l'energia viene prodotta a bordo combinando l'ossigeno dell'aria con idrogeno puro o derivante da differenti combustibili (metanolo, metano, benzina). Il sistema di generazione può anche essere ibrido, con l'impiego di celle e batterie.

Rendimento	CELLE	27 ÷ 41%
	BENZINA	16 ÷ 18%
	DIESEL	20 ÷ 24%

- Progetti di R & S di veicoli a celle a combustibili finanziati dalla UE

PROGETTO	
HydroGen	Autovettura in configurazione ibrida ad idrogeno compresso; 30 kW di celle <i>Partner: Air Liquid, PSA, Renault, C.E.A., Solway (F), Nuvera Fuel Cells Europe (I)</i>
FCBUS	Autobus ibrido ad idrogeno compresso da dimostrare in diversi paesi europei; 60 kW di celle <i>Partner: Air Liquid, Scania, C.E.A., (F) Nuvera Fuel Cells Europe, Univ. Studi di Genova (I)</i>
MAN	Autobus ad idrogeno liquido da dimostrare nelle città di Berlino, Copenaghen e Lisbona; 120 kW di celle [stack forniti da Nuvera Fuel Cells Europe (I) e Siemens (D)] <i>Partner: MAN AG, Berlin Transport Co – BVG, MVV Innotechn (D) Air Liquid DTA (F), Copenaghen Transport (DK) Istituto Superior Tecnico (P)</i>
VELAPAC	Veicoli leggeri alimentati con celle a combustibile da utilizzare in flotte <i>Partner: CNIM, Air Liquid (F), Nuvera Fuel Cells Europe (I)</i>
CAPRI	Autovettura in configurazione ibrida alimentata a metanolo, 15 kW di celle <i>Partner: Volkswagen (D), ECN (NL), Johnson Matthey (UK), Volvo (SE)</i>

Evidentemente anche negli USA esistono importanti studi di ricerca e sviluppo, tra i quali citiamo il PNGV (*Partnership for a New Generation of Vehicles*), con la partecipazione di 11 enti di Governo e grosse case automobilistiche. La spinta a sviluppare la tecnologia è del CLEAN AIR ACT AMENDMENTS del 1990 che stabilisce normative severissime per l'emissione di inquinanti. Il costo dei veicoli resta comunque decisamente più elevato.

■ Tecnologie di produzione dell'idrogeno

A] alimentazione cella con H ₂	- liquefatto a bordo a –250°C - in bombole ad alta pressione 20 Mpa (~ 200 atm) - stoccato in idruri metallici (ipotesi nanofibre di carbonio)
problematiche connesse a soluzione A]	- sicurezza - accettabilità da parte dell'utente - necessità di reti di trasporto e distribuzione
B] alimentazione cella con produzione H ₂ da metanolo o da CH ₄	- a bordo metanolo liquido - presenza di un reformer per produrre idrogeno - Idrogeno poi alimenta celle, combinandosi con O₂ dell'aria
problematiche connesse a soluzione B]	- complicazioni impiantistiche a bordo - aumento di costi e perdita di potenza - facilità di trasporto del metanolo o del metano nel sistema attuale di distribuzione benzine (con precauzione per il metanolo, velenoso e aggressivo) - necessità di segregare gli inquinanti che si creano nel reforming del metanolo o del metano

N.B. Allo stato attuale della tecnologia la più realistica appare la soluzione B].

- Prospettive di introduzione sul mercato (secondo Nomura)

	2002	2004	2006	2008	2010
UNITÀ/ANNO					
<i>SCENARIO OTTIMISTICO</i>	1000	5000	15.000	50.000	100.000
Idrogeno	800	2.000	4.000	5.000	5.000
Metanolo	200	3.000	11.000	45.000	95.000
<i>SCENARIO PESSIMISTICO</i>	1.000	2.000	3.500	4.400	5.000
Idrogeno	800	1.000	1.000	1.500	2.000
Metanolo	200	1.000	2.500	2.900	3.000

In Italia il CORIVAMIA (FIAT, ENEL, ENEA, CNR, SNAM) ha elaborato un programma per giungere a produrre prototipi di tipo commerciale entro il 2007. Il progetto IRIBUS prevederebbe entro quest'anno (2002) la produzione di un prototipo di autobus a celle a combustibile da porre in esercizio a Torino.

Si osservi che quando si dice che i veicoli a celle a combustibile non producono CO₂ si fa una affermazione non esatta. Infatti se si vuole ottenere idrogeno a partire dal metanolo per *reforming*, si produce il 74 per cento di idrogeno e il 20 per cento di anidride carbonica. Smaltire l'anidride carbonica prodotta, senza immetterla nell'atmosfera, non è facile. Per esempio, una recente proposta di smaltire la CO₂ nel fondo dei mari non risulta di facile applicazione e le tecniche relative (stoccaggio all'interno di sedimenti sottomarini consolidati, o a mezzo di fusi di ghiaccio secco) sono ancora in fase di studio. Infatti i composti di CO₂ tendono a disciogliersi, e dato che l'acqua marina non è satura di CO₂, quest'ultima alla fine sarà restituita nell'atmosfera.

SCHEDA n. 6

IMPIEGO DI GPL PER AUTOTRAZIONE

- Dai dati del Ministero delle attività produttive si registra un aumento dei consumi del GPL per uso combustione, mentre nel settore autotrazione si nota una costante diminuzione, a fronte di una sostanziale stabilità dei consumi di benzina e un rilevante incremento nell'uso del gasolio. Si rilevi che il maggior calo nei consumi di GPL per uso autotrazione si rileva nel nordItalia, proprio là dove è più rilevante l'inquinamento atmosferico nelle grandi città dovuto al PM 10 (assente nella combustione di GPL). Questa anomalia è in parte dovuta alle pesanti accise che gravano sui GPL.

PAESI	ALiquota (Euro/1000 litri)
Belgio	0
Francia	59,9
Italia	156,62
Paesi Bassi	64,07

(dati novembre 2001)

Ciò, nonostante il fatto che il nostro Paese rappresenti il primo mercato europeo per l'autotrazione a GPL.

AUTO PRIVATE			
	2000	2001	2001/2000
Belgio	80.000	85.000	+ 6%
Francia	180.000	200.000	+ 11%
Italia	1.376.000	1.394.700	+ 1%
Paesi Bassi	300.000	285.000	- 5%

- **Approvvigionamento:**
 - 60% da giacimenti gas naturale
 - 40% gas *recovery* da raffinazione petrolio

con grande possibilità di diversificazione.

- Se si ipotizza di alimentare a GPL il 10 per cento degli autoveicoli a benzina non catalizzati, oggi alimentati con benzina, si avrebbero le riduzioni in termini percentuali delle emissioni di gas nocivi della tabella che segue:

INQUINANTE	CO	NO _x	VOC	BENZENE
Traffico urbano	8,1%	6,1%	7,6%	9,5%
Traffico extra urbano	7,8%	7,2%	7,9%	9,9%
Traffico autostradale	1,2%	8,3%	8,2%	10,0%

(dati Agenzia europea per l'ambiente)

N.B. Inoltre minore emissione di CO₂ (dal 2 al 10 per cento in confronto a gasolio o benzina) e quasi totale assenza di particolato.

- La rete di distribuzione è sviluppata e conta già oggi 2100 stazioni (circa il 9 per cento del numero degli impianti stradali esistenti). Con un "pieno" di 50 litri è possibile mediamente percorrere 500 km. Le vetture in commercio, siano esse "convertite" o costruite direttamente dalle Case costruttrici, presentano comunque alimentazione *bi-fuel*.
- Sicurezza. La recente entrata in vigore del Regolamento R67 – serie 01 ha imposto limiti severissimi ai criteri di sicurezza da adottare nella alimentazione di autovetture a GPL, tanto che si è in attesa a breve di un'autorizzazione del Ministero degli interni che autorizzi il parcheggio di tali autovetture nei garage interrati, ciò che peraltro già avviene negli altri Paesi europei.
- Priorità di azione (già evidenziate dall'Osservatorio per il settore chimico istituito presso il Ministero delle attività produttive):
 - riduzione delle aliquote delle accise applicate ai GPL
 - norme volte a incentivare l'acquisto di autoveicoli alimentati a GPL.

SCHEDA n. 7

EMISSIONI DI INQUINANTI DAGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

In Italia I consumi energetici annui complessivi possono essere considerati pari a circa 120 MTEP (milioni di tonnellate di petrolio equivalente), che corrispondono ad una emissione in atmosfera di circa 400 milioni di tonnellate di CO₂.

Di questo consumo, il 30 per cento è da attribuire agli usi civili, che a sua volta si suddivide in due settori, quello residenziale (70 per cento del comparto usi civili) e quello del terziario (30 per cento), con incremento medio annuo ultimamente attestato attorno al 2 -3 per cento.

Al comparto “usi civili” quindi possono essere attribuite emissioni per almeno 100 milioni di tonnellate di CO₂ all’anno.

Riferendosi al parco nazionale residenziale (25 milioni di abitazioni di cui un terzo costruite dopo gli anni '50), consumi sono da attribuire ai seguenti usi:

- 69 per cento per il riscaldamento degli ambienti (gli impianti autonomi superano il 61 per cento degli impianti totali)
- 14 per cento per l’energia elettrica
- 6 per cento per gli usi di cucina
- 12 per cento per la preparazione dell’acqua calda sanitaria.

Dal punto di vista della distribuzione delle fonti energetiche, il settore civile è caratterizzato da:

- gas 55 per cento (con una penetrazione pari al 75 per cento)
- combustibili fossili 18 per cento
- energia elettrica 26 per cento

A tali fonti corrispondono le emissioni di seguito elencate (in kg/GJ):

	CO ₂	NO _x	SO ₂
GAS	50,7	0,06	0,001
GPL	59,1	0,05	0,002
GASOLIO	83,6	0,10	0,112
CARBONE	81,4	0,14	0,47
ENERGIA ELETTRICA	130	-	0,02

Considerata anche l'importante quota del recupero edilizio (ristrutturazioni, manutenzione ordinaria) rispetto alle nuove costruzioni, appare chiara la necessità di sfruttare le potenzialità di miglioramento dell'efficienza energetica anche per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

In tale senso anche solo facendo riferimento a quanto contenuto nelle leggi e normative vigenti (ad esempio: legge n.10 del 1991 e DPR n.412 del 1993), è possibile individuare un margine di miglioramento. In particolare con:

- una corretta installazione degli impianti seguendo la buona regola dell'arte, prevista nella legge 5 marzo 1990, n. 46 recante "Norme per la sicurezza degli impianti";
- l'applicazione della certificazione energetica degli edifici, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge n.10 del 1991¹;

¹ Art. 30 L. 10/91: 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentito il Ministro dei Lavori Pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.

- con un esercizio e una manutenzione degli impianti attenta e consapevole;
- con una accurata programmazione dei controlli è possibile stimare un primo potenziale risparmio in:
 - 15 per cento per il comparto residenziale
(fino a 10-20 per cento con interventi nell'involucro edilizio e 10 per cento nella caldaia)
 - 25 per cento per il comparto terziario
(fino a 20 per cento involucro edilizio, 10 per cento caldaia, 10 per cento illuminazione).

E' possibile stimare, pertanto, una riduzione di almeno 10 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica, che rappresenta il 10 per cento delle emissioni del comparto usi civili e il 3 per cento delle emissioni totali (si ricorda che il Protocollo di Kyoto individua nel 15 per cento di riduzione della CO₂ al 2010 con riferimento alle emissioni del 1990).

I margini di miglioramento possibili con politiche più accentuate di risparmio energetico, possono portare a valori ancora superiori, per esempio con la sostituzione degli scaldacqua alimentati da energia elettrica e con la sostituzione di elettrodomestici con miglioramento dell'efficienza.

SCHEDA n. 8

TELERISCALDAMENTO

- L'energia termica immessa nelle reti di teleriscaldamento urbano può avere provenienze diverse:
 - prodotta da una centrale termica convenzionale
 - prodotta da un impianto di cogenerazione (elettricità + calore)
 - derivata dalla termovalorizzazione dei rifiuti urbani o industriali, o da fonti rinnovabili (biomasse, biogas da discariche, scarti di lavorazione)
- Vantaggi per la comunità dovuti a sistemi di riscaldamento alimentati da impianti di cogenerazione:
 - risparmio di energia fossile primaria (~ 30 per cento)
 - riduzione dell'impatto ambientale (per un impianto di media potenzialità si può arrivare ad un abbattimento – rispetto a un sistema convenzionale – del 70 per cento degli ossidi di azoto e del 40-50 per cento di anidride carbonica)
- Vantaggi per l'utente dovuti a:
 - minor costo del calore
 - maggior sicurezza (negli edifici da riscaldare al posto della caldaia è presente uno scambiatore di calore, alimentato dall'acqua surriscaldata o dal vapore prodotto nell'impianto di cogenerazione, condotto da specialisti).
- Stato attuale del riscaldamento urbano:
 - a fine 2000 l'utenza servita da reti di teleriscaldamento ha raggiunto i 117 milioni di m³ di edifici (1.000.000 di persone); e una produzione di 2519 GWh elettrici e 3854 GWh termici;
 - trend di crescita = 7-10 per cento annuo;
 - estensione delle reti = 1.100 km di rete primaria (oltre gli allacciamenti ai fabbricati);
 - il 94 per cento del totale della volumetria riscaldata è localizzata in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto;
 - tipologia prevalente: cogenerazione alimentata per lo più da combustibili fossili (66 per cento con metano) anche se Bologna, Brescia, Como, Cremona,

Ferrara e Reggio-Emilia utilizzano energia termica proveniente da impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani (13 per cento del totale);

- si calcola che l'impiego del teleriscaldamento in Italia abbia conseguito un risparmio energetico di circa il 27 per cento del consumo che si sarebbe avuto in sistemi convenzionali (caldaie + rete nazionale elettrica), con una notevole riduzione delle emissioni inquinanti.

■ Ipotesi di sviluppo potenziale

L'AIRU (Associazione italiana riscaldamento urbano), ha condotto uno studio metodologico di analisi territoriale di primo livello, considerando centri urbani con più di 25.000 abitanti e sulla base di parametri urbanistici medi. Riferendosi a volumetrie ubicate in aree ad elevata densità edilizia, già ora dotate di impianti centralizzati tradizionali, è stato costruito uno "scenario tecnologico" plausibile per le Regioni centro-settentrionali prese in esame e quindi per le varie situazioni.

Lo studio ha evidenziato quanto segue:

- prese in esame 12 regioni dove risultano residenti 37,5 milioni di abitanti, dei quali circa la metà in comuni con più di 25.000 abitanti;
- il 30 per cento della popolazione suddetta (circa 5,6 milioni di persone) risiede in edifici multipiano dotati di impianti di riscaldamento centralizzati;
- si stima che di questi solo il 70-80 per cento sceglierà di allacciarsi ad una eventuale rete di teleriscaldamento (l'utenza effettiva è dunque di circa 4 milioni di persone pari al 23 per cento dei residenti nei comuni presi in esame);
- centrali di produzione con impianti di cogenerazione per il 50 per cento del fabbisogno e caldaie tradizionali per il 50 per cento della restante quota:

- potenze installate totali:		4169 MW termici
		3895 MW elettrici
- risparmio di energia primaria		950.000 Tep/anno
- emissioni evitate:	CO ₂	5.000.000 t/a
	NO _x	21.000 t/a
	SO ₂	56.000 t/a

N.B.: Lo scenario di "sviluppo tecnologico ragionevole" porterebbe al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico affidati al teleriscaldamento dal Piano energetico nazionale (1 Mtep/anno)

SCHEDA n. 9

POLVERI SOTTILI (PM₁₀). EFFETTI SANITARI

- I documenti dell'Organizzazione mondiale della sanità e quelli del Ministero della salute concludono che all'inquinamento atmosferico urbano è attribuibile oggi una quota rilevante di morbosità acuta e cronica, soprattutto nell'ambito delle persone anziane, dei malati di patologie cardiache e respiratorie. Esistono, tuttavia, molte incertezze scientifiche riguardo agli effetti biologici degli inquinanti ed è pertanto "matura una iniziativa nazionale che promuova e coordini la ricerca sugli effetti dell'inquinamento". E' dal 1994 che il Centro europeo ambiente e salute dell'OMS ha iniziato la valutazione di impatto dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane sulla salute dei cittadini e studiato gli effetti della mobilità, in vista della Conferenza ministeriale di Londra del giugno 1999 su "Ambiente e salute". I risultati della Conferenza sono raccolti nel volume "Carta su trasporto e salute" che sono stati approvati da oltre 50 Paesi.
- Gli studi riguardanti gli effetti acuti sulla mortalità giornaliera hanno messo in evidenza una associazione di natura casuale, ma nulla dicono di certo su quanto l'esposizione cronica degli inquinanti possa ridurre le speranze di vita, ovvero comportare l'insorgenza di malattie croniche. Tuttavia uno studio condotto in Austria, Francia e Svizzera ha ritenuto di poter stimare che all'inquinamento attuale è ascrivibile il 6 per cento della mortalità generale (più di 40.000 casi per anno), 290.000 episodi di bronchite nei bambini, quote elevate per attacchi d'asma e giornate lavorative perse.
- La direttiva europea 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, stabilisce nuovi limiti per le particelle sospese e tra i diversi inquinanti, l'indicatore maggiormente predittivo della mortalità e morbosità è la concentrazione nell'aria di particolato di diametro inferiore a 10 micron (PM₁₀) o a 2,5 micron (PM_{2,5}).
- Le particelle più fini sono in grado di superare le barriere delle vie aeree superiori e quindi raggiungere le parti più profonde dei polmoni, trasportando con sé, per assorbimento, sostanze tossiche quali solfati, nitrati, metalli e soprattutto idrocarburi policiclici aromatici (IPA), emessi da processi di combustione o da motori e responsabili di effetti cancerogeni.

- Il Centro europeo ambiente e salute di Roma dell'OMS (rete ITARIA) ha condotto nel 1998 un'indagine in 8 città italiane che mostra come al 20 giugno 2000 tutte le città presentino valori di PM10 superiori ai 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ previsti dall'attuale direttiva 1999/30/CE; questa tra l'altro fissa per il 2010 valori limite per il PM10 di 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (negli USA 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- I dati analizzati dal 1994 al 1998 nelle città di Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo (8,5 milioni di persone) sono riportati nella tabella che segue:

Tabella 1. Concentrazioni medie annuali PM10 nelle 8 città – 1999

	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Torino	53.8
Genova	46.1
Milano	47.4
Bologna	51.2
Firenze	46.5
Roma	51.2
Napoli	52.1
Palermo	44.4

Sulla base dello stesso studio, nella tabella 2 sono riportati i dati stimati di mortalità che si avrebbe fra la popolazione di oltre 30 anni per un PM10 in eccesso rispetto ai 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Tabella 2. Esiti sanitari attribuibili a PM10 (concentrazioni superiori a 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), anno 1998

	Proporzione sul totale	Numeri casi attribuibili
Mortalità totale (età >30)	4.7	3472
Ricoveri respiratori	3.0	1887
Ricoveri cardiovascolari	1.7	2710
Bronchite cronica età > 25	14.1	606
Bronchite acuta < 15	28.6	31524
Attacchi d'asma (età < 15)	8.7	29730

Si legge per esempio che il 4,7 per cento di tutti i decessi (3472 casi) è attribuibile ad un PM10 > 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; in altre parole se si prevedesse una normativa di concentrazione media annuale pari a 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ si avrebbero 3472 decessi in meno. Se il limite fosse 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ si avrebbero 2000 morti in meno e riducendo l'inquinamento a 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sarebbe possibile evitare 5500 morti.

- A parte le importantissime considerazioni sulla salute, questi dati dovrebbero far riflettere sui costi sociali ed economici (ricoveri, assistenza sanitaria, giornate lavorative perdute, eccetera) che potrebbero ammontare a milioni di euro/anno. Se è vero che i dati soprariportati sono approssimati, è anche vero che in essi non sono stati considerati gli effetti negativi dovuti agli altri inquinanti (benzene, NO_x, SO_x, eccetera)
- Uno studio MISA (Metanalisi italiana degli studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento atmosferico) pubblicato sulla rivista "Epidemiologia e Prevenzione" nel marzo 2001, conferma le precedenti stime dell'OMS. Ancora più recentemente attestazione della pericolosità del PM10 è arrivata da una ricerca pubblicata sul *Journal of the American Medical Association*.

Senatore Moncada Lo Giudice di Monforte

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la signora Noeleen Heyzer, direttrice esecutiva del Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo delle Donne (UNIFEM), la signora Joanne Sandler, vice direttrice dell'organizzazione, la signora Homa Sabri, rappresentante dell'UNIFEM in Afghanistan, il dottor Roberto Savio, presidente dell'Associazione DEVNET e i dottori Daniel Barrios e Ricardo Grassi, rispettivamente direttore esecutivo della stessa associazione e responsabile del programma WINNER (DEVNET-UNIFEM).

La seduta inizia alle ore 13,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione sul tema dei diritti delle donne della direttrice esecutiva del Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo delle Donne (UNIFEM), signora Noeleen Heyzer, della vice direttrice dell'organizzazione signora Joanne Sandler, della rappresentante UNIFEM in Afghanistan, signora Homa Sabri, del dottor Roberto Savio, presidente dell'Associazione DEVNET e dei dottori Daniel Barrios e Ricardo Grassi, rispettivamente direttore esecutivo della stessa associazione e responsabile del programma WINNER (DEVNET-UNIFEM)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dello scorso 17 aprile.

In apertura di seduta il presidente PIANETTA si dice lieto di porgere a nome della Commissione e del Senato il benvenuto agli illustri ospiti. Ricorda che la Noeleen Heyzer è la prima donna del sud del mondo ad essere chiamata alla direzione esecutiva del Fondo di Sviluppo delle Na-

zioni Unite per le Donne (UNIFEM), l'Agenzia che si occupa di promuovere e valorizzare nel quadro della comunità internazionale il ruolo delle donne e l'eguaglianza di genere. Sotto la guida della signora Heyzer, l'UNIFEM ha raddoppiato le risorse a propria disposizione e soprattutto ha posto il problema dell'eguaglianza di genere costantemente all'ordine del giorno dell'agenda delle Nazioni Unite. Inoltre deve essere ricordato che la Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne tenutasi a Pechino nel 1995 si è svolta per impulso e sotto la gestione sempre della signora Heyzer.

Insieme alla direttrice esecutiva è presente anche il suo vice, signora Joanne Sandler, nonché la signora Homa Sabri che oggi è la rappresentante delle Nazioni Unite e dell'UNIFEM in Afghanistan. Partecipano all'audizione qualificati esponenti dell'Associazione internazionale DEVNET, la quale porta avanti una serie di programmi fra i quali spicca per importanza WINNER. Detto programma si propone di rafforzare, sia in termini pratici che tecnici, le capacità imprenditoriali delle donne che conducono micro o piccole imprese nei Paesi facenti parte del progetto che attualmente interessa Albania, Bangladesh, Cina, Ecuador, Filippine, Nepal, Romania e Zimbabwe.

La signora HEYZER premette che audizioni come quella che oggi si svolge presso il Senato sono importanti per il motivo che costituiscono una spia dei livelli ai quali si colloca il dialogo e l'esperienza condivisa da tantissimi Paesi in materia di diritti umani. Come è noto le Nazioni Unite rappresentano lo spazio giuridico, oltre che geografico, all'interno del quale si formano gli standard internazionali. Ora il movimento delle donne ha contribuito notevolmente all'innalzamento degli standard, dal momento che a partire dalla Convenzione del 1993 i diritti delle donne si sono affermati stabilmente come parte integrante dei diritti umani e quindi hanno contribuito notevolmente a mutare gli stessi termini e riferimenti del dialogo internazionale. Per apprezzare l'importanza della svolta basta la semplice osservazione che, ancora un decennio fa, quello che succedeva entro le mura delle case private non costituiva di per sé oggetto di una specifica attenzione da parte dei poteri pubblici. La gravità della lacuna era tanto maggiore dal momento che proprio il grado di protezione dei diritti della donna costituisce un sicuro indicatore dello stato di pace e sicurezza a partire dai più piccoli livelli di organizzazione fino alla comunità internazionale.

Conclude la sua breve introduzione facendo osservare come il problema della tutela dei diritti delle donne costituisce una materia di riflessione che assume aspetti sconvolgenti in occasione delle guerre e rimarcando le connessioni che si stabiliscono tra torture e violenza verso le donne come pure fra diritti delle donne e problemi dello sviluppo.

La rappresentante dell'UNIFEM in Afghanistan signora SABRI informa la Commissione che il suo Paese sta realizzando, una volta cessato il potere dei Talebani, grandi progressi soprattutto sul piano della istru-

zione, che tuttavia avranno modo di consolidarsi in risultati di un certo rilievo soltanto con il sostegno della comunità internazionale la quale dovrà farsi carico di problemi impellenti come quelli della sicurezza, del cibo e dell'occupazione in un territorio che vede la coesistenza difficile di gruppi etnici diversi.

Si apre la discussione.

Il presidente PIANETTA chiede delucidazioni sulle modalità di funzionamento operativo dell'UNIFEM anche per capire quali sono i contributi che il nostro Paese e la stessa Commissione parlamentare per i diritti umani possono dare al tema del progresso della tutela dei diritti delle donne.

Il senatore BASILE domanda in particolare quali siano le ragioni per le quali l'attività dell'UNIFEM non si esplica nei confronti dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti, tanto più che fa riflettere la mancata correlazione fra sviluppo economico e partecipazione delle donne ai processi decisionali.

Alla senatrice BIANCONI è molto piaciuta la parte della introduzione nella quale il direttore esecutivo dell'UNIFEM ha messo in luce la correlazione fra i problemi della donna e quelli relativi alla pace ed alla sicurezza, al punto che si può affermare senza esagerazioni che detti problemi costituiscono un infallibile indicatore del grado di sicurezza in cui versano le relazioni internazionali. Poiché, anche nell'immaginario collettivo, i diritti delle donne sono associati a quelli dei bambini, si chiede quali possano essere le opportune sinergie onde affrontare le lotte in difesa dei diritti degli uni e degli altri.

Il senatore MARTONE si sofferma in particolare sul tema dei diritti economici ricordando come soltanto il 7 per cento dei prestiti a favore di iniziative che si svolgono in Paesi in via di sviluppo è indirizzato verso imprese di cui fanno parte donne imprenditrici. Più in generale ricorda come le donne costituiscano il 70 per cento dell'economia del settore agricolo in Africa e ciò malgrado abbiano un accesso ai beni produttivi che si colloca al di sotto dell'uno per cento.

Il senatore IOVENE chiede come le illustri ospiti giudichino le esperienze di microcredito che, specialmente la Grameen Bank del bengalese Yunius ha promosso in Bangladesh e se ritengano siano riproducibili in altre aree del mondo. Si sofferma poi anch'egli sul tema dei diritti economici e soprattutto svolge considerazioni legate alla modifica delle relazioni commerciali nel rapporto fra Nord e Sud, relazioni commerciali che subiranno prevedibilmente un ulteriore contrazione a danno dei Paesi più poveri dal momento che recentemente il prezzo del caffè – un bene che dopo il petrolio e l'acciaio costituisce parte preponderante del com-

mercio internazionale – ha subito recentemente un crollo di cui i primi a farne le spese saranno i Paesi economicamente meno progrediti. Chiede inoltre quali siano i rapporti fra UNIFEM ed organizzazioni non governative.

La senatrice BOLDI si sofferma in particolare sul tema del controllo delle nascite e delle informazioni alla gestione della procreazione, con particolare riferimento non solo ai diritti dei bambini, ma anche alle discriminazioni che si producono all'interno di questa categoria tra l'uno e l'altro genere.

La senatrice BONFIETTI ritiene che sia davvero importante condurre una battaglia per l'eguaglianza di genere in quanto detta battaglia può assolvere una funzione trascinatrice ed anche unificatrice nel senso che ci si può da essa attendere un innalzamento del livello complessivo di tutela che oggi conosce disparità molto gravi tra Paese e Paese.

Alle domande rispondono esaurientemente, per la parte di rispettiva pertinenza, la direttrice esecutiva dell'UNIFEM e la rappresentante dell'UNIFEM in Afghanistan.

A conclusione dell'audizione il presidente PIANETTA ringrazia gli illustri ospiti per le preziose informazioni alle quali sarà data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione del resoconto stenografico. Chiede, infine, al dottor Roberto Savio, presidente dell'Associazione DEVNET, di fornire brevi indicazioni sul lavoro svolto dall'Associazione.

Il dottor SAVIO precisa che l'Associazione DEVNET è una rete internazionale composta da trentuno uffici nazionali con un'esperienza di sedici anni nel fornire informazione commerciale ed assistenza aziendale, alle micro, piccole e medie imprese a livello mondiale. Al 2001, 500.000 produttori si sono collegati alla rete in maniera diretta o indiretta ed oltre due milioni di essi diffondono le notizie in rete attraverso trecento organizzazioni che hanno firmato accordi di collaborazione con la DEVNET.

Il WINNER ed il TIPS sono i due programmi principali eseguiti dalla DEVNET. Il primo, come ha ricordato il presidente Pianetta, ha avuto avvio nel 1999 al fine di fornire un'assistenza alle donne imprenditrici delle micro e piccole imprese affinché potessero mettersi in affari ed intraprendere trattative commerciali e per favorire il loro accesso ai mercati locali, regionali ed in particolare internazionali, attraverso l'uso delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione.

Il presidente PIANETTA dichiara, quindi, conclusa l'audizione.
Il seguito dell'indagine è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sulla disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali, nonché sulla disciplina dell'accesso regionale, ed esame di eventuali risoluzioni

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che erano stati espressi i pareri del relatore sugli emendamenti al testo da questi proposto per le tribune tematiche nazionali, emendamenti pubblicati in allegato alla seduta del 17 aprile.

Il senatore FALOMI ritira gli emendamenti Premessa.1 ed 1.1.

Il presidente PETRUCCIOLI mette ai voti il seguente nuovo testo dell'emendamento 1.2, (erroneamente indicato nel bollettino dell'8 maggio come emendamento 1.3):

1.2 (Nuovo testo)

IL PRESIDENTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La durata delle tribune per ciascuna settimana va da un minimo di sessanta minuti ad un massimo di novanta minuti, ripartibili in trasmissioni di egual durata».

L'emendamento è approvato.

È altresì approvato l'emendamento 1.3 del senatore FALOMI.

La Commissione approva quindi nel suo complesso la delibera che disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali nel testo proposto dal relatore Caparini, come modificato dagli emendamenti approvati.

Si riprende l'esame del testo sulla disciplina sulle tribune politiche tematiche regionali proposto dal relatore Caparini.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che il senatore Falomi aveva illustrato nella seduta del 17 aprile gli emendamenti da lui presentati.

Il relatore CAPARINI invita il presentatore a ritirare gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.3 e 2.4, comprendendo la necessità di non appesantire il palinsesto televisivo che ne ha determinato la presentazione, egli propone di unificarli nel seguente nuovo testo:

2.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le trasmissioni hanno durata settimanale non inferiore a 20 minuti e non superiore a 40 minuti»

Il parere è altresì contrario all'emendamento 2.5, non apparendo opportuno intervenire nelle procedure interne alla RAI.

Il parere invece è favorevole sull'emendamento 2.6, mentre è contrario sull'emendamento 4.1. Infine il parere è favorevole sull'emendamento 4.2.

Il senatore FALOMI insiste per la votazione sull'emendamento 2.1, rilevando che a differenza a quanto è accaduto per le tribune nazionali, non in tutte le regioni è stata sperimentata la realizzazione di tribune politiche tematiche, ed è pertanto opportuno che il provvedimento istituisca una fase sperimentale.

Il relatore CAPARINI sottolinea il fatto che con i provvedimenti in discussione si intende stabilire una disciplina a regime delle tribune politiche tematiche sia nazionali, sia regionali.

Concorda il presidente PETRUCCIOLI, il quale osserva che il fatto di disciplinare in via non meramente sperimentale le tribune tematiche regionali, non fa certo venir meno il dovere da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'attuazione pratica e il potere di proporre modifiche.

Nel presupposto che vi sia comunque un impegno della Commissione a verificare la concreta attuazione del regolamento, il senatore FALOMI ritira l'emendamento 2.1.

Egli insiste quindi per la votazione dell'emendamento 2.2, rilevando i rischi insiti dell'affidare la programmazione generale delle tribune ad un organo a composizione politica come i CORECOM.

Il relatore CAPARINI ritiene che le preoccupazioni del senatore Falomi siano accolte dalla disciplina da lui prevista all'articolo 4. In ogni caso egli fa presente che i CORECOM sono comunque organi funzionali all'attività dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

Il presidente PETRUCCIOLI ed il deputato LANDOLFI concordano con le preoccupazioni sottese all'emendamento 2.2, ma rilevano come anche da parte della RAI possa non esserci una assoluta garanzia di imparzialità nella scelta degli argomenti.

Il senatore FALOMI, accogliendo le indicazioni provenienti dal dibattito, riformula il suo emendamento come segue:

2.2

FALOMI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:

«Nel rispetto del pluralismo e dei diritti delle minoranze»

Il relatore CAPARINI si dichiara favorevole 2.2 nel suo nuovo testo, che posto ai voti è approvato.

Il senatore FALOMI accoglie il nuovo testo dell'emendamento 2.3, e ritira gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.3 proposto dal relatore.

Il senatore FALOMI insiste per la votazione dell'emendamento 2.5, sottolineando l'inopportunità di scaricare sulla sola rete l'onore di trasmettere le tribune regionali.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che, accogliendo l'osservazione del relatore circa l'opportunità di interferire con le procedure interne dell'azienda, l'emendamento del senatore Falomi, potrebbe essere modificato eliminando la seconda parte, dalle parole :«sulla base...» fino alla fine.

Il relatore CAPARINI condivide lo spirito dell'emendamento, oltretutto conforme al contratto di servizio per il quale l'obbligo di dare spazio all'informazione regionale grava su tutte e tre le reti televisive. Tuttavia egli fa presente che allo stato la sola rete tre è in grado di garantire la

differenziazione delle trasmissioni su base regionale, ed il necessario adeguamento tecnico avrebbe un costo non indifferente.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che le obiezioni del relatore possano essere superate specificando che l'obbligo per le tre reti deve essere inteso compatibilmente con la effettiva possibilità di trasmissione.

Il senatore FALOMI, accoglie entrambe le sollecitazioni del Presidente e riformula l'emendamento come segue:

2.5

FALOMI

Al comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le tribune regionali dovranno trovare collocazione, compatibilmente con le disponibilità tecniche, nei palinsesti di ciascuna delle tre reti RAI».

L'emendamento 2.5, messo ai voti nel suo nuovo testo, è approvato.

L'emendamento 2.6, posto ai voti nel suo nuovo testo, è approvato.

Il senatore FALOMI ritira l'emendamento 4.1.

L'emendamento 4.2, posto ai voti, è approvato.

Il relatore CAPARINI, nell'esprimere soddisfazione per la definizione del testo sulle tribune tematiche regionali, rivolge un ringraziamento ai rappresentanti dei CORECOM e dei CORERAT dottori Pierumberto Ferrero, Raffaele Delfino, Daniele Damele, Enrico Viola, Maria Luisa Sangiorgio, Gianfranco Morra e Umberto Giordano, che gli hanno fornito elementi di giudizio e preziosi suggerimenti.

Il regolamento di disciplina delle tribune tematiche regionali, posto ai voti è approvato nel proposto dal relatore come modificato dagli emendamenti approvati.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che si passerà all'esame all'atto di indirizzo in materia di programmi dell'accesso regionali illustrato dal relatore Caparini nella seduta dello scorso 11 aprile.

Senza discussione il documento è approvato.

Discussione di risoluzioni sulle garanzie del pluralismo nei programmi dell'informazione

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi tenutosi lo scorso mercoledì 8 maggio il deputato Bertucci ed altri commissari dei gruppi di maggioranza avevano presentato due risoluzioni in materia di pluralismo nell'informazione.

Come da lui preannunciato nella attenta discussione svoltasi sempre nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi il giorno successivo, e come aveva ufficialmente confermato nell'Ufficio di Presidenza tenutosi martedì scorso, la seconda di queste risoluzioni, concernente la sospensione fino alla conclusione della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative di alcuni programmi di approfondimento giornalistico, doveva ritenersi inammissibile.

Successivamente venivano presentate altre due risoluzioni sulla stessa materia, la prima a firma del deputato Landolfi e la seconda a firma dei commissari Falomi, Gentiloni Silveri e Boco. Quest'ultima peraltro era riferita anch'essa alla prossima tornata elettorale, e in termini tali da invadere la competenza della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilita dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000, a decidere sulle violazioni del regolamento di *par condicio* in campagna elettorale.

Egli osserva che la presentazione di queste proposte di risoluzione intende testimoniare l'esistenza di un diffuso disagio sul modo in cui vengono applicati gli indirizzi in materia di pluralismo stabiliti da questa Commissione.

Egli ritiene quindi che il modo migliore di corrispondere a questa esigenza avvertita da tutti i componenti della Commissione è quello di ritirare le risoluzioni e di aprire un approfondito esame della problematica in Commissione, a conclusione del quale potranno essere assunti, sperabilmente all'unanimità, atti di indirizzo che abbiano dietro una approfondita istruttoria.

A tal fine egli propone, proprio in considerazione delle diverse e particolari sensibilità esistenti sul tema, di nominare due relatori che istruiscano la questione. Successivamente la Commissione potrebbe svolgere una fase di audizioni ascoltando i principali conduttori di quelle trasmissioni di approfondimento, che sono quelle che hanno sempre suscitato le maggiori discussioni sul tema della realizzazione del pluralismo; così egli ritiene, fermo restando che la Commissione potrà decidere diversamente e proporre anche altri nomi, che sia necessario ascoltare Bruno Vespa, Michele Santoro, Enzo Biagi, Maurizio Mannoni, nonché – apparendo opportuno approfondire i meccanismi del pluralismo anche senza fare esclusivo riferimento alla RAI – Maurizio Costanzo.

Il senatore LAURIA condivide la proposta del Presidente, esprimendo però perplessità sull'opportunità di iniziare questa sessione di ap-

profondimento dei tempi del pluralismo con delle relazione, apparendo piuttosto preferibile procedere prima alle audizioni che diano elementi di giudizio ai relatori.

In ogni caso anche l'idea di proporre due relatori sembra presupporre e nel contempo cristallizzare sin dall'inizio del dibattito fra maggioranza ed opposizione che sarebbe meglio evitare.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che far precedere le audizioni dalle relazioni serva a fissare il tema del dibattito ed in un certo modo anche a circoscrivere l'oggetto di quello che dovranno essere le audizioni stesse.

Il deputato LANDOLFI concorda sull'opportunità di iniziare con le relazioni, anche perché qualora l'oggetto del dibattito non fosse già stato istruito ciò autorizzerebbe gli auditi a dare ai propri interventi un tono di mera difesa dell'esistente e delle loro scelte professionali.

Il deputato GENTILONI SILVERI concorda con il percorso proposto dal Presidente, anche se egli pure ritiene preferibile avere una sola relazione, che propone di affidare al Presidente.

Egli ritiene inoltre che tra i soggetti auditi sarebbe opportuno prevedere anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il deputato LAINATI esprime il più vivo consenso per la proposta del Presidente. Anche in considerazione del fatto che una delle risoluzioni, quella del deputato Landolfi, avanza l'interessante proposta di valutare una articolazione delle trasmissioni informative con più conduttori, egli ritiene che sarebbe interessante una audizione di Giuliano Ferrara e Gad Lerner, che per primi hanno provato a realizzare questo modello di gestione del programma.

Egli ritiene inoltre che, in vista dei nuovi assetti editoriali preannunciati dal direttore di RAI 2 che prevedono di produrre anche programmi per aree del Paese, potrebbe essere opportuno anche ascoltare conduttori di trasmissioni di approfondimento informativo di televisioni di ambito macroregionale, come Telenorba o Telelombardia.

Il deputato Lainati concorda quindi con la proposta di affidare la relazione al Presidente.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il deputato Lainati di avergli dato occasione di ricordare Daniele Vimercati che, se non fosse prematuramente e tragicamente scomparso, sarebbe stato uno dei primi giornalisti da ascoltare.

Il deputato CAPARINI, nel condividere la proposta del Presidente, sottolinea come questa non debba aver ad oggetto la definizione della nozione di pluralismo e del modo in cui deve essere garantita in televisione, dal momento che la questione fu sufficientemente approfondita nell'artico-

lato documento sul pluralismo approvato il 13 marzo 1997 all'unanimità da questa Commissione. Ciò che è oggi necessario è da un lato la verifica di come è stata data attuazione a tale indirizzo da parte della RAI e l'individuazione degli strumenti idonei a garantire l'effettivo pluralismo nelle trasmissioni.

Il deputato Caparini concorda quindi con la proposta di affidare la relazione al Presidente.

Dopo un intervento del senatore FALOMI, che concorda con la proposta di affidare la relazione al Presidente, il presidente PETRUCCIOLI avverte che per martedì 28 maggio convocherà un Ufficio di Presidenza allargato per definire i tempi e le modalità di svolgimento della discussione sulle garanzie del pluralismo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI convoca la Commissione per le ore 14,30 di mercoledì 29 maggio per l'audizione del Ministro delle comunicazioni.

La seduta termina alle ore 15,30.

ALLEGATO 1

**DELIBERA APPROVATA DALLA COMMISSIONE RECANTE
DISCIPLINA SULLE TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso

a) che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le «Tribune» trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, richiede la disponibilità di spazi di comunicazione politica sulle reti della concessionaria pubblica riferiti anche a periodi non interessati da specifiche campagne elettorali;

c) che il provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000, in attuazione della legge n. 28/2000, relativo ai periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, prevede che la Commissione gestisca direttamente Tribune trasmesse in sede nazionale e regionale, aventi natura di trasmissioni di comunicazione politica ed una durata minima settimanale;

d) che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto;

e) che analoga, positiva sperimentazione è stata condotta nella stagione 1998-99;

f) che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

g) che le prime applicazioni della legge n. 28/2000 e del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 hanno rivestito carattere sperimentale ai sensi della delibera approvata dalla Commissione il 5 ottobre 2000;

h) che le Tribune a diffusione regionale sono oggetto di disciplina specifica per effetto del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000;

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito

Art. 1.*(Tribune politiche tematiche)*

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente delibera la Rai riserva sulle reti televisive nazionali uno spazio destinato alla programmazione e trasmissione di Tribune politiche tematiche dedicate agli argomenti individuati con le modalità di cui al successivo articolo 3.

2. Ai fini dell'applicazione della presente delibera si intende per:

a) «Tribuna» ogni singolo programma televisivo e radiofonico dedicato ad uno specifico argomento, cui hanno diritto di prendere parte tutti i soggetti politici individuati ai sensi del successivo articolo 2;

b) «Trasmissione» ciascuna delle parti nelle quali può essere suddivisa ogni Tribuna ai sensi del successivo articolo 3, comma 3;

c) «Ciclo di Tribune» le trasmissioni comprese nell'arco di un mese.

3. La durata delle Tribune per ciascuna settimana va da un minimo di 60 minuti ad un massimo di 90 minuti ripartibili in trasmissioni di eguale durata.

4. La collocazione delle Trasmissioni in palinsesto sono programmate in giorni e fasce orarie che rispettino il principio della periodicità e costanza. Le Trasmissioni, compatibilmente all'articolazione dei palinsesti delle tre reti, sono inserite nelle fasce orarie di buon ascolto.

Art. 2.*(Soggetti partecipanti)*

1. Ad ogni Ciclo di Tribune di cui alla presente deliberazione prendono parte i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000. I partecipanti a ciascuna Tribuna, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c) del medesimo provvedimento, devono avere la qualifica di parlamentare nazionale o europeo in carica, non possono essere candidati in elezioni anche parziali, e sono scelti di preferenza tra i parlamentari che fanno parte delle Commissioni competenti sull'argomento oggetto di ciascuna Tribuna.

2. I soggetti aventi diritto possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad un rappresentante comune o di coalizione.

Art. 3.*(Individuazione dell'argomento e programmazione)*

1. La Rai comunica tempestivamente, e comunque entro dieci giorni dalla messa in onda, l'argomento di ciascuna Tribuna tematica al Presi-

dente della Commissione, il quale ha facoltà di disporre la trattazione di un altro tema, con il consenso unanime dell'Ufficio di Presidenza. Su richiesta di un gruppo, il Presidente può convocare sull'argomento l'Ufficio di presidenza nella composizione integrata dai rappresentanti dei gruppi. L'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi può disporre la trattazione di particolari temi modificando la programmazione.

2. Il calendario dei Cicli delle Tribune, delle Tribune e delle Trasmissioni con le relative informazioni riguardanti la programmazione, i partecipanti e i tempi a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2 saranno disponibili presso la Commissione e la direzione delle Tribune e servizi Parlamentari della Rai.

Art. 4.

(Tipologia)

1. La Rai per ogni Trasmissione predispone un prima parte illustrativa del tema proprio di ciascuna Tribuna, consistente in un approfondimento giornalistico che fornisca un'esposizione completa ed esaustiva della tematica con l'intervento di tutti i soggetti interessati. La seconda parte della Trasmissione si articola nella forma di dibattito tra le forze politiche partecipanti.

2. La tipologia delle Tribune e l'eventuale articolazione in Trasmissioni è determinata dalla Rai avendo riguardo al numero degli aventi diritto ed in base all'esigenza di bilanciare la maggiore agilità possibile delle trasmissioni con la necessità di approfondimento e chiarezza nella trattazione delle tematiche.

Art. 5.

(Ripartizione del tempo)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presa conoscenza dell'argomento trattato e della relativa programmazione di cui all'art. 3, comma 1, oltre che della suddivisione dei tempi tra gli aventi diritto, potranno indicare alla Rai le Tribune che per loro rivestono particolare interesse.

2. Ciascun soggetto può altresì rinunciare a prendere parte a talune Tribune, al fine di cumulare il tempo cui avrebbe avuto diritto in esse a quello attribuitogli in altre trasmissioni. In ciascuna trasmissione, tuttavia, il tempo così cumulato dal soggetto che si avvale di tale facoltà non può superare quello spettante al soggetto politico che nella stessa trasmissione beneficia della maggiore quantità di tempo.

Art. 6.

(Ulteriori disposizioni)

1. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano, per quanto non è da essa diversamente disciplinato, le disposizioni del provvedimento della Commissione approvato il 21 giugno 2000.

2. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari della Rai che riferisce alla Commissione.

3. Il Presidente della Commissione, con il consenso dell'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera.

4. La Rai riferisce mensilmente sui tempi e sulle presenze nominative nelle trasmissioni.

ALLEGATO 2

**DELIBERA APPROVATA DALLA COMMISSIONE RECANTE
DISCIPLINA SULLE TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE
REGIONALI**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso

a) che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. – 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le «Tribune» trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, richiede la disponibilità di spazi di comunicazione politica sulle reti della concessionaria pubblica riferiti anche a periodi non interessati da specifiche campagne elettorali;

c) che il provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000, in attuazione della legge n. 28 del 2000, relativo ai periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, prevede che la Commissione gestisca direttamente Tribune trasmesse anche in sede regionale, aventi natura di trasmissioni di comunicazione politica ed una durata minima settimanale;

d) che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto; che analoga, positiva sperimentazione è stata condotta nella stagione 1998-99;

e) che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

g) che le prime applicazioni della legge n. 28 del 2000 e del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 hanno rivestito necessariamente carattere sperimentale;

h) che è opportuno demandare ad un distinto provvedimento la disciplina delle Tribune nazionali, dispone nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito.

Art. 1.

(Normativa applicabile e definizioni)

1. La presente deliberazione si riferisce alle Tribune politiche a diffusione regionale aventi caratteristiche di comunicazione politica, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed ai sensi del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000. Le disposizioni di tale provvedimento disciplinano le Tribune di cui alla presente delibera, in quanto essa non disponga diversamente.

2. Ai fini dell'applicazione della presente delibera si intende:

d) «Tribuna» ogni singolo programma televisivo e radiofonico dedicato ad uno specifico argomento, cui hanno diritto di prendere parte tutti i soggetti politici individuati ai sensi del successivo articolo 3;

e) «Trasmissione» ciascuna delle parti nelle quali può essere suddivisa ogni Tribuna, ai sensi del successivo articolo 2, comma 2;

f) «Ciclo di Tribune» le trasmissioni comprese nell'arco di un mese;

g) ogni riferimento al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si intende effettuato, nelle regioni ove esso non è già istituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Corerat);

h) le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

3. È confermata la potestà dei Corecom di proporre alla Commissione la programmazione di cicli di Tribune riferiti ad una specifica regione, autonomi rispetto alla programmazione generale regionale, di cui all'articolo 4, comma 4, del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000. Tali cicli si intendono aggiuntivi, e non sostitutivi, rispetto a quello disposto con la presente deliberazione.

Art. 2.

(Tribune politiche tematiche)

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente delibera la Rai, su richiesta del Corecom, riserva nella rete televisiva regionale uno spazio destinato alla programmazione e trasmissione di Tribune politiche tematiche regionali dedicate agli argomenti individuati dal Corecom nel rispetto del pluralismo e dei diritti delle minoranze.

2. Le Trasmissioni hanno una durata settimanale non inferiore a 20 minuti e non superiore a 40 minuti.

3. Le Tribune regionali dovranno trovare collocazione, compatibilmente con le disponibilità tecniche, nei palinsesti di ciascuna delle tre reti RAI.

4. La collocazione delle Trasmissioni in palinsesto sono programmate in giorni e fasce orarie che rispettino il principio della periodicità e costanza. Le Trasmissioni, compatibilmente all'articolazione dei palinsesti delle tre reti, sono inserite nelle fasce orarie di buon ascolto.

5. La tipologia delle Tribune, e l'eventuale articolazione di ciascuna Tribuna in più Trasmissioni è determinata, in ciascuna regione, dalla Rai, di concerto con il Corecom, avendo riguardo al numero degli aventi diritto, ed all'esigenza di bilanciare la maggiore agilità possibile delle trasmissioni con la necessità di approfondimento e chiarezza nella trattazione delle tematiche.

6. Il calendario dei Cicli delle Tribune, delle Tribune e delle Trasmissioni con le relative informazioni riguardanti la programmazione, i partecipanti e i tempi a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2 saranno disponibili presso il Corecom e la Rai.

Art. 3.

(Individuazione dei partecipanti e ripartizione del tempo disponibile)

1. Al ciclo di Tribune di cui all'articolo 1 prendono parte i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 2, del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000.

2. Il Ciclo di Tribune è ripartito tra tutti gli aventi diritto secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000. Il Corecom può in ogni caso garantire, per la parte di Trasmissione ripartita proporzionalmente, tempi minimi d'intervento anche alle forze politiche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del citato provvedimento nella misura di almeno un decimo del tempo concesso alla forza politica più consistente.

3. I soggetti aventi diritto possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad un rappresentante comune o di coalizione.

4. I soggetti di cui al presente articolo presa conoscenza dell'argomento trattato e della relativa programmazione di cui all'articolo 2, oltre che della suddivisione dei tempi tra gli aventi diritto, potranno indicare alla Rai le Tribune che per loro rivestono particolare interesse.

5. Ciascun soggetto può altresì rinunciare a prendere parte a talune Tribune, al fine di cumulare il tempo cui avrebbe avuto diritto in esse a quello attribuitogli in altre trasmissioni. In ciascuna trasmissione, tuttavia, il tempo così cumulato dal soggetto che si avvale di tale facoltà non può superare quello spettante al soggetto politico che nella stessa trasmissione beneficia della maggiore quantità di tempo.

Art. 4.*(Funzioni dei Corecom)*

1. Il Corecom:

a) può disporre la prosecuzione a regime del Ciclo di Tribune di cui alla presente delibera, tenendo conto delle norme di legge e dei provvedimenti della Commissione che disciplinano eventuali campagne elettorali o referendarie;

b) è consultato dalla Rai in relazione all'articolazione dei Cicli di Tribune, al calendario delle trasmissioni, ed alle questioni interpretative ed applicative della presente delibera.

2. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano i relativi Corecom, oltre alle facoltà di cui al comma 1, sono consultati dalla Rai circa le modalità delle Tribune programmate nel rispetto delle minoranze linguistiche, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del contratto di servizio per il triennio 2000-2002.

3. Ciascun Corecom può in qualsiasi momento reinvestire la Commissione parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del provvedimento da questa approvato il 21 giugno 2000, di funzioni ad esso attribuite in base a tale provvedimento ed alla presente deliberazione.

4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere autonomamente esercitate dalla Commissione, in via temporanea, nelle more del rinnovo del Corecom, qualora tale circostanza determini l'inattività dell'organo. L'esercizio temporaneo di tali funzioni termina nel momento in cui è stata portata alla conoscenza della Commissione la volontà del Corecom di esercitarle.

Art. 5.*(Responsabilità della Rai)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Essi possono essere sostituiti dal Direttore delle Tribune.

2. La Rai riferisce mensilmente alla Commissione parlamentare e, in ciascuna regione, al Corecom, sui tempi e sulle presenze nominative nelle trasmissioni.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 15,05.

Audizione del Ministro della difesa

Il Comitato procede all'audizione del ministro della difesa, onorevole Antonio MARTINO, il quale svolge una relazione, e risponde successivamente alle domande e richieste di chiarimenti poste dal Presidente e dai componenti del Comitato.

Al termine dell'audizione il presidente BIANCO rende alcune comunicazioni al Comitato.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

Presidenza del Vice Presidente
Sabatino ARACU

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa: audizione del Direttore generale dell'INPS, dottor Fabio Trizzino

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del Direttore generale dell'INPS, dottor Fabio Trizzino, avvertendo che è accompagnato dalla dottoressa Maria Teresa De Stefanis, *direttore centrale prestazioni dell'INPS*, e dal dottor Salvatore Giovannuzzi, *direttore centrale del coordinamento statistico attuariale dell'INPS*.

Il Direttore generale dell'INPS, dottor Fabio TRIZZINO, svolge, quindi, un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Tiziano TREU (Mar-DL-U) e Antonio PIZZINATO (DS-U), a più riprese, e il deputato Lino DUILIO (MARGH-U).

Rispondono il Direttore generale dell'INPS, dottor Fabio TRIZZINO, la dottoressa Maria Teresa DE STEFANIS, *Direttore centrale prestazioni dell'INPS*, e il dottor Salvatore GIOVANNUZZI, *Direttore centrale del coordinamento statistico attuariale dell'INPS*.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria

Audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottore Lucio Stanca
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato *Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottore Lucio Stanca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il dottore *Lucio STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, i deputati *Aldo CENNAMO (DS-U), *Giulio SANTAGATA (MARGH-U) a più riprese, il senatore *Gerardo LABELLARTE (Misto-SDI) a più riprese, e il presidente *Tommaso FOTI.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il dottore *Lucio STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*.

Il deputato *Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia, e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 15,50 alle ore 15,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

78^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,10.

(1347) Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi

(Parere alla 9^a Commissione sull'emendamento 1.100. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo, il presidente AZZOLLINI fa presente che non è possibile disporre, allo stato, di alcuna quantificazione degli eventuali effetti finanziari dell'emendamento in esame. Anche al fine di consentire alla Commissione di merito di concludere i propri lavori, propone di esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.100. Auspica, infatti, che, qualora fosse ripresentato in Assemblea, la Commissione possa avvalersi di una puntuale quantificazione degli oneri, al fine di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Al senatore MORO, che dichiara di non condividere l'opportunità di procedere comunque all'espressione di un parere senza disporre di una quantificazione degli oneri connessi all'emendamento, replica il senatore MORANDO, rilevando che, in assenza di indicazioni in merito, la Commissione non può non esprimere avviso contrario.

Stante il perdurare dell'assenza di rappresentanti del Governo, il relatore GRILLOTTI propone di esprimere, quindi, un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

La proposta del relatore, posta ai voti, viene, quindi, approvata.

(1349) Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia-Europa, con sede in Singapore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente la concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia-Europa, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non facendosi osservazioni, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1355) Deputati AZZOLINI ed altri. – Concessione di un contributo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge concernente la concessione di un contributo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Senza discussione, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(932) STANISCI. – Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»

(1348) Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»

(Parere alla 4^a Commissione su testo unificato. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del testo unificato concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare». Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente la nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare, segnalando che il provvedimento è identico al disegno di legge n.398 sul quale la Commissione ha reso parere di nulla osta.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (n. 96)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver richiamato brevemente i termini del dibattito già svolto sul provvedimento in titolo, fa presente che non è stata ancora fornita alcuna replica da parte del Governo alle osservazioni svolte dal relatore. Stante il permanere dell'assenza di rappresentanti del Governo, ritiene inopportuno proseguire i lavori nella seduta odierna.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

79^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 16,10.

(1347) Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge n. 68 del 2002, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.3 e 1.13 identici o analoghi ad emendamenti sui quali la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.101 in relazione alla possibilità che dall'attuale formulazione vengano estesi i presupposti che danno diritto al riconoscimento dei contributi indicati nell'articolo 1, nonché la congruità della quantificazione degli oneri connessi all'emendamento 1.202. Segnala, altresì, gli emendamenti 1.200 e 1.201 che sembrano comportare maggiori oneri di natura pluriennale provvedendo alla relativa copertura finanziaria limitatamente ad alcune annualità. In merito all'emendamento 1.203 occorre valutare la congruità della clausola di assenza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi dell'istituzione di un Consorzio presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e non essendo prevista alcuna autorizzazione di spesa permanente per il funzionamento dell'ente stesso. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, in relazione agli emendamenti 1.3 e 1.13, la Sottocommissione possa ragionevolmente esprimere avviso contrario, conformemente al parere già espresso su analoghi emendamenti.

In relazione all'emendamento 1.101, il sottosegretario DOZZO fa presente che per il materiale lavorato in impianti di macellazione avicoli collegati in continuo è necessario definire che si tratti di materiale ad alto rischio. Ciò, tuttavia, corrisponde esattamente a quanto già previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 508 del 1992.

Dopo l'intervento del senatore GRILLOTTI, volto a chiedere chiarimenti in merito alla possibilità che con l'emendamento 1.101 possa essere riconosciuto il diritto all'erogazione del contributo di importo massimo, prende la parola il presidente AZZOLLINI per acquisire assicurazioni dal sottosegretario che con l'emendamento in questione non venga ampliata la platea dei beneficiari dei contributi.

Il senatore IZZO fa presente che l'emendamento 1.101 potrebbe comportare l'erogazione del contributo nella misura pari a 486 euro per tonnellata a favore dei produttori con impianti collegati in continuo, a pregiudizio del contributo riconosciuto ad altri produttori.

Il sottosegretario DOZZO fa presente che per i materiali trasformati classificati a basso e ad alto rischio è già prevista l'assimilazione, ai sensi del citato decreto legislativo, ai materiali ad alto rischio. L'emendamento 1.101 intende esclusivamente provvedere a superare la formulazione del comma 3 dell'articolo 1, che prevede l'erogazione di contributi per i materiali lavorati in impianti differenti.

Intervengono, quindi, i senatori GRILLOTTI ed IZZO per ribadire la convinzione che l'emendamento in esame comporta l'erogazione di contributi, allo stato, non previsti con conseguenti effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario DOZZO, per ovviare ai rilievi emersi, suggerisce di prevedere il riconoscimento di un contributo pari a 365 euro per tonnellata a favore delle produzioni con impianti di macellazione di avicoli, ad alto rischio, collegati in continuo.

Dopo un intervento del senatore CADDEO, interviene il senatore IZZO per ribadire che, in ogni caso, anche il contributo pari a 365 euro per tonnellata rappresenterebbe un onere aggiuntivo rispetto a quello quantificato nella relazione tecnica.

Il sottosegretario DOZZO fa presente che comunque la quantificazione degli oneri connessa all'articolo 1 è stata ottenuta prendendo in considerazione un ammontare di materiale soggetto ad eliminazione che non viene in alcun modo interessato dall'emendamento 1.101. La quantificazione, infatti, non fa distinzione tra lavorazione in continuo o in impianti differenti, potendosi in tal modo escludere maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame dell'argomento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(1369) *Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia:* parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1268-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto,* approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

26^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Asciutti, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione

(1355) Deputato AZZOLINI ed altri. – Concessione di un contributo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

16^a Seduta

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pontone, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale:
parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1298-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 16 maggio 2002, ore 15

VERIFICA DEI POTERI

Discussione in seduta pubblica della seguente elezione contestata:

- Senatore Giorgio Malentacchi, proclamato nella Regione Toscana.
-

COMMISSIONI 9^a, 13^a

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 16 maggio 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari (732).

Esame del disegno di legge:

- BASSO. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado (1407).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 16 maggio 2002, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (1408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
- e dei voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica (1286) (*Approvato in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli Uffici dell'Amministrazione dell'interno (1374).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai*

Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).

- CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).
- CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (203).
- RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).
- MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).
- VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
 - IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 16 maggio 2002, ore 9,45

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) *(Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia (1369).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) *(Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento)*.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa)*.
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).

- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (n. 96).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 16 maggio 2002, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (1298-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ASSEGNATI

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:
 - Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 - Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 - II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
 - Prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 16 maggio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale (1306).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - MANIERI. – Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce (32).

- ZAVOLI ed altri. – Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati ed al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma (746).
- BEVILACQUA. – Interventi per la realizzazione di un teatro nel comune di Vibo Valentia (1021).
- COLLINO ed altri. – Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003» (1042).
- ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).
- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA. – Interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo (1019).
- TOFANI. – Interventi per l'espansione dell'Università di Cassino nelle città di Sora e nella provincia di Frosinone (1020).
- PEDRIZZI e FORTE. – Interventi a favore dell'Università pontina (1175).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta» (1192).
- Calogero SODANO ed altri. – Progetto di valorizzazione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento (1289).

VI. Esame del disegno di legge:

- LONGHI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova (1228).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 16 maggio 2002, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (1298-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 16 maggio 2002, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
 - STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
 - RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
 - MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 16 maggio 2002, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).
- TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (900).
- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (958).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
- PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
- BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 135 ad essi attinente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 16 maggio 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Giovedì 16 maggio 2002, ore 14

Comunicazioni del Presidente sulla partecipazione di una delegazione di osservatori parlamentari alla Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002.

